



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 28 ottobre 2014 - n. X/499
Nuovo piano cave della provincia di Como - L.r. 14/1998 3

Deliberazione Consiglio regionale 28 ottobre 2014 - n. X/503
Nomina di un componente supplente nel collegio sindacale dell'ALER di Milano, in sostituzione di rinunciatario 27

Deliberazione Consiglio regionale 4 novembre 2014 - n. X/505
Mozione concernente il taglio di cento milioni di euro al fondo per le non autosufficienze 27

Deliberazione Consiglio regionale 4 novembre 2014 - n. X/506
Mozione concernente le nuove assunzioni e blocco dell'esternalizzazione delle attività primarie nella sanità pubblica 28

Deliberazione Consiglio regionale 4 novembre 2014 - n. X/507
Mozione concernente la revisione del quadro normativo in materia di impianti termici 28

Deliberazione Consiglio regionale 4 novembre 2014 - n. X/508
Mozione concernente la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero 29

Deliberazione Consiglio regionale 4 novembre 2014 - n. X/509
Mozione concernente il sostegno appello per la revisione del «Nomenclatore tariffario di protesi, ortesi e ausili - D.m. 332/99» 29

Deliberazione Consiglio regionale 4 novembre 2014 - n. X/510
Mozione concernente la liberalizzazione del numero dei voli aeroporto di Linate (d.m. 1 ottobre 2014) 30

Deliberazione Consiglio regionale 4 novembre 2014 - n. X/511
Mozione concernente la situazione della compagnia aerea Meridiana 31

Deliberazione Consiglio regionale 4 novembre 2014 - n. X/512
Mozione concernente la distribuzione di profilattici maschili e femminili gratuita 31

Deliberazione Consiglio regionale 11 novembre 2014 - n. X/513
Abrogazione della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario Venatorio Regionale) - *(Deliberazione di non passaggio all'esame degli articoli)* 32

Comunicato regionale 13 novembre 2014 - n. 135
Nomina di competenza del Consiglio regionale della Lombardia di rappresentanti regionali nel consorzio di bonifica Oglio Mella, in sostituzione di dimissionario 33

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto direttore centrale 6 novembre 2014 - n. 10337
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Avviso pubblico «Per l'individuazione di un partner operativo per l'avvio di un circuito sperimentale di compensazione multilaterale e complementare in Lombardia» (decreto n. 4359/2014): esiti 34

Decreto dirigente unità organizzativa 7 ottobre 2014 - n. 10364
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento - 30° provvedimento 36

D.G. Agricoltura

Decreto direttore generale 13 novembre 2014 - n. 10588
Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2015, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r. n. 2208/2011 allegato I (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 - Allegato 2 (zone non vulnerabili) e modifiche al d.d.g.n. 386/2012 (deroga nitrati) 45

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile**Decreto dirigente struttura 29 ottobre 2014 - n. 10020**

Conferimento del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Malpaga», in frazione Malpaga, nel territorio del comune di Cavernago, in provincia di Bergamo, a favore di Malpaga s.p.a.- Cavernago (BG) 48

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO**Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 5 novembre 2014 - n. 69**

Assegnazione di contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 50

Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) - Decreto 6 novembre 2014 - n. 491

Approvazione dell'Avviso pubblico per la ricognizione dei danni subiti dagli edifici scolastici in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, nonché per l'acquisizione delle richieste di contributo per il ripristino degli edifici scolastici totalmente o parzialmente inagibili 54

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 28 ottobre 2014 - n. X/499

Nuovo piano cave della provincia di Como - L.r. 14/1998

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) e in particolare gli articoli 7 e 8, che disciplinano le modalità di formazione, adozione e approvazione dei piani cave;

Visti:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che sottopone alle norme in materia di valutazione ambientale strategica la presente proposta di piano;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 4 «Valutazione ambientale dei piani»;
- la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 e la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2010, n. IX/761 che dettano gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi;

Viste:

- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, così come attuata dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 e dal d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurale per l'applicazione della valutazione d'incidenza), che sottopone la presente proposta di piano cave al parere di cui all'articolo 2 dell'allegato C) alla citata d.g.r. 14106/2003;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Como n. 2, del 24 gennaio 2011, e n. 3, del 25 gennaio 2011, con le quali è stata adottata, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 14/1998, la proposta di Piano cave della provincia di Como, relativo ai settori merceologici della sabbia e ghiaia e del pietrisco (allegato 1);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2013, n. 965 con la quale, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 14/1998, viene sottoposta al Consiglio regionale la proposta di nuovo piano cave della provincia di Como;

Richiamato che nella deliberazione della Giunta regionale 965/2013 si dà atto:

- del decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente n. 5600 del 27 maggio 2010, con il quale l'Autorità competente per la VIC ha espresso, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti Natura 2000 presenti, riguardo alla proposta di Piano provinciale delle attività estrattive di cava - Settori sabbia, ghiaia e pietrisco (allegato 6);
- del parere motivato espresso, ai sensi della l.r. 12/2005, dalla Provincia, autorità competente per la VAS in sede di adozione del Piano cave, e riportato nell'allegato 3 alle deliberazioni del Consiglio provinciale di Como n. 2 e n. 3 del 2011;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 14/1998, la proposta di Piano cave della provincia di Como ha durata pari a cinque anni;

Preso atto che la proposta di revisione del piano cave adottata dalla provincia di Como è rispondente ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2010, n. 11347 (Revisione dei Criteri e direttive per la formazione dei piani cave provinciali);

Preso atto che, ai sensi della l.r. 12/2005, con decreto n. 9475 del 21 ottobre 2013 del Dirigente della Struttura Fondamenti,

Strategie per il Governo del Territorio e VAS, è stato espresso parere positivo circa la compatibilità della proposta di piano, a condizione che si ottemperino le raccomandazioni e prescrizioni di cui alla relazione istruttoria (allegato 7);

Visto il parere favorevole, con modifiche e raccomandazioni, del Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive, di cui all'articolo 34 della l.r. 14/1998, n. X/4 espresso nella seduta del 23 ottobre 2013 (allegato 3);

Dato atto che le modifiche, le raccomandazioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 9475/2013 del Dirigente della Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS e di cui al parere del Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive n. 4/2013, sono state recepite nelle proposte di modifica apportate dalla Giunta regionale alla proposta di Piano adottata dalla provincia di Como, nonché nella proposta di Piano Cave della provincia di Como - Settori sabbia, ghiaia e pietrisco, comprensiva delle modifiche apportate dalla Giunta regionale, che costituiscono gli allegati 3 e 4 della deliberazione della Giunta regionale 965/2013;

Preso atto altresì che la deliberazione della Giunta regionale 965/2013 è costituita dai seguenti allegati:

- la proposta di Piano delle attività estrattive di cava, adottata dall'Amministrazione provinciale di Como con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 2, del 24 gennaio 2011, e n. 3, del 25 gennaio 2011 - Settori sabbia, ghiaia e pietrisco (allegato 1 alla d.g.r. 965/2013);
- la relazione istruttoria, comprensiva delle osservazioni alla proposta di Piano cave della provincia di Como - Settori sabbia, ghiaia e pietrisco, approvata dal Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava con il parere n. X/4 del 23 ottobre 2013 (allegato 2 alla d.g.r. 965/2013);
- le proposte di modifica apportate dalla Giunta regionale alla proposta di Piano adottata dalla provincia di Como (allegato 3 alla d.g.r. 965/2013);
- la proposta di Piano Cave della provincia di Como - Settori sabbia, ghiaia e pietrisco, comprensiva delle modifiche apportate dalla Giunta regionale (allegato 4 alla d.g.r. 965/2013);
- la Dichiarazione di Sintesi finale, predisposta ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (allegato 5 alla d.g.r. 965/2013);
- il decreto n. 5600 del 27 maggio 2010, relativo alla Valutazione di Incidenza (VIC) (allegato 6 alla d.g.r. 965/2013);
- il decreto n. 9475 del 21 ottobre 2013, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (allegato 7 alla d.g.r. 965/2013);

Dato atto che la trasmissione al Consiglio regionale della proposta di Piano cave, per l'approvazione, rientra nell'obiettivo TER.09.02.246 del Programma Regionale di Sviluppo;

Considerato che la VI Commissione consiliare «Ambiente e protezione civile», a seguito dell'istruttoria di propria competenza nell'ambito della quale sono pervenute osservazioni e sono state svolte audizioni, ha manifestato alle competenti strutture della Giunta regionale l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio di natura tecnica in merito all'Ambito estrattivo g8 in comune di Cermenate, e che tale approfondimento è pervenuto con nota dell'Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, prot. 10163, del 10 luglio 2014 (allegato 8);

Udita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente e protezione civile»;

con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 55
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 54
Voti favorevoli:	n. 47
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 7

DELIBERA

1. di approvare il nuovo piano cave della provincia di Como, adottato con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 2, del 24 gennaio 2011, e n. 3, del 25 gennaio 2011 - Settori sabbia, ghiaia e pietrisco (allegato 1 parte integrante della presente delibe-

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

razione)(*omissis*)⁽¹⁾ con le integrazioni e le modifiche apportate dalla Giunta regionale dettagliatamente riportate all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;

2. di allegare alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale:

- a) la relazione istruttoria, comprensiva delle osservazioni alla proposta di Piano cave della provincia di Como - Settori sabbia, ghiaia e pietrisco, approvata dal Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava con il parere n. X/4 del 23 ottobre 2013, che costituisce l'allegato 3(*omissis*)⁽¹⁾;
- b) le proposte di modifica apportate dalla Giunta regionale alla proposta di Piano adottata dalla provincia di Como, che costituisce l'allegato 4, parte integrante della presente deliberazione(*omissis*)⁽¹⁾;
- c) la Dichiarazione di Sintesi finale, predisposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica, che costituisce l'allegato 5(*omissis*)⁽¹⁾;
- d) il Decreto n. 5600 del 27 maggio 2010, relativo alla Valutazione di Incidenza (VIC), che costituisce l'allegato 6(*omissis*)⁽¹⁾;
- e) il Decreto n. 9475 del 21 ottobre 2013, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che costituisce l'allegato 7(*omissis*)⁽¹⁾;
- f) nota dell'Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo, prot. 10163, del 10 luglio 2014, che costituisce l'allegato 8(*omissis*)⁽¹⁾;

3. di dare mandato alla Giunta regionale per il coordinamento degli elaborati di piano, necessario ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla provincia di Como.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

1) N.d.r. - Gli allegati omessi dalla presente pubblicazione sono consultabili presso gli uffici del Consiglio Regionale

NUOVO PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI COMO

Settore merceologici: sabbia ghiaia e pietrisco

Legge regionale 8 agosto 1998, n. 14

SOMMARIO

- A) ABBREVIAZIONI E GLOSSARIO
- B) PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
- C) PRESCRIZIONI SU SINGOLI ATE
- D) MONITORAGGIO
- E) NORMATIVA TECNICA
- F) SCHEDE E PLANIMETRIE

ABBREVIAZIONI RIPORTATE NEL DOCUMENTOSO E GLOSSARIO

Abbreviazioni

- d.c.r.: deliberazione del consiglio regionale
- d.c.p.: deliberazione del consiglio provinciale
- d.g.r.: deliberazione della giunta regionale
- d.g.p.: deliberazione della giunta provinciale
- d.g.c.: deliberazione della giunta comunale
- p.p.c.: piano provinciale cave
- p.t.c.: piano territoriale di coordinamento
- p.c.: piano campagna
- c.r.: consiglio regionale
- g.r.: giunta regionale
- c.p.: consiglio provinciale
- g.p.: giunta provinciale
- c.c.: consiglio comunale
- g.c.: giunta comunale
- a.t.e.: Ambito Territoriale Estrattivo
- U.O.: Unità Organizzativa
- u.o.: Unità Operativa
- S.I.C.: Siti d'importanza comunitaria

Glossario relativo agli atti provinciali

Ambito territoriale estrattivo A.T.E. L'unità territoriale di riferimento in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del piano cave, impianti ed attività connesse.

Area di rispetto. Area, inclusa nell'A.T.E., circostante la cava, l'area impianti e di stoccaggio, necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area d'intervento ed il territorio adiacente.

Area estrattiva. Area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava. E' identificata all'interno dell'ambito territoriale estrattivo.

Area impianti e di stoccaggi. Aree incluse nell'A.T.E. adibite a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc...). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno che all'esterno dell'area estrattiva.

Area per le strutture di servizio. Area incluse nell'A.T.E. adibite a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc...)

Area protetta. Area gravata da vincoli amministrativi.

Autorizzazione. Documento che permette l'esercizio dell'attività estrattiva.

Bacino di produzione. Area comprendente la distribuzione geografica dei giacimenti, i principali lineamenti orografici e idrografici nonché le principali infrastrutture relative alla mobilità.

Bacino di utenza. Area che rappresenta le potenzialità di assorbimento, da parte del mercato, dei litoidi o dei manufatti, per quanto riguarda le argille, che tiene conto delle problematiche connesse agli aspetti economici ed ambientali sia della produzione che della

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

movimentazione, anche in relazione alla distribuzione delle cave sul territorio.

Caratteristica di giacimento. Qualità di materiale estraibile dal punto di vista mineralogico-tecnico in rapporto ai costi di estrazione, lavorazione, trasporto con riferimento al bacino di utenza.

Caratteristiche geologico-tecniche. Insieme delle qualità mineralogiche e commerciali dei materiali scavati.

Carta delle risorse potenziali. Rappresentazione grafica delle aree prive di vincoli ineliminabili, dove è vietata l'attività estrattiva o dove si prevedono destinazioni d'uso incompatibili e prioritarie rispetto alla stessa.

Carta delle risorse teoriche. Rappresentazione grafica delle aree non urbanizzate, prive di importanti infrastrutture, dove è presente una consistente risorsa mineraria.

Carta geologica. Rappresentazione grafica delle caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo utilizzando colori e simboli diversi.

Carta idrogeologica. Rappresentazione cartografica di un certo numero di dati e di informazioni relativamente alle condizioni idrogeologiche di una regione.

Cava di riserva. Cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche.

Cava. Unità dell'ambito territoriale estrattivo caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva. E' identificata all'interno dell'area estrattiva di ogni ambito territoriale estrattivo.

Classificazione dei terreni. Suddivisione dei terreni in categorie o in classi in base alla loro granulometria, alla loro composizione ed alla loro consistenza.

Consistenza di giacimento. Quantità di materiale estraibile.

Estensione di scavo. Massima superficie interessata dallo scavo.

Falda artesisiana. Falda o acquifero in pressione interposto tra due strati impermeabili, di tetto e di letto.

Falda freatica. Falda delimitata inferiormente da uno strato impermeabile e superiormente dalla superficie freatica.

Falda. Formazione o parte di formazione satura d'acqua e sufficientemente permeabile.

Ghiaia. Terreno granulare formato da grani arrotondati di dimensioni superiori ai 2 mm.

Giacimento abbandonato. Giacimento in cui è stato scavato sino ad un determinato livello e dove è ancora presente uno spessore di materiale coltivabile.

Giacimento esaurito. Giacimento in cui è stato scavato tutto il materiale coltivabile.

Giacimento sfruttabile. Parte del territorio provinciale interessata dalla presenza di risorse minerali di cava priva di vincoli non eliminabili e ostacoli che ne impediscono lo sfruttamento.

Giacimento. Perimetrazione su carta tecnica regionale della superficie interessata dalla presenza della risorsa, priva di vincoli ineliminabili ed ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.

Impedimenti estrattivi locali. Insieme di vincoli amministrativi o infrastrutturali che non consentono la coltivazione di un giacimento.

Indicatori dei sistemi agricoli. Parametri di misura di una specifica forma di utilizzazione.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si recepiscono le prescrizioni del Parere Motivato Finale di cui al Decreto del Dirigente della Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo n. 9571 del 21/10/2013, e in particolare quelle previste al Paragrafo 6.2 dell'Allegato 1 al suddetto Decreto, che qui si intendono interamente richiamate.

Considerato che, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della LR 5/10, gli ATE approvati saranno valutati nell'ambito di un Progetto di Gestione Produttiva redatto ai sensi dell'art. 11 della LR 14/98 e sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA ovvero a Valutazione di Impatto Ambientale, nelle successive fasi dovranno essere adeguatamente approfonditi i seguenti aspetti e le eventuali misure correttive:

- qualità delle acque superficiali di possibile recapito finale delle acque provenienti dalla decantazione dei limi legati al processo di lavorazione e lavaggio degli inerti naturali coltivati;
- fabbisogno idrico specifico per ogni ATE;
- produzione di rifiuti;
- le previsioni di vibrazioni ed impatto acustico rispetto ai bersagli sensibili (abitazioni, insediamenti commerciali e produttivi, etc) che tengano conto degli aspetti urbanistico-territoriali, ovvero della compatibilità con la zonizzazione acustica del Comune (se approvata) in cui ricade l'ATE;
- per tutte le aree di cava che interessano fasce di rispetto di captazioni ad uso idropotabile, ricordando le limitazioni d'uso previste dall'art. 94 del D.Lgs 152/06, dovranno essere verificate attraverso indagini idrogeologiche di dettaglio eventuali connessioni dei siti interessati dall'attività estrattiva con la falda captata. Detta connessione, ai sensi della lettera f), comma 4, del suddetto articolo costituisce motivo di incompatibilità del sito;
- scenari di traffico pesante indotto dalle attività estrattive sul sistema della viabilità.

La redazione dei progetti dei singoli ATE dovrà inoltre tener conto dei criteri approvati con DGR X/495 del 25 luglio 2013 "Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del Piano Paesaggistico Regionale", costituenti il riferimento per la valutazione paesaggistica delle attività di escavazione e di recupero delle cave.

Riguardo la matrice suolo, in fase attuativa, si dovrà prevedere l'asportazione, l'accantonamento e successivamente il riutilizzo delle cubature di suolo vegetale ridistribuendolo sulle quote finali di ripristino. Allo scopo, il suolo e il materiale di sterro dovranno essere opportunamente trattati in modo da preservarne la fertilità.

PRESCRIZIONI SU SINGOLI ATE

ATEg1 (Cucciago - Vertemate con Minoprio)

VAS

Preso atto di quanto indicato nella scheda specifica relativamente alle fasi temporali di coltivazione fronte Est e fronte Nord, si ritiene opportuno che venga ulteriormente verificata e valutata la perimetrazione dell'area di cava verso Est al fine di evitare attività di escavazione al di sopra della quota pari a 330-340 m. s.l.m.

Si ritiene opportuno specificare che il recupero sia di tipo forestale e che le modalità attuative siano coerenti con gli strumenti di pianificazione e gestione dell'autorità forestale competente. Si ricorda che dovranno essere attivate le procedure relative alla trasformazione del bosco e della compensazione forestale secondo le modalità della DGR 675/2005 e s.m.i.

VIC

In fase di definizione dei progetti di gestione produttiva occorrerà valutare le possibili interferenze con gli elementi di primo livello della RER e individuare adeguate misure di mitigazione del potenziale impatto. L'autorità competente in fase di VIA valuterà la necessità di applicare anche la procedura di valutazione d'incidenza, al fine di considerare e, se del caso, di garantire il mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000 in merito alla adeguata conservazione di habitat e specie protette e, conseguentemente, individuare i necessari interventi di rinaturazione compensativa.

ATEg2 (Villa Guardia)

VAS

Si ritiene necessario garantire un recupero agro-forestale finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'ambito e alla ricostruzione e ricucitura della rete ecologica.

Relativamente all'interferenza con la previsione infrastrutturale, fatte salve le prescrizioni della DG Infrastrutture e Mobilità di cui alla nota n. S1.2012.0013651 del 7 febbraio 2012, si ribadisce la prescrizione relativa alla ripermimetrazione complessiva dell'ambito e alla localizzazione alternativa dell'area impianti per escludere qualsiasi interferenza con il tracciato del primo lotto della Tangenziale di Como e con le rampe dello svincolo di connessione all'autostrada A9, nonché con la relativa fascia di tutela. Si precisa altresì che la destinazione finale dell'area nonché qualsiasi intervento in essa previsto, anche ai fini di recupero, dovranno essere coerenti con le vigenti norme di tutela delle predette infrastrutture stradali, con particolare riferimento alla disciplina inerente le fasce di rispetto.

VIC

In fase di definizione dei progetti di gestione produttiva occorrerà valutare le possibili interferenze con gli elementi di primo livello della RER e individuare adeguate misure di mitigazione del potenziale impatto. L'autorità competente in fase di VIA valuterà la necessità di applicare anche la procedura di valutazione d'incidenza, al fine di considerare e, se del caso, di garantire il mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000 in merito alla adeguata conservazione di habitat e specie protette e, conseguentemente, individuare i necessari interventi di rinaturazione compensativa.

MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio dovrà:

- garantire la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio;
- tenere conto dei principali fattori perturbativi dell'attività estrattiva (produzione, sollevamento e dispersione di polveri, immissione nei corpi idrici di prodotti di scarto/acque di lavaggio, dispersione di inquinanti, emissioni sonore, attività di scavo), al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Relativamente alle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate dovrà essere data adeguata informazione e pubblicizzazione sul sito web della Provincia di Como e sul sito web regionale SIVAS.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione.

NORMATIVA TECNICA

INDICE

TITOLO I: Contenuti, definizioni e ambiti d'applicazione

Art. 1: Contenuti del Piano

Art. 2: Ambito di applicazione e durata

Art. 3: Definizioni

Art. 4: Elementi costitutivi del piano cave

Art. 5: Ambiti territoriali estrattivi (ATE)

Art. 6: Cave di recupero

Art. 7: Cave di riserva per opere pubbliche

Art. 8: Giacimenti sfruttabili

TITOLO II: Norme tecniche comuni

Art. 9: Progetto di gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi

Art. 10: Progetto attuativo e programma economico finanziario

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

- Art. 11: Distanza da opere e manufatti*
- Art. 12: Distanza dai confini di proprietà*
- Art. 13: Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione*
- Art. 14: Recinzione della cava e misure di sicurezza*
- Art. 15: Contesti storici, archeologici e paleontologici*
- Art. 16: Materiale residuale*
- Art. 17: Stoccaggi di materiali di cava*
- Art. 18: Apertura di nuove fronti di cava*
- Art. 19: Fasi di coltivazione*
- Art. 20: Terreno vegetale*
- Art. 21: Drenaggio delle acque*
- Art. 22: Piste di servizio*
- Art. 23: Ciglio di scavo*
- Art. 24: Cave comprese nello stesso ambito*
- Art. 25: Tutela delle acque sotterranee*
- Art. 26: Tutela della permeabilità dell'acquifero*

TITOLO III: Norme particolari per la coltivazione**CAPO I: ghiaia-sabbia e detriti**

- Art. 27: Fronte in corso di coltivazione*
- Art. 28: Fronte al termine della coltivazione*
- Art. 29: Pendenza del fondo cava*
- Art. 30: Profondità massima di scavo nelle cave a secco*
- Art. 31: Scavi sotto falda*

CAPO II: argilla e torbe

- Art. 32: Fronte in corso di coltivazione*
- Art. 33: Fronte al termine della coltivazione*
- Art. 34: Profondità massima di scavo nelle cave a secco*
- Art. 35: Scavi sotto falda*

CAPO III: pietre ornamentali

- Art. 36: Tipologia di attività*
- Art. 37: Fronte in corso di coltivazione*
- Art. 38: Fronte al termine della coltivazione*
- Art. 39: Modalità particolari di coltivazione*
- Art. 40: Verifica di stabilità per la coltivazione in sotterraneo*

CAPO IV : altre rocce

- Art. 41: Fronte in corso di coltivazione*
- Art. 42: Fronte al termine della coltivazione*
- Art. 43: Modalità particolari di coltivazione*
- Art. 44: Verifica di stabilità per la coltivazione in sotterraneo*

TITOLO IV: Recupero ambientale

- Art. 45: Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni*
- Art. 46: Recupero provvisorio e opere di compensazione*
- Art. 47: Opera in Verde*
- Art. 48: Interventi di ripristino nelle aree di riassetto ambientale*
- Art. 49: Riutilizzo delle aree di cava*
- Art. 50: Recupero ad uso naturalistico*
- Art. 51: Recupero ad uso agricolo*
- Art. 52: Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato*
- Art. 53: Recupero ad uso insediativo*
- Art. 54: Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi*
- Art. 55: Recupero delle scarpate più acclivi e riporti al piede*
- Art. 56: Recupero ambientale delle cave di pietra ornamentale*
- Art. 57: Perimetro dei laghi di falda*
- Art. 58: Garanzie finanziarie*

TITOLO V: Norme finali e transitorie

Art. 59: Zonizzazione dell'ATE

Art. 60: Cave di recupero

Art. 61: Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 62: Deroche alla normativa tecnica

TITOLO I**CONTENUTI, DEFINIZIONI E AMBITI D'APPLICAZIONE****Art. 1****Contenuti del Piano**

Il Piano cave della Provincia di Como è stato elaborato in conformità alla "Revisione dei «I criteri e le direttive per la formazione dei Piani provinciali delle cave» di cui al primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 5 della l.r. n. 14/98, in materia di cave" emanati dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. 8/11347 del 10 febbraio 2010, in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e nel rispetto dei contenuti dell'articolo 6 della medesima legge.

In particolare il Piano cave:

- a) individua i giacimenti sfruttabili;
- b) identifica gli ambiti territoriali estrattivi, compresi quelli ubicati nelle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e s.m.i.;
- c) definisce i bacini territoriali di produzione a livello provinciale;
- d) individua le aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;
- e) identifica le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;
- f) stabilisce la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e la loro destinazione finale al termine dell'attività estrattiva;
- g) determina, per ciascun ambito territoriale estrattivo, i tipi e le quantità di sostanze di cava estraibili, in rapporto ad attività estrattiva esistente, consistenza del giacimento, caratteristiche merceologiche, tecnologie di lavorazione, bacini di utenza (provinciali-nazionali);
- h) stabilisce le normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la coltivazione e il recupero ambientale che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche e al tipo di sostanze di cava estraibili.

Art. 2**Ambito di applicazione e durata**

Il Piano cave si applica ai materiali di seconda categoria di cui al R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 disciplinati dalla l.r. 14/98 "Nuove norme per la disciplina di sostanze minerali di cava" e in particolare ai settori merceologici: sabbia e ghiaia; argilla; torbe; pietre ornamentali; rocce a usi industriali; pietrischi, anche derivati come residuo.

L'efficacia del presente Piano decorre dalla data di pubblicazione sul BURL della Delibera di Consiglio regionale di approvazione.

Il Piano ha durata pari a 5 anni.

Art. 3**Definizioni**

Al fine dell'applicazione del presente Piano si intende per:

- a) Cava: unità produttiva caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva, costituita da:
 - a1) Area estrattiva: area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava.
 - a2) Eventuale area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato.
 - a3) Eventuale area per le strutture di servizio: area adibita a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva.
 - a4) Eventuale area di Rispetto: area riportata in progetto, non interessata dalle attività di cui ai punti precedenti.
 - a5) Eventuale area di Riassetto ambientale: area degradata, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale.Le cave sono individuate nell'allegato A e contraddistinte dalla sigla C + numero.
- b) Ambito territoriale estrattivo (ATE): unità territoriale di riferimento per l'attuazione delle esigenze di Piano, in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del Piano cave stesso; è costituito da una o più cave. È costituito da:
 - b1) Area estrattiva: area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava.
 - b2) Area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato.
 - b3) Area per le strutture di servizio: area inclusa nell'ATE, adibita a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva.
 - b4) Area di Rispetto: area circostante le aree definite in precedenza, necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area d'intervento e il territorio adiacente. Può essere dotata di impianti o strutture atte a diminuire la percezione dell'attività estrattiva.
 - b5) Area di Riassetto ambientale: area degradata, inclusa nell'ATE, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale.Gli ATE sono individuati nell'allegato A e contraddistinti dalla sigla ATE + settore (minuscolo) + numero progressivo di identi-

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

ficazione ambito (es. ATEg10).

- c) Cava di recupero: cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva, al solo fine di consentirne il recupero ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale.

Sono individuate nell'allegato B e contraddistinte dalla sigla R + settore + numero progressivo.

- d) Giacimento sfruttabile: porzione del territorio provinciale interessata dalla presenza di una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile; essa deve essere potenzialmente sfruttabile, ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.

Sono individuati nell'allegato D e contraddistinti dalla sigla G.

Art. 4

Elementi costitutivi del Piano Cave

Il Piano Cave è costituito dai seguenti elementi:

- Relazione Tecnica con:

- a) individuazione dei giacimenti sfruttabili;
- b) indicazione dei bacini di utenza;
- c) analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei materiali da estrarre;
- d) definizione dei bacini di produzione;
- e) definizione degli Ambiti Territoriali Estrattivi;
- f) determinazione dell'assetto finale dell'area estrattiva e destinazione finale dell'ambito territoriale estrattivo;
- g) identificazione delle cave cessate;
- h) identificazione delle aree di riserva di materiale inerte per opere pubbliche.

- Normativa Tecnica:

norme di attuazione del Piano Cave Provinciale con i seguenti allegati:

- a) Allegato A - Schede e carte degli Ambiti Territoriali Estrattivi (1:10.000);
- b) Allegato B - Schede e carte delle Cave di recupero (1:10.000);
- c) Allegato D - Schede e carte dei Giacimenti sfruttabili (1:10.000);

- Elementi istruttori:

- a) relazione dei fabbisogni e relative produzioni;
- b) relazione geologico mineraria con i seguenti allegati:
 - carta idrogeologica in scala 1:50.000;
 - carta delle risorse (geomineraria) in scala 1:10.000;
- c) relazione relativa all'uso del suolo e alla vegetazione con il seguente allegato:
 - carta dell'uso del suolo e della vegetazione in scala 1:10.000;
- d) relazione ambientale e vincoli con il seguente allegato:
 - carta dei vincoli in scala 1:10.000;
- e) Studio d'Incidenza e Valutazione d'Incidenza;
- f) elementi istruttori e pareri finali in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di compatibilità idraulico-forestale.

Art. 5

Ambiti territoriali estrattivi (ATE)

Nell'allegato A sono individuati gli ambiti territoriali estrattivi all'interno dei quali possono essere attivate le nuove cave o l'ampliamento di cave già attive, sulla base di progetti presentati ai sensi degli articoli 9 e 10 delle presenti norme, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative a ogni singolo ambito territoriale.

Art. 6

Cave di recupero

Nell'allegato B sono individuate le cave di recupero; il riassetto e la sistemazione ambientale di tali cave possono essere autorizzati sulla base di progetti presentati, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative a ogni singola cava di recupero o unitariamente a più cave di recupero.

Art. 7

Giacimenti sfruttabili

Nell'allegato C sono individuati i giacimenti sfruttabili, così come definiti al precedente articolo 3. I giacimenti costituiscono prescrizioni del piano cave agli effetti dell'articolo 10 della l.r. 14/98; incompatibili prescrizioni da parte del P.G.T. comunale, anche successivi allo scadere dell'efficacia del piano, dovranno essere motivate tenendo conto delle conseguenze sulla risorsa.

TITOLO II

NORME TECNICHE COMUNI

Art. 8

Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi

Il progetto degli ambiti territoriali estrattivi, di cui all'articolo 11 della l.r. 14/98 deve contenere:

1. rilievo planialtimetrico in scala idonea dell'Ambito Territoriale Estrattivo con la rappresentazione di tutti i servizi e infrastrutture di uso pubblico e l'individuazione di capisaldi e di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine;
2. relazione geologica e idrogeologica sui terreni interessati alla coltivazione, anche mediante indagini geognostiche e geofisiche, con determinazione delle sezioni litostatigrafiche e delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche;
3. relazione agronomico-forestale con allegata carta della vegetazione e dell'uso del suolo alla stessa scala del rilievo planialtimetrico, a firma di tecnici diplomati o laureati in discipline affinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;
4. progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto a ordine professionale idoneo completo di:
 - relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici e idrogeologici:
 - consistenza del giacimento coltivabile;
 - profondità della falda freatica e/o della falda artesianica, rilevata con riferimento ai dati di soggiacenza relativi alle informazioni disponibili in un arco temporale decennale, con indicazione del massimo livello piezometrico raggiunto;
 - le fasi temporali dello sfruttamento, le modalità e il metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle caratteristiche e alla potenzialità dei macchinari impiegati;
 - l'individuazione delle aree di collocazione dell'eventuale materiale residuale derivante dalla coltivazione, estratto e non commercializzato, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
 - calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;
 - tavole grafiche riportanti le principali fasi di coltivazione, inclusa quella finale;
5. progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione costituito da:
 - relazione tecnica che specifichi le opere previste, i tempi di realizzazione, i costi previsti, l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe, la destinazione dei terreni coltivati;
 - tavole grafiche riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale;

La documentazione cartografica allegata ai progetti di cui ai punti precedenti deve essere trasmessa su idoneo supporto informatico in formato compatibile con i software adottati dalla Provincia.

Art. 9

Progetto Attuativo e programma economico finanziario

Il progetto attuativo, di cui all'articolo 14 - comma 1- lettera f) della l.r. 14/98, deve contenere:

1. rilievo planialtimetrico in scala (1:500/1:1000/1:2000) dell'area oggetto della richiesta di autorizzazione, nonché delle aree precedentemente cavate e delle zone limitrofe con la rappresentazione di tutti i servizi e infrastrutture di uso pubblico esistenti su dette aree, riferimenti catastali e l'individuazione di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine.
2. progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto a ordine professionale idoneo completo di:
 - relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici e idrogeologici:
 - profondità massima di escavazione;
 - profondità della falda freatica e/o della falda artesianica, rilevata con riferimento ai dati di soggiacenza relativi alle informazioni disponibili in un arco temporale decennale, con indicazione del massimo livello piezometrico raggiunto;
 - volume coltivabile e la produzione media annua prevista;
 - fasi temporali dello sfruttamento, modalità e metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle caratteristiche e alla potenzialità dei macchinari impiegati;
 - l'individuazione delle aree di collocazione dell'eventuale materiale residuale derivante dalla coltivazione, estratto e non commercializzato, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
 - calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;
 - relazione tecnica riguardante l'analisi preliminare dei principali problemi di sicurezza del lavoro connessi all'esecuzione del progetto di coltivazione con l'indicazione delle soluzioni progettuali adottate per ridurre al minimo i pericoli per gli addetti nonché per garantire il rispetto delle norme in materia antinfortunistica e di protezione dell'ambiente di lavoro ai sensi della vigente legislazione;
 - relazione agronomico-forestale con allegata carta della vegetazione e dell'uso del suolo alla stessa scala del rilievo planialtimetrico, a firma di tecnici diplomati o laureati in discipline affinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;
 - tavole grafiche riportanti:
 - fase di sistemazione del cantiere, scopertura del terreno installazione di impianti di servizio e viabilità relativa alla cava;
 - situazione alla fine di ogni fase di coltivazione;
 - situazione dell'area di scavo al termine della coltivazione e sezioni quotate;
 - computo metrico del volume da estrarre con indicazione di:
 - volumi da mandare a discarica;
 - volumi di materiale utile per ogni singola fase;
 - volumi da reimpiantare per le fasi di recupero;
 - volumi del cappellaccio (terreno superficiale) accantonato;
3. progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione costituito da:
 - relazione tecnica che specifichi le opere previste, il programma di manutenzione delle stesse durante e al termine della

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

coltivazione, i tempi di realizzazione, i costi previsti, la morfologia e la destinazione finale dei terreni coltivati. La parte inerente agli aspetti agronomico-forestali dovrà essere redatta da tecnici diplomati o laureati in discipline affinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;

- tavole grafiche in scala uguale a quelle del progetto di coltivazione riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale;
 - computo metrico e stima dei costi delle opere previste suddivisi per ogni singola fase d'intervento;
4. programma degli interventi di mitigazione ambientale con l'indicazione dei criteri e delle modalità operative atte a ridurre l'interferenza dell'attività estrattiva con l'ambiente circostante ;
5. programma economico finanziario, di cui all'articolo 14 - comma 1 - lettera g) , deve contenere :
- le caratteristiche qualitative del materiale con i programmi di certificazione;
 - l'utilizzazione e la destinazione dei prodotti commerciabili;
 - i sistemi di abbattimento, carico e trasporto del materiale, le macchine impiegate, le caratteristiche e la potenzialità degli impianti di trattamento degli inerti con indicazione dello schema strutturale e di flusso dei medesimi;
 - i programmi di investimento relativi a macchine e impianti la cui introduzione deve essere anche finalizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell'ambiente di lavoro.

La documentazione cartografica allegata ai progetti di cui ai punti precedenti deve essere trasmessa su idoneo supporto informatico in formato compatibile con i software adottati dalla Provincia.

Art. 10

Distanze da opere e manufatti

Le distanze minime degli scavi a cielo aperto e in sotterraneo da opere e manufatti, fatte salve disposizioni di legge più restrittive, sono quelle previste dalle vigenti norme di polizia mineraria.

La distanza minima da abitazioni deve essere determinata in relazione alla normativa sull'impatto acustico e delle vibrazioni, tenendo anche conto dell'impatto visivo e della dispersione delle polveri, nonché degli interventi atti a ridurre tali impatti. Tale distanza non deve comunque essere inferiore a quella prevista dalle norme di polizia mineraria.

Per opere e manufatti non previsti dalle suddette norme, i progetti devono comunque prevedere distanze idonee tali da garantirne la completa sicurezza.

Art. 11

Distanza dai confini di proprietà

La distanza minima tra il ciglio di scavo e il perimetro dell'area in disponibilità è stabilita in 10 m; per le cave di pietra ornamentale tale distanza è stabilita in 5 m. Qualora l'altezza complessiva dello scavo sia inferiore a 10 m, la citata distanza minima dovrà essere pari alla profondità, ma comunque non inferiore a 4 m.

La distanza minima da luoghi cinti da muro è stabilita in 20 m e potrà essere ridotta fino a 10 m previo accordo tra i confinanti.

Le distanze di cui sopra si intendono misurate in orizzontale dal ciglio superiore di scavo e sono determinate previa verifica delle condizioni di stabilità delle scarpate.

Art. 12

Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione

L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera che da ognuno di essi si possa vedere il precedente e il successivo. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione. La posizione delle stazioni di misura utilizzate per l'esecuzione del rilievo topografico di base, ovvero i capisaldi di riferimento delle misure, devono essere posizionate sul terreno mediante chiodi topografici inseriti su plinti di cemento o su basi inamovibili.

Almeno due dei suddetti punti fissi dovranno essere inquadrati nel sistema cartografico regionale, appoggiandosi a vertici di triangolazione della rete di raffittimento regionale dei capisaldi IGM.

Art. 13

Recinzione della cava e misure di sicurezza

Il perimetro dell'area interessata dalla coltivazione, ove accessibile, deve essere recintata con rete metallica dell'altezza non inferiore a m 1,80 o con altro mezzo prescritto nel provvedimento di autorizzazione. Segnali ammonitori di pericolo, indicanti la presenza di attività estrattiva, devono essere collocati lungo la recinzione a intervalli non superiori a m 50 e in posizione tale che da ogni cartello sia visibile il cartello precedente e quello successivo.

Gli accessi alla cava devono essere chiusi al di fuori dell'orario di lavoro.

Al fine di evitare, per scarsa visibilità, cadute accidentali dal ciglio di cava deve essere mantenuta libera dalla vegetazione arbustiva una fascia di rispetto di almeno m 3.

Dovranno essere adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente legislazione mineraria e di prevenzione infortuni e di sicurezza del lavoro - fatte salve disposizione di legge più restrittive, riferite a casi particolari - in ordine alla conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto materiali e di segnaletica di sicurezza nei confronti di terzi.

Art. 14

Contesti storici - archeologici e paleontologici

La ditta autorizzata dovrà far pervenire alla Sovrintendenza Archeologica della Lombardia la comunicazione dei lavori di scolturamento di ogni lotto di coltivazione almeno 15 giorni prima dell'inizio degli stessi.

Qualora durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico l'esercente dovrà sospendere i lavori di scavo, comunicando immediatamente il ritrovamento alle Autorità.

Art. 15**Materiale residuale**

Il materiale residuale derivante dalla coltivazione, incluso il "cappellaccio" non considerabile terreno vegetale, di norma deve essere sistemato nell'area di cava e utilizzato ai fini del riassetto ambientale della cava stessa e/o di altre cave, anche se non attive, oppure, purché sia valutata la compatibilità chimico-agronomica, essere valorizzato per usi diversi, qualora non sia necessario ai fini di tali interventi di riassetto ambientale.

Art. 16**Stoccaggi di materiali di cava**

Le aree di stoccaggio dei materiali devono essere definite e delimitate in modo da non compromettere la sicurezza del lavoro e le opere di recupero ambientale, evitando con misure idonee la dispersione di polveri.

È vietato lo scarico diretto con autocarri lungo le scarpate dei cumuli di materiali sciolti.

Art. 17**Apertura di nuove fronti di cava**

Le nuove fronti di cava devono essere aperte tenendo conto dell'impatto sul paesaggio e sull'ambiente. Se necessario si dovranno prevedere idonee opere di mitigazione, secondo procedure fissate dal progetto.

Art. 18**Fasi di coltivazione**

La coltivazione delle cave deve avvenire per fasi, di durata da stabilire nel provvedimento autorizzativo, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

Art. 19**Terreno vegetale**

Durante la coltivazione il terreno vegetale, di norma, deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze e riutilizzato, al termine della coltivazione, secondo le previsioni progettuali, ai fini del riassetto ambientale della cava stessa; qualora in esubero, può essere utilizzato ai fini del riassetto ambientale di altre cave, anche se non attive, purché sia valutata la compatibilità chimico-agronomica.

La rimozione e l'accantonamento del terreno vegetale devono procedere contestualmente alle fasi di coltivazione interessate, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e i danni alle colture e alla vegetazione. Nell'atto di autorizzazione deve essere indicato il luogo di conservazione qualora non sia nell'area di cava.

Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 3 m di altezza con una base con lato minore non superiore a 3 m. Qualora la base abbia dimensioni maggiori di 3 m l'altezza dei cumuli deve essere contenuta entro 1 m. Qualora a causa della morfologia dei luoghi o per altre ragioni tecniche non sia possibile conservare il terreno vegetale con le modalità sopraindicate o non sia possibile separare il terreno vegetale dal cappellaccio allora, previa verifica delle condizioni chimico-fisiche del terreno all'atto della stesura, devono essere apportate le opportune correzioni dando preferenza a composti di origine organica.

Art. 20**Drenaggio delle acque meteoriche**

L'ingresso in cava delle acque meteoriche di dilavamento deve essere evitato attraverso la costruzione di adeguate opere di captazione e deflusso collegate con la rete idrica naturale e/o artificiale esistente.

Se necessario, le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio mantenuta in efficienza.

Qualora la morfologia dei luoghi non consenta di evitare l'ingresso in cava di acque superficiali la rete interna deve essere adeguatamente dimensionata in modo da garantirne il corretto smaltimento.

Art. 21**Piste di servizio**

La larghezza minima e la pendenza massima delle piste di servizio per la circolazione di mezzi cingolati e/o gommati devono essere opportunamente dimensionate e indicate in progetto in funzione delle caratteristiche costruttive e d'impiego dei mezzi di scavo, carico e trasporto impiegati e delle esigenze di sicurezza dei lavori e degli addetti.

Art. 22**Ciglio di scavo**

Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere mantenute in efficienza fino al completamento delle opere di recupero ambientale per eventuali successivi interventi di manutenzione e controllo.

Qualora la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il ciglio superiore di scavo dovrà essere accessibile con idonei mezzi meccanici dalla pedata del gradone più elevato della fronte di cava che dovrà avere una altezza non superiore a 5 m.

Art. 23**Cave comprese nello stesso ambito**

Nel caso di cave comprese nello stesso ambito territoriale estrattivo la Provincia può chiedere progetti di coltivazione e recupero coordinati al fine di conseguire il corretto sfruttamento della risorsa, le migliori condizioni di sicurezza e il recupero ambientale finale coerente con le previsioni del Piano.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

Art. 24**Tutela delle acque sotterranee**

Per ogni ambito territoriale estrattivo o per ogni cava di cui al precedente articolo 3, punti b e c, fatte salve eventuali prescrizioni riportate al successivo Titolo III, la Provincia prescrive, ove necessario, opere e misure per la definizione e il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione di tali opere, la frequenza delle misure freaticmetriche e delle analisi nonché i parametri idrochimici da rilevare sono stabiliti nell'atto di autorizzazione o, quando necessario, anche in corso d'esercizio.

Gli esiti delle analisi e delle misure devono essere trasmessi, a cura della ditta esercente l'attività estrattiva, all'Ufficio Cave della Provincia e al Comune competente per territorio.

Art. 25**Tutela della permeabilità dell'acquifero**

Per limitare gli effetti di riduzione della permeabilità dell'acquifero le acque provenienti dall'impianto di selezione e lavaggio, se non trattate in impianti di riciclaggio, devono essere immesse in differenti vasche idonee alla sedimentazione, alla chiarificazione e allo smaltimento delle acque, indicate nel provvedimento autorizzativo, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela delle acque.

TITOLO III**NORME PARTICOLARI PER LA COLTIVAZIONE****Capo I: ghiaia, sabbia e detriti****Art. 26****Fronte in corso di coltivazione**

L'altezza delle fronti di scavo deve essere commisurata ai mezzi e alle tecniche di scavo adottati e non dovrà superare 10 m.

Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze di sicurezza dei lavori, deve definire le inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso di coltivazione e la larghezza minima della pedata di ogni singolo gradone.

Art. 27**Fronte al termine della coltivazione**

L'altezza massima dei gradoni, la larghezza minima delle relative pedate e l'inclinazione delle scarpate di ogni gradone, ottenuta modellando il materiale in posto, al termine della coltivazione non devono superare i valori limite di seguito indicati:

Altezza massima del gradone:	m 8; (m 5 in depositi sabbiosi);
Pedata minima del gradone:	m 4;
Inclinazione massima dell'alzata:	35 ° rispetto al piano orizzontale.

I parametri geometrici, adottati in sede progettuale, devono essere comunque definiti in funzione della stabilità locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale; in ogni caso l'analisi di stabilità deve essere effettuata secondo gli indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.

Art. 28**Pendenza del fondo cava**

La pendenza del piazzale di fondo cava, di norma, non deve essere inferiore allo 0,2%. Sono consentite pendenze inferiori qualora in fase di progetto si dimostri che la permeabilità del fondo scavo, in relazione all'intensità di pioggia attesa, non crei ristagni d'acqua. Nelle cave a fossa la linea di massima pendenza del fondo cava deve essere disposta parallelamente alla direzione delle linee di flusso della falda.

Art. 29**Profondità massima di scavo nelle cave a secco**

Nelle nuove cave e nell'ampliamento delle cave esistenti di ghiaia e sabbia la profondità massima di escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio.

Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità massima di escavazione deve essere definita in modo da consentire che le quote di recupero finale si raccordino opportunamente con quella di recuperi esistenti.

Art. 30**Scavi sotto falda**

L'attività estrattiva sotto falda deve essere limitata alla falda libera senza creare comunicazione tra la stessa e le falde profonde e deve rispettare, al termine della coltivazione, i seguenti parametri:

- in caso di ampliamento lungo la direzione di flusso della falda la dimensione massima dovrà essere determinata con particolare attenzione alla struttura idrogeologica locale;
- lungo le sponde del lago di cava deve essere mantenuta una fascia pianeggiante di almeno 10 m ; tale fascia, per le cave con fronte in parte a secco, per altezza superiore a 5 m, deve essere realizzata a 2 m sopra il livello massimo decennale di riferimento registrato per la falda libera;
- lungo la scarpata deve essere realizzato un gradone sommerso con pedata minima di almeno 2 m, posta 1 m al di sotto del livello minimo registrato nell'ultimo decennio;
- la scarpata, nel tratto compreso tra la fascia pianeggiante e il gradone sommerso, deve avere un'inclinazione non superiore a 15 gradi (1:4);
- la scarpata sommersa, al di sotto della quota minima di escursione della falda, deve avere un'inclinazione non superiore a 27 gradi (1:2).

Tali parametri geometrici devono essere comunque definiti in sede progettuale in funzione della stabilità e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale.

Capo II: argilla e torbe

Art. 31

Fronte in corso di coltivazione

L'altezza delle fronti di scavo deve essere commisurata ai mezzi e alle tecniche di scavo adottati e non dovrà superare m 8.

Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze di sicurezza dei lavori, deve definire le inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso di coltivazione e la larghezza minima della pedata di ogni singolo gradone.

Art. 32

Fronte al termine della coltivazione

L'altezza massima dei gradoni, la larghezza minima delle relative pedate e l'inclinazione delle scarpate di ogni gradone, ottenuta modellando il materiale in posto, al termine della coltivazione, non devono superare i valori limite di seguito indicati:

altezza massima del gradone:	m 8;
pedata minima del gradone:	m 4;
inclinazione massima dell'alzata:	25 ° rispetto al piano orizzontale.

I parametri geometrici, adottati in sede progettuale, devono essere comunque definiti in funzione della stabilità locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale; in ogni caso l'analisi di stabilità deve essere effettuata secondo gli indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.

Potranno essere tollerate pendenze superiori solo qualora vengano previste adeguate opere di consolidamento, progettate secondo i criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 33

Profondità massima di scavo nelle cave a secco

Nelle nuove cave la profondità massima di escavazione deve mantenersi almeno a m 1 al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio.

Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità massima di escavazione deve essere definita in modo da consentire che le quote di recupero finale si raccordino opportunamente con quella di recuperi esistenti.

Art. 34

Scavi sotto falda

L'attività estrattiva sotto falda deve essere limitata alla falda libera, senza creare comunicazione tra la stessa e le falde profonde, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- in caso di ampliamento lungo la direzione di flusso della falda, la dimensione massima dello scavo dovrà essere determinata con particolare attenzione alla struttura idrogeologica locale;
- deve essere realizzato un gradone sommerso, con pedata minima di almeno 2 m, posto a 0,5 m al di sotto del minimo livello freatico registrato.
- i parametri geometrici in falda devono essere comunque definiti in sede progettuale, in funzione della stabilità e delle esigenze tecniche del recupero ambientale, progettato in funzione della destinazione finale.

Capo III: pietre ornamentali

Art. 35

Tipologia di attività

Si definiscono i seguenti tipi di attività estrattive di pietre ornamentali:

- a) cave di marmo, calcare da taglio, graniti o altro materiale a conformazione compatta non stratificata;
- b) cave di materiale lapideo con significativa presenza nel giacimento di stratificazioni o famiglie di discontinuità, rocce metamorfiche scistose o a struttura gneissica.

Art. 36

Fronte in corso di coltivazione

Nelle cave di pietra ornamentale, i parametri geometrici di coltivazione dovranno essere commisurati ai mezzi e alle tecniche di scavo adottate e saranno determinati in funzione delle esigenze di sicurezza dei lavori.

Art. 37

Fronte al termine della coltivazione

Per le cave di cui alla lettera a) del precedente articolo 35, l'altezza massima ammissibile del singolo gradone non dovrà essere superiore a metri 30. Per particolari ambiti estrattivi potranno essere previste altezze massime dei gradoni ridotte, in funzione delle caratteristiche geomeccaniche medie del materiale oggetto di sfruttamento.

L'altezza massima dei gradoni delle cave di cui alla lettera b) del precedente articolo 35 non potrà essere superiore a metri 20, con eccezione delle cave di ardesia, per le quali, in funzione di particolari favorevoli condizioni strutturali, il singolo gradone non dovrà superare metri 30 di altezza.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

L'effettiva altezza del gradone, entro i limiti indicati nei precedenti commi, sarà definita dal progetto, in funzione delle verifiche di stabilità condotte e delle modalità di recupero ambientale adottate.

Qualora per la coltivazione del giacimento utile nelle cave di pietra ornamentale occorra asportare il cappellaccio o lo strato superficiale, i gradoni risultanti non dovranno superare le altezze previste per le attività di cui ai capi I, II e IV del presente Titolo, in funzione della tipologia di materiale costituente il cappellaccio o lo strato superficiale stesso. In ogni caso la conformazione di tali gradoni dovrà essere giustificata in sede di verifica di stabilità.

L'inclinazione del gradone per le cave di cui alla lettera a) del precedente articolo 36 sarà definita in funzione delle verifiche di stabilità e delle modalità di recupero ambientale adottate. Nel caso di taglio al monte con filo, catena o mediante splitting con esplosivo, è ammissibile l'inclinazione fino a 90°.

L'inclinazione del gradone per le cave di cui alla lettera b) del precedente articolo 36, nel caso di stratificazione a franapoggio, dovrà coincidere, effettuate le opportune verifiche di stabilità, con l'andamento degli strati. Si potrà derogare alla norma precedente nel caso di inclinazione degli strati inferiore a 35° e in assenza di giunti di stratificazione o di discontinuità con riempimento in materiale fine.

La pedata dei singoli gradoni per le cave di cui all'articolo 35 dovrà essere tale da assicurare la stabilità globale della fronte di scavo, il corretto recupero ambientale e la sicurezza dei lavoratori.

Art. 38

Modalità particolari di coltivazione

In fase di coltivazione dovranno essere privilegiate le metodologie di abbattimento che massimizzino la quantità e la qualità dei blocchi prodotti. Potrà essere prevista una fase di sperimentazione per l'utilizzo di tecnologie innovative di taglio.

Art. 39

Verifica di stabilità per la coltivazione in sotterraneo

La verifica di stabilità per le attività estrattive in sotterraneo dovrà essere effettuata con le metodologie della meccanica delle rocce, eventualmente utilizzando una modellazione a elementi finiti o definiti, a tutela della sicurezza dei lavoratori e per impedire fenomeni di crollo o subsidenza a giorno a seguito della conduzione degli scavi in sotterraneo.

La fase di progettazione dei vuoti dovrà essere preceduta dalla necessaria acquisizione dei dati geomeccanici della formazione rocciosa, con indagini in situ e di laboratorio.

Capo IV: altre rocce

Art. 40

Fronte in corso di coltivazione

Nelle cave di roccia le inclinazioni delle fronti di scavo in corso di coltivazione nonché la larghezza minima della pedata di ogni singolo gradone devono essere commisurate ai mezzi e alle tecniche di scavo adottati e saranno progettate e realizzate in funzione delle esigenze di sicurezza dei lavori.

L'altezza delle fronti di scavo in corso di coltivazione non deve superare i valori limite indicati nelle schede che identificano ogni singolo ambito territoriale estrattivo e ogni singola area di recupero.

Art. 41

Fronte al termine della coltivazione

L'altezza e/o la profondità massima di escavazione, l'altezza massima di ciascun gradone, la larghezza minima della relativa pedata e l'inclinazione delle scarpate, ottenuta modellando il materiale in posto, al termine della coltivazione, non devono superare i valori limite indicati nelle schede che identificano ogni singolo ambito territoriale estrattivo e ogni singola area di recupero; non devono comunque essere superati i seguenti parametri:

altezza massima del gradone: m 20;

pedata minima del gradone: pari a 2/5 dell'altezza del gradone.

Per particolari tipi di materiali di cava, potranno essere previsti parametri geometrici più restrittivi in funzione delle caratteristiche geomeccaniche medie degli stessi e indicati nelle relative singole schede.

I parametri geometrici, adottati in sede progettuale, devono essere comunque definiti, tenendo conto dei limiti massimi sopra indicati, in funzione della stabilità locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale; in ogni caso l'analisi di stabilità deve essere effettuata secondo gli indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.

Art. 42

Modalità particolari di coltivazione

La coltivazione delle cave deve avvenire per lotti dall'alto verso il basso, per fette o gradoni discendenti, partendo dal limite superiore dell'area autorizzata, in maniera da assicurare un progressivo recupero della fronte di cava.

Art. 43

Verifica di stabilità per la coltivazione in sotterraneo

Per le cave del presente capo si applica quanto disposto nel precedente articolo 39 (Verifica di stabilità per la coltivazione in sotterraneo).

TITOLO IV
RECUPERO AMBIENTALE

Art. 44

Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni

Le opere di recupero ambientale devono essere progettate ed eseguite per "fasi di recupero" contestualmente ai lavori di coltivazione. Il progetto deve tendere alla minimizzazione delle aree denudate o comunque degradate, anche da attività pregressa, prevedendo che le zone esaurite vengano recuperate all'utilizzazione finale prevista e pianificando i tempi di recupero.

La rimodellazione dei versanti deve tendere a morfologie congruenti con le destinazioni d'uso previste e con l'ambiente circostante.

I progetti di recupero devono tener conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi del suolo, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti.

Ogni anno, il titolare dell'autorizzazione comunica al/ai Comune/i competente/i per territorio le opere di recupero eseguite.

Qualora il progetto preveda l'impiego di specie arboree e vegetali, devono essere utilizzate esclusivamente essenze vegetali autoctone e di provenienza certificata, sia erbacee, sia arbustive e arboree, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Flora Autoctona, dall'ERSAF e dal documento di RER contenuto del PTR vigente. In alcuni casi specifici si può prevedere anche l'inserimento di specie animali, laddove il progetto di recupero lo consente, soprattutto negli ambienti acquatici o umidi, sempre però autoctone e di provenienza certificata.

Art. 45

Recupero provvisorio e opere di compensazione

Le fronti abbandonate transitoriamente dalle coltivazioni sono comunque soggette a recupero morfologico.

Le fronti di cava s'intendono abbandonate transitoriamente dalla coltivazione mineraria qualora le indicazioni di Piano prevedano l'avanzamento dell'attività estrattiva nelle aree contigue.

Qualora all'interno di un ambito estrattivo siano presenti zone abbandonate transitoriamente dalla coltivazione, la ditta esercente è tenuta a effettuare opere di compensazione nell'area di rispetto.

Qualora, entro l'anno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione, la ditta esercente l'attività di cava non abbia inoltrato istanza di ampliamento, il recupero delle fronti "provvisorie" deve essere reso definitivo.

Art. 46

Opere in verde

Le specie erbacee, arbustive e arboree da impiegare devono essere individuate nel progetto di recupero ambientale.

L'elenco dettagliato delle specie previste deve essere riportato a margine della cartografia corrispondente.

Nel caso in cui la copertura vegetale non sia omogenea, in termini di disposizione e di composizione, i limiti delle consociazioni previste devono essere rappresentati in cartografia.

Ove necessario, si devono progettare opere di ingegneria naturalistica atte a garantire la migliore riuscita degli interventi di recupero.

Il progetto dovrà prevedere anche la fase temporale nella quale dovrà essere garantita la buona riuscita dei lavori di recupero ambientale mediante interventi di prima manutenzione o tendenti ad eliminare eventuali problemi sorti nei primi tempi successivi alla realizzazione delle opere di recupero.

Art. 47

Interventi di ripristino nelle aree di riassetto ambientale

Nelle aree di riassetto ambientale incluse negli ATE dovranno essere previsti lavori di consolidamento e/o ripristino dell'area degradata, contestuali all'attività di coltivazione del giacimento e prioritari rispetto agli interventi di recupero dell'area estrattiva.

Art. 48

Riutilizzo delle aree di cava

In ciascun Ambito Territoriale Estrattivo o cava di recupero possono coesistere, in conformità con le destinazioni finali previste, zone con differenti modalità di riassetto del suolo.

Le indicazioni contenute nei successivi articoli 49, 50, 51 e 52, che individuano i quattro principali tipi di recupero, si riferiscono ad aree omogenee specificate nelle schede che identificano ogni singolo ambito estrattivo e ogni singola cava di recupero.

Le opere di recupero devono essere finalizzate alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle aree di cava e possono anche interessare aree limitrofe a quelle definite dal perimetro della cava.

Art. 49

Recupero ad uso naturalistico

La rinaturalizzazione deve condurre alla creazione di fitocenosi in grado di evolvere, con ridotto intervento nel tempo, verso un ecosistema in equilibrio con l'ambiente.

La rinaturalizzazione va finalizzata all'inserimento dell'ambito estrattivo nel paesaggio, favorendo soluzioni progettuali mirate al contenimento degli effetti morfologici indotti dall'escavazione e migliorative rispetto alle condizioni limite indicate dai precedenti articoli 27 (Fronte al termine della coltivazione), 32 (Fronte al termine della coltivazione), 37 (Fronte al termine della coltivazione) e 41 (Fronte al termine della coltivazione).

La sistemazione morfologica al termine delle opere di rinaturalizzazione deve garantire comunque la stabilità delle scarpate e il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto anche mediante opere di regimazione idraulica e idonei interventi di ingegneria naturalistica.

I parametri geometrici e le soluzioni progettuali adottate, in funzione della stabilità del pendio e della vegetazione, devono garantire il successo dell'intervento di rinaturalizzazione previsto.

Per tutti gli interventi le specie arboree, arbustive ed erbacee da utilizzarsi devono essere individuate tra le specie autoctone. La collo-

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

cazione di alberi e arbusti e la loro consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie.

Sia la disposizione e la forma degli appezzamenti imboschiti che la distribuzione delle piante al loro interno devono essere irregolari al fine di evitare una innaturale monotonia; le distanze di impianto devono essere tali da permettere la riunione in collettivo delle singole piante in tempi relativamente contenuti.

Il regolare deflusso delle acque superficiali va garantito in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 (Drenaggio delle acque) delle presenti norme.

Art. 50

Recupero ad uso agricolo

Il recupero ambientale a uso agricolo, arboricoltura compresa, è volto alla formazione di un ecosistema il cui equilibrio deve essere garantito mediante le attività colturali. I parametri geometrici e le soluzioni tecniche adottate devono essere definiti nel progetto di recupero in funzione delle colture previste, dei mezzi impiegati e delle successive lavorazioni del terreno al fine di garantire le condizioni di stabilità del pendio e il controllo dei processi erosivi.

Anche nel recupero ad uso agricolo dovrà essere prevista la creazione di elementi di incremento del valore paesaggistico e faunistico quali filari, siepi e siepi arborate.

Art. 51

Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato

Il recupero ambientale ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato è volto alla realizzazione di aree destinate ad accogliere servizi e attrezzature a funzione ricreativa.

I parametri geometrici e le soluzioni tecniche adottate verranno definiti nel progetto di recupero in funzione dei servizi e delle attrezzature previste.

La morfologia deve essere compatibile con le possibilità di accesso nonché con l'allacciabilità alle infrastrutture tecniche e civili.

La sistemazione definitiva deve, in ogni caso, garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area di intervento e deve essere definita dai relativi progetti attuativi.

La superficie impermeabilizzata non deve superare il 15% dell'area destinata ad uso ricreativo.

Art. 52

Recupero ad uso insediativo

Le eventuali destinazioni ad uso insediativo quali servizi, attività industriali e produttive in generale e abitazioni sono soggette alle vigenti normative urbanistiche.

La sistemazione definitiva deve in ogni caso garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area residua e deve essere definita dal relativo progetto di attuazione richiamato al precedente articolo 9 (Progetto Attuativo e programma economico finanziario).

Art. 53

Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi

Sulle pedate dei gradoni, sul fondo cava e in genere su tutte le aree a pendenza non superiore a 35 gradi, scarpate comprese, deve essere steso uno strato di terreno idoneo a permettere la vitalità a lungo termine delle specie vegetali che il progetto prevede di mettere a dimora.

Qualora il terreno non fosse idoneo si devono apportare le opportune correzioni dando la preferenza a prodotti di origine organica.

La superficie delle scarpate, prima della stesura del terreno, deve essere sufficientemente rugosa per favorire la tenuta del terreno riportato.

La superficie dei piazzali, prima della stesura del terreno, deve essere "rippata" al fine di togliere gli effetti della compattazione.

Nelle zone in cui siano previsti impianti arborei lo spessore del terreno non deve essere comunque inferiore a m 0,50 sui piazzali e sulle pedate dei gradoni e a m 0,30 sulle scarpate.

Nelle zone in cui siano previsti inerbimenti o cespugliamenti, tale spessore del terreno non deve essere comunque inferiore a m 0,2. Lo spessore del terreno si considera misurato ad assestamento avvenuto.

Nel recupero ad uso naturalistico, almeno l'80% delle superfici deve essere interessata da impianti realizzati con specie arboree e arbustive.

Le zone non interessate dagli impianti arborei e arbustivi devono essere inerbite utilizzando miscugli di sementi composti da specie rustiche colonizzatrici adatti alle condizioni stazionali con equilibrata distribuzione tra graminacee e leguminose e altre specie complementari.

Il progetto deve prevedere il programma delle cure colturali degli impianti e degli altri interventi di manutenzione delle opere eseguite ivi compresa l'irrigazione ove necessaria.

Le opere di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica e di rinverdimento, relativamente ai tipi di recupero di cui ai precedenti articoli 49 (Recupero ad uso naturalistico) e 51 (Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato), devono essere realizzate sulla base di un progetto redatto da un tecnico diplomato o laureato in discipline affinenti.

Art. 54

Recupero delle scarpate più acclivi e riporti al piede

Sulle scarpate delle cave di cui al titolo III - capo IV, con inclinazione superiore a 35° si devono eseguire interventi di idrosemina di specie erbacee e arbustive e/o altri interventi di ingegneria naturalistica al fine di favorire l'insediamento della vegetazione nelle fratture della roccia e negli anfratti. Sono fatte salve diverse previsioni contenute nel progetto di recupero.

Qualora sia necessario l'impiego di materiali atti a consolidare la superficie del terreno si deve dare preferenza a materiali biodegradabili.

Ove possibile le scarpate più acclivi devono essere rimodellate mediante riporto di materiale sterile in pezzame in modo da formare cumuli addossati alle alzate dei gradoni con profilo avente inclinazione non superiore a 35°.

I cumuli devono essere ricoperti con uno strato di terreno idoneo ad accogliere impianti arborei e arbustivi e a permetterne la vitalità. Questo deve essere preferibilmente scaricato dall'alto e con anticipo rispetto alle operazioni d'impianto al fine di consentirne l'assettamento.

I cumuli potranno interessare anche solo parzialmente i gradoni. In questo caso si devono adottare disposizioni a intervalli irregolari e sfalsature sulla verticale.

La scelta delle specie da utilizzare per gli impianti e le semine dovrà tenere conto delle condizioni stagionali più difficili e vertere su specie dotate di maggior rusticità.

Gli impianti arborei e arbustivi devono interessare almeno l'80% delle superfici dei cumuli.

Art. 55

Recupero ambientale delle cave di pietra ornamentale

Nel caso delle cave di cui al precedente Titolo III - Capo III, fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'articolo 14 della l.r. 14/98, le Province adottano norme specifiche.

Art. 56

Perimetro dei laghi di falda

Le sponde dei laghi di cava devono essere modellate in modo compatibile con la destinazione d'uso.

Almeno 1/3 del perimetro del bacino deve essere recuperato mediante l'impianto di specie igrofile arboree e arbustive.

Art. 57

Garanzie finanziarie

La determinazione delle garanzie patrimoniali di cui all'articolo 16 della l.r. 14/98, per la parte relativa al costo delle opere di sistemazione morfologica e di recupero ambientale definitivo previste dal progetto autorizzato, dovrà avvenire sulla base dei listini prezzi adottati dalla Provincia interessata.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 58

Zonizzazione dell'ATE

Il limite dell'area estrattiva di ogni ATE è da considerarsi vincolante; si possono consentire modifiche a tale limite solo nelle zone di raccordo con le pregresse attività estrattive.

I limiti delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio e delle aree di rispetto, qualora non vincolate, sono da considerarsi indicativi; la delimitazione esatta di queste aree sarà definita nel progetto dell'ATE.

Art. 59

Cave di Recupero

Nelle schede di riferimento di cui all'Allegato B, per ogni singola cava di recupero, viene indicato se il limite areale e il volume commerciabile siano da ritenersi indicativi o vincolanti.

Il progetto di recupero dovrà definire l'area d'intervento e indicare i volumi di materiale da commercializzare. Tali volumi dovranno attenersi ai valori riportati nelle schede, qualora siano stati indicati come vincolanti. Negli altri casi, i volumi commerciabili non dovranno comunque superare la soglia massima del 25% oltre i valori indicativi riportati nelle schede di riferimento.

Per il settore delle cave di monte, che possono presentare problemi geotecnici complessi, la definizione delle aree e dei volumi è demandata alle verifiche di progetto, in conformità con le indicazioni e le note contenute nelle relative schede.

Art. 60

Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni

Anche in funzione della determinazione delle garanzie di cui all'articolo 16 della l.r. 14/98, l'autorizzazione all'ampliamento di cava è rilasciata previa verifica da parte della Provincia sullo stato di avanzamento delle opere di recupero ambientale indicate nel provvedimento autorizzativo, tenendo conto delle fronti d'avanzamento, delle aree il cui recupero è previsto in tempi successivi alla data di presentazione della domanda di ampliamento e dei piazzali interessati dalla prosecuzione dell'attività estrattiva, in conformità alle indicazioni del vigente Piano Cave, nonché delle situazioni di mancato recupero non imputabili a negligenza dell'operatore nel rispetto della normativa vigente.

Art. 61

Deroghe alla normativa tecnica

Le prescrizioni attuative del piano sono vincolanti. Limitate deroghe alla sola Normativa Tecnica di Piano, che non comportino aumenti di volume autorizzabile, possono essere concesse dalla Provincia su motivata richiesta di operatori o Enti Locali, sentita la Consulta Provinciale Cave, limitatamente ai seguenti articoli:

- | | | | |
|--------------|----------|---------|---|
| - Titolo II | | art. 15 | "Materiale residuale" |
| - Titolo III | Capo I | art. 26 | "Fronte in corso di coltivazione" |
| - Titolo III | Capo I | art. 27 | "Fronte al termine della coltivazione"; |
| - Titolo III | Capo II | art. 31 | "Fronte in corso di coltivazione"; |
| - Titolo III | Capo III | art. 37 | "Fronte al termine della coltivazione"; |
| - Titolo III | Capo IV | art. 41 | "Fronte al termine della coltivazione". |

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

SCHEDE E PLANIMETRIE RELATIVE AGLI AMBITI ESTRATTIVI

Nel presente allegato sono riportate le schede e planimetrie aggiornate da parte del Piano Cave; tali planimetrie sostituiscono quelle corrispondenti, allegate alla d.c.r. 25 febbraio 2003, n. VII/728, pubblicata sul BURL - 1° Supplemento Straordinario al n. 16 del 15 aprile 2003.

SCHEDE E PLANIMETRIE

LEGENDA



AREA ESTRATTIVA



AREA IMPIANTI



AREE IN RECUPERO

AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO: ATEg1

CAVA INTERESSATA: Località Montina
COMUNI INTERESSATI: CUCCIAGO - VERTEMATE CON MINOPRIO
FOGLIO CTR 1:10.000: B5a2 - B5b2

CARATTERISTICHE DELL'AREA ESTRATTIVA

SUPERFICIE DELL'AMBITO: ha 31,32
PIANO DI CAMPAGNA: m s.l.m. 306
FALDA (H. max): m s.l.m. 211,2
SPESSORE UTILE SOPRA FALDA DEL GIACIMENTO: m 90

VINCOLI PRESENTI NELL'AREA

- ⌚ **D.Lgs (pozzi):** Esistenza fascia di rispetto pozzi, cava non in connessione con la falda;
- ⌚ **R.D.L. (idrogeologico)** 3267/23
- ⌚ **D.Lgs. (ambientale)** 42/2004
- ⌚ **L.R. (parchi)** ---

PREVISIONE DI PIANO

RISERVE RESIDUE (AL 30/06/2009): m³ 2.800.000
QUOTA MINIMA DI SCAVO: m s.l.m. 230
PROFONDITA' MEDIA DI ESCAVAZIONE: m 76

DESTINAZIONE FINALE PROGRAMMATA: Uso agricolo e/o forestale.


RECUPERO SCARPATE: Modellazione morfologica con scarpate inclinate a 30° o meno e rimboschimento. Il progetto di riempimento dovrà tendere alla ricostruzione delle morfologie originarie nel rispetto dei criteri di stabilità e sicurezza e dovrà essere oggetto di preventivo accordo con il Comune di Cucciago.

RECUPERO FONDO CAVA: Sistemazione a prato con macchie alberate e cespugli.

NOTA: Determinazione della distanza minima, pari a m 20, tra argine del torrente Seveso e il perimetro dell'area di cava. Obbligo d'approvazione preventiva di piano d'ambito ex art. 11 L.R. 14/98 per l'ampliamento dell'attività in essere. L'inizio della nuova attività estrattiva sul fronte Est è subordinata alla completa cessazione dell'attività estrattiva sul fronte Nord ed all'attivazione del relativo recupero ambientale.

Prescrizioni:

Evitare attività di escavazione al di sopra della quota pari a 330-340 m s.l.m. Il recupero deve essere di tipo forestale e le modalità attuative coerenti con gli strumenti di pianificazione e gestione dell'autorità forestale competente.



AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO: ATEg2**CAVA INTERESSATA:** Località Fontanino**COMUNI INTERESSATI:** VILLA GUARDIA**FOGLIO CTR 1:10.000:** B5a1**CARATTERISTICHE DELL'AREA ESTRATTIVA****SUPERFICIE DELL'AMBITO:** ha 31,30**PIANO DI CAMPAGNA:** m s.l.m. 305**FALDA (H. max):** m s.l.m. 285,55**SPESSORE UTILE SOPRA FALDA DEL GIACIMENTO:** m 14,50**VINCOLI PRESENTI NELL'AREA**

⚡ *D.Lgs (pozzi). Esistenza fascia di rispetto pozzi, cava non in connessione con la falda;*

⚡ *R.D.L. (idrogeologico) ---*



⚡ *D.Lgs. (ambientale) 42/2004*

⚡ *L.R. (parchi) ---*


PREVISIONE DI PIANO**RISERVE RESIDUE (AL 30/06/2009):** m³ 300.000**QUOTA MINIMA DI SCAVO:** m s.l.m. 292**PROFONDITA' MEDIA DI ESCAVAZIONE:** m 13**DESTINAZIONE FINALE PROGRAMMATA:** Agricolo - boschivo.**RECUPERO SCARPATE:** Ripristino morfologico a piano campagna.**RECUPERO FONDO CAVA:** Ripristino morfologico a piano campagna con inerbimento e possibili macchie boscate, possibilità di specchi lacustri.**NOTA:** L'attività estrattiva dovrà essere condotta in raccordo con le tempistiche e le fasi di attuazione della realizzazione dei sistemi viabilistici in progetto riconducibili a tali aree, onde evitare interferenze con le opere stesse.**Prescrizioni:**

Il volume estraibile è diminuito in 100.000 mc; Garantire un recupero agro-forestale finalizzato alla riqualificazione ambientale dell'ambito e alla ricostruzione e ricucitura della rete ecologica. Relativamente all'interferenza con la previsione infrastrutturale, dovrà essere salvaguardata la fascia di rispetto.



AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO: ATEg13**CAVA INTERESSATA:** Località Baraggiola;**COMUNI INTERESSATI:** BULGAROGRASSO**FOGLIO CTR 1:10.000:** B5a1**CARATTERISTICHE DELL'AREA ESTRATTIVA****SUPERFICIE DELL'AMBITO:** ha 8,91**PIANO DI CAMPAGNA:** m s.l.m. 317**FALDA (H. max):** m s.l.m. 294**SPESSORE UTILE SOPRA FALDA DEL GIACIMENTO:** m 18**VINCOLI PRESENTI NELL'AREA** **D.Lgs (pozzi).** 152/99 **R.D.L. (idrogeologico)** --- **D.Lgs. (ambientale)** 42/2004 **L.R. (parchi)** ---**PREVISIONE DI PIANO****RISERVE STIMATE (AL 30/06/2009):** m³ 1.350.000**QUOTA MINIMA DI SCAVO:** m s.l.m. 299**PROFONDITA' MEDIA DI ESCAVAZIONE:** m 16**DESTINAZIONE FINALE PROGRAMMATA:** Zona agricola.**RECUPERO SCARPATE:** Ripristino della morfologia preesistente.**RECUPERO FONDO CAVA:** Ripristino della morfologia preesistente.

NOTA: Prevedere la messa a dimora di essenze arboree mature secondo sesti di impianto non rigidi lungo il perimetro Nord-Ovest dell' Ate, atte a schermare l'abitato di Bulgarograsso dalla cava; valutare in sede operativa la reale necessità di installare nuovi impianti di lavorazione, in quanto ne esistono già di attivi nei pressi della cava.



D.c.r. 28 ottobre 2014 - n. X/503**Nomina di un componente supplente nel collegio sindacale dell'ALER di Milano, in sostituzione di rinunciatario**

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che prevede, all'articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2013, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»), con la quale è stato delineato un nuovo assetto della gestione dell'edilizia residenziale pubblica lombarda;

Visto l'articolo 20 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di edilizia residenziale pubblica), modificato da ultimo dall'articolo 32 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 9 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale), concernente la composizione del collegio dei sindaci delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER);

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), con particolare riferimento all'articolo 12;

Considerato che il Consiglio regionale con propria deliberazione 4 febbraio 2014, n. 300, ha provveduto a nominare i tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nel Collegio sindacale di ALER Milano;

Considerato che il Consiglio regionale con propria deliberazione 30 luglio 2014, n. 457, ha provveduto a nominare i due componenti supplenti nel Collegio sindacale di ALER Milano;

Rilevato che uno dei soggetti nominati quali componenti supplenti non ha accettato l'incarico;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul BURL n. 50 - S.O. del 10 dicembre 2013;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati e, in particolare, l'iscrizione nel registro dei revisori legali;

Previo votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 68
Non partecipano alla votazione:	n. 10
Consiglieri votanti:	n. 58
Schede bianche:	n. 15
Schede nulle:	n. 5

e nella quale hanno ottenuto voti, per la carica di componente supplente del Collegio sindacale di ALER Milano, la signora:

- Luigina Bolognini, n. 38 voti;

DELIBERA

1. di nominare quale componente supplente nel Collegio sindacale di ALER Milano la signora:

- Luigina Bolognini, nata il 31 gennaio 1948;

2. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto interessato, all'ALER Milano ed al Presidente della Giunta regionale.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni-Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

D.c.r. 4 novembre 2014 - n. X/505**Mozione concernente il taglio di cento milioni di euro al fondo per le non autosufficienze**

Presidenza del Vice Presidente Valmaggì

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 316 presentata in data 28 ottobre 2014;

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 316 concernente il taglio di cento milioni di euro al fondo per le non autosufficienze, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (FNA) per il 2014 è stato finanziato con 275 milioni di euro ai quali si sono aggiunti ulteriori 75 milioni destinati esclusivamente in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime;
- Regione Lombardia, con i provvedimenti di riparto del fondo nazionale per le non autosufficienze, e in particolare con la deliberazione della Giunta regionale 27 settembre 2013, n. 740, ha approvato il programma operativo regionale in materia di gravi e gravissime disabilità destinando risorse finalizzate a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone in condizione di dipendenza vitale e che necessitano di assistenza continua nelle 24 ore;
- nell'ambito del citato provvedimento, è stato stabilito di destinare il 35 per cento del FNA, implementato di 3.500.000 euro, di provenienza dal fondo sanitario regionale per garantire la realizzazione degli interventi a favore delle persone affette da malattie del motoneurone, ivi compresa la sclerosi laterale amiotrofica, o in stato vegetativo, stimate in 670;

preso atto che

nella Legge di stabilità 2015, lo stanziamento del fondo nazionale per le non autosufficienze, ivi incluso quello per la vita indipendente nonché quello a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è stato ridotto da 350 a 250 milioni;

dato atto che

- tale riduzione lascia senza aiuto e sostegno migliaia di malati e famiglie, già provati dalle difficoltà, anche economiche, determinate dalle malattie, con pesanti ricadute sociali andando a incidere pesantemente sulla qualità della vita dei disabili;
- per effetto del taglio dei fondi i malati gravi, non autosufficienti, non avrebbero più il sostegno per l'assistenza e cura domiciliare e in molti casi sarebbero costretti a rivolgersi alla rete ospedaliera e assistenziale con un conseguente aumento dei costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN);

considerato che

il fondo per le non autosufficienze è fondamentale per garantire un sostegno per l'assistenza domiciliare a migliaia di malati gravi e non autosufficienti, tra cui le 6000 persone che in Italia sono affette da SLA, che per far fronte ai bisogni complessi derivanti dalle loro gravi condizioni psico-fisiche sono bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l'integrità psico-fisica;

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi tempestivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni contro il taglio del fondo per le non autosufficienze e per l'integrazione dello stanziamento previsto".

Il vice presidente: Sara Valmaggì

Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

D.c.r. 4 novembre 2014 - n. X/506

Mozione concernente le nuove assunzioni e blocco dell'esternalizzazione delle attività primarie nella sanità pubblica

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 281 presentata in data 30 luglio 2014;

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 281 concernente le nuove assunzioni e blocco dell'esternalizzazione delle attività primarie nella sanità pubblica, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

in Lombardia non deve esistere il pregiudizio tra pubblico e privato. Non ci deve essere solo competizione, ma un'attiva collaborazione, secondo il principio di libera scelta;

visto che

- il servizio sanitario lombardo serve una popolazione di 10 milioni di persone, all'incirca un quinto della popolazione italiana;
- le risorse gestite sono pari a quasi 18 miliardi di euro all'anno;
- in Lombardia ci sono 200 strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate, per 1,7 milioni di ricoveri, di cui il 10 per cento sono pazienti provenienti da altre regioni;
- nelle strutture pubbliche esercitano la loro professione più di 100.000 persone;

visto, altresì, che

- le prestazioni ambulatoriali sono aumentate da circa 150 milioni nel 2009 a 170 milioni nel 2013;
- dal 1997 (l.r. 31/97 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali») il numero di persone ricoverate si è ridotto del 26 per cento (da 1.294.000 a 958.000);
- i dati epidemiologici indicano un continuo e progressivo assorbimento della maggior parte del costo della sanità da parte dei pazienti con patologie croniche. I dati relativi all'anno 2012 indicano che in Lombardia questi assistiti rappresentano circa il 30 per cento dei pazienti, per una spesa complessiva superiore al 70 per cento del totale;

tenuo presente che

solo a Milano ogni anno si presentano al pronto soccorso più di 600.000 persone, di cui circa 120.000 (pari al 20 per cento del totale) in codice bianco;

considerato che

per quanto riguarda le Alte Specialità, in Lombardia ci sono 20 ospedali con reparti di cardiocirurgia, 15 ospedali con chirurgia toracica, 37 ospedali con chirurgia vascolare;

calcolato che

- dalla riorganizzazione delle alte specialità delle aziende sanitarie si recupereranno cospicue risorse;
- con la realizzazione della centrale unica regionale appalti, al posto delle 49 stazioni attuali, si otterranno subito importanti risparmi nell'ordine di alcune centinaia di milioni di euro da investire nel personale, nelle strumentazioni e nella riduzione del ticket sanitario;

visto, inoltre, che

- attualmente gli ospedali pubblici delegano all'esterno alcune attività primarie della sanità, tra cui infermieristica, emodinamica e odontoiatria;
- la stessa modalità in futuro potrebbe essere applicata anche per altri reparti, ad esempio, radiologia e pediatria;

valutato che

- è fondamentale valorizzare l'eccellenza della sanità pubblica, migliorando l'efficienza e la qualità del servizio offerto ai cittadini;

considerato, infine, che

- sulla base delle previsioni di sviluppo del sistema sanitario, la filiera della continuità assistenziale sarà arricchita dal polo ospedaliero territoriale;

- per mantenere la stessa professionalità e condivisione pluridisciplinare, è sul personale sanitario medico e infermieristico ospedaliero che si dovrà contare per il proseguimento della cura delle patologie croniche;

impegna il Presidente della Regione Lombardia
e la Giunta regionale

- a investire sul capitale umano e assumere infermieri e medici;
- a valutare il ricorso all'esternalizzazione di servizi sanitari qualora ricorrano esigenze di particolare efficientamento del sistema e per fornire un servizio migliore ai cittadini;
- a sostenere all'interno delle opportune sedi istituzionali, in particolare nella conferenza Stato-Regioni, lo sblocco del turn over e dei vincoli alle assunzioni e alla spesa di personale, considerando che Regione Lombardia ha mantenuto l'equilibrio di bilancio, nonostante gli ingenti tagli a livello nazionale."

Il presidente: Raffaele Cattaneo

Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

D.c.r. 4 novembre 2014 - n. X/507

Mozione concernente la revisione del quadro normativo in materia di impianti termici

Presidenza del Vice Presidente Valmaggi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 320 presentata in data 30 ottobre 2014;

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 320 concernente la revisione del quadro normativo in materia di impianti termici, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2011, n. 2601 poi sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 1118, si è dotata di una disciplina propria in materia di impianti termici, recependo la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, poi sostituita dalla direttiva 2010/31/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici [...]) ha rinnovato la disciplina statale in materia di impianti termici, introducendo un nuovo modello di libretto d'impianto, poi definito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014;

considerato che

- le attività di controllo e di verifica dell'efficienza degli impianti termici rappresentano un onere burocratico ed economico non indifferente per i cittadini lombardi, anche per effetto della scarsa chiarezza dei riferimenti normativi e l'atteggiamento, non sempre corretto, di alcuni manutentori;
- risulta quanto mai necessario provvedere a una revisione e semplificazione della normativa regionale di riferimento, soprattutto finalizzata a una riduzione dei costi a carico della cittadinanza;

ritenuto che

Regione Lombardia, essendo dotata di normativa propria in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, non sia necessariamente vincolata al recepimento del d.p.r. 74/2013;

ritenuto, altresì, che

Regione Lombardia, visto il particolare momento di crisi economica, debba garantire pieno sostegno alla cittadinanza lombarda, evitando nuovi oneri burocratici e aggravii ingiustificati dei costi a carico dei contribuenti;

invita la Giunta regionale

- a inserire nella copertina del nuovo modello di libretto, scaricabile dal sito CURIT di Regione Lombardia, le tariffe di

riferimento per le operazioni di controllo delle caldaie con potenza inferiore a 35 KW, valutando altresì l'identificazione di una tariffa calmierata per gli immobili dotati di 2 o più generatori di calore;

- a predisporre un «elenco regionale» delle società e dei manutentori abilitati che applicano le tariffe convenzionate di cui al punto precedente e definire nuove procedure per accreditare il maggior numero possibile di operatori, nel rispetto delle prerogative di legge, dandone idonea pubblicità. Tale elenco deve essere pubblicato sul sito CURIT. L'elenco e il sito in cui è pubblicato devono essere pubblicati nel modello di libretto;
- a precisare, nel nuovo modello di libretto, che la predisposizione e compilazione del documento deve avvenire senza alcun onere economico per l'utente, come previsto dalla legge, e che non sussistono obblighi in relazione all'attività manutentiva di impianti di riscaldamento a biomasse e dei sistemi di raffrescamento;
- a predisporre urgentemente un provvedimento normativo finalizzato a semplificare drasticamente le operazioni di controllo e i contenuti minimi del libretto d'impianto e allineare le tempistiche dei controlli a quelle previste per la verifica dell'efficienza energetica;
- a sviluppare un'apposita campagna informativa mirata alla pubblicizzazione degli obblighi presenti in Lombardia così come delle misure di cui ai punti precedenti.”.

Il vice presidente: Sara Valmaggì
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 4 novembre 2014 - n. X/508

Mozione concernente la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 313 presentata in data 22 ottobre 2014;

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 313 concernente la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

alcuni sindaci hanno posto o si accingono a porre in essere provvedimenti che ordinano agli ufficiali di stato civile dei rispettivi comuni di provvedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso;

evidenziato che

tali direttive non sono conformi al quadro normativo vigente in quanto:

- come ribadito dalla Corte costituzionale con la pronuncia 138/2010, l'articolo 29 della Costituzione italiana si riferisce al matrimonio come unione tra persone di sesso diverso;
 - l'articolo 107 del codice civile prescrive espressamente che l'ufficiale di stato civile riceva «da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie»;
 - l'articolo 115 del codice civile prevede che il cittadino sia soggetto alle norme del codice medesimo «anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le norme ivi stabilite»;
 - ai sensi dell'articolo 27, comma, 1 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge di ciascun nubendo al momento del matrimonio;
- evidenziato, altresì, che

in ogni caso l'ufficiale di stato civile è comunque tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali di capacità dei nubendi a contrarre matrimonio e il loro stato giuridico;

preso atto che

in data 7 ottobre 2014 il Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano, ha emanato una circolare indirizzata a tutti i prefetti e ai Commissari di Governo per le province di Trento e Bolzano con la quale si richiama l'attenzione affinché la funzione di stato civile venga esercitata nel rispetto delle norme vigenti e si danno indicazioni affinché, ove fossero state adottate direttive da parte dei sindaci non conformi alla normativa, si rivolga formale invito al ritiro e alla cancellazione delle conseguenti trascrizioni, avvertendo che in caso di inerzia si procederà all'annullamento d'ufficio;

ribadito che

la disciplina dell'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli tra persone di sesso diverso e la loro conseguente trascrizione nei registri di stato civile rientrano nella competenza esclusiva del Parlamento, come peraltro affermato all'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dall'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza);

richiama i Sindaci lombardi

a non adottare provvedimenti che esorbitano dalle loro competenze o che siano in palese contrasto con la legge, invitandoli dove ciò fosse già avvenuto ad annullare gli atti assunti;

invita i Prefetti lombardi

ad adoperarsi con sollecitudine affinché vengano ribaditi e rispettati gli elementari principi di legalità e di certezza della norme, prevedendo la nomina di un commissario ad acta come già successo alla prefettura di Udine;

invita il legislatore nazionale

ad affrontare e dirimere definitivamente la questione delle unioni civili, garantendo nel contempo il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione e il valore dell'istituto della famiglia naturale fondata sul matrimonio.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 4 novembre 2014 - n. X/509

Mozione concernente il sostegno appello per la revisione del «Nomenclatore tariffario di protesi, ortesi e ausili - D.m. 332/99»

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 312 presentata in data 21 ottobre 2014;

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 312 concernente il sostegno appello per la revisione del «Nomenclatore tariffario di protesi, ortesi e ausili - D.M. 332/99», nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- la fornitura di ausili alle persone disabili è a tutt'oggi disciplinata dal decreto del Ministro della Sanità n. 332/1999 «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe», provvedimento che indica nel dettaglio le categorie di persone che hanno diritto all'assistenza protesica, le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del Nomenclatore Tariffario delle protesi (allegato 1) e le modalità di somministrazione;
- lo stesso provvedimento, costituito come ricordato da una parte normativa e da tre elenchi di dispositivi erogabili, prevede la ridefinizione della disciplina dell'assistenza protesica, le tariffe massime da corrispondere ai soggetti erogatori dei dispositivi (art. 1) e un aggiornamento periodico del Nomenclatore, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili (art. 11);

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

considerato che

- dal 1999 a oggi il suddetto aggiornamento non è mai avvenuto, i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici), le prestazioni erogabili, nonché le tariffe rimborsabili sono ormai del tutto obsoleti; non si contempla quanto è cambiato in questi 15 anni, nonché tutti i nuovi dispositivi introdotti sul mercato tanto in sostituzione dei vecchi quanto per rispondere in modo diverso, innovativo, più efficace alle molteplici necessità delle persone disabili;
- il ricorso a norme ed elenchi risalenti alla metà degli anni '90 genera inappropriata e sprechi a tutti i livelli, tanto che lo stesso Ministro della Salute, intervenendo il 31 luglio 2013 alla 13ª seduta della «Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani» del Senato, ha ammesso che oggi un terzo delle forniture è inappropriato o errato: un terzo delle risorse impiegate viene dunque sprecato;

evidenziato come

la situazione creatasi penalizzi fortemente i soggetti portatori di disabilità, che vedono riconoscersi dal servizio sanitario nazionale solo presidi ormai superati dalla tecnologia, rimborsabili per importi non adeguati all'attuale costo della vita, con l'ulteriore conseguenza che soltanto le persone che hanno la possibilità di acquistare privatamente i dispositivi tecnologicamente moderni e di accedere a percorsi riabilitativi ed assistenziali all'avanguardia, riescono a recuperare o ad avere una migliore qualità della vita;

preso atto che

oggi nel settore dell'assistenza in materia di ausili a carico dello Stato, i disabili, i medici prescrittori, le ASL non hanno alcuno strumento efficace per avere certezza né dei diversi modelli entro i quali si può scegliere il dispositivo né, tantomeno, che il valore del prodotto erogato corrisponda a quella tariffa indicata, che è stata stabilita quindici anni fa per prodotti presenti sul mercato, appunto, quindici anni fa;

visto

l'appello con cui la totalità dei soggetti che operano in questo settore - medici, federazioni dei disabili, professionisti, imprenditori ed operatori commerciali - chiede non solo interventi appropriati ma al tempo stesso fornisce indicazioni e mette a disposizione le competenze necessarie per una buona revisione del sistema;

rilevata

la consolidata attenzione alla disabilità di Regione Lombardia come testimoniano:

- lo Statuto di Regione Lombardia, articolo 2, comma 4, lettera o), in cui si afferma il ruolo della Regione nella promozione di azioni per rendere effettivi i diritti delle persone con disabilità;
- il Piano d'azione regionale 2010-2020 per le politiche in favore delle persone con disabilità volto ad assicurare a ciascuno pari opportunità di realizzazione personale e garantire elevati standard di qualità della vita;

impegna la Giunta regionale

a promuovere presso il Ministero della Salute l'appello per la revisione del «Nomenclatore tariffario di protesi, ortesi e ausili - D.M.332/99» al fine di permettere a tutti i cittadini disabili di accedere a dispositivi tecnologicamente avanzati e a progetti riabilitativi e assistenziali all'avanguardia, superando al tempo stesso un sistema che obbliga alla discrezionalità alimentando percorsi virtuosi per fornire, nonostante tutto, l'ausilio adatto a una tariffa più o meno equivalente al suo valore così come al contrario situazioni incontrollate e incontrollabili in cui bene fornito e prezzo pagato sono del tutto scollegati tra loro; tutto ciò anche al fine di ottimizzare la spesa per il Servizio Sanitario e a prevedere, altresì, un'equiparazione che vada a sanare la disparità di trattamento rispetto alle forniture protesiche successive agli infortuni sul lavoro a gestione INAIL.”.

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti

Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

D.c.r. 4 novembre 2014 - n.X/510

Mozione concernente la liberalizzazione del numero dei voli aeroporto di Linate (d.m. 1 ottobre 2014)

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 318 presentata in data 29 ottobre 2014;

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 318 concernente la liberalizzazione del numero dei voli aeroporto di Linate (d.m. 1 ottobre 2014), nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 ottobre 2014 (Modifiche al decreto 3 marzo 2000, n. 15 concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e successive modifiche ed integrazioni) ha di fatto introdotto un'ampia liberalizzazione del numero di voli in transito dall'aeroporto di Linate, in quanto ha lasciato come unico limite la capacità operativa dello scalo, indicata in 18 movimenti orari, abrogando tutti i limiti stabiliti, per ultimo, dal decreto ministeriale 5 gennaio 2001 che dettagliatamente li indicava come segue:

- un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l'uso di due bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 350.000 e 700.000 unità;
- due servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di quattro bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 700.000 e 1.400.000 unità;
- tre servizi di andata e ritorno giornalieri per vettore, con l'uso di sei bande orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 1.400.000 e 2.800.000 unità;

considerato che

- nonostante le assicurazioni del Ministro, già due compagnie aeree hanno annunciato lo spostamento di otto voli al giorno dall'aeroporto di Malpensa a quello di Linate a partire da fine ottobre con il relativo spostamento di passeggeri valutato in circa 500 mila unità l'anno;
- il decreto ministeriale fa riferimento all'imminente inizio di Expo 2015, ma non pone limiti temporali all'intervento di deregulation;
- l'aeroporto di Malpensa nell'ultimo decennio ha perso oltre il 35 per cento dei passeggeri in transito e necessita quindi di iniziative che lo rilancino piuttosto di interventi normativi che lo danneggino;
- l'aeroporto di Linate si trova all'interno di una zona intensamente abitata e vi sono stati negli anni ripetuti interventi di redistribuzione delle rotte dei voli in decollo da collegarsi alle richieste della popolazione dei centri abitati interessati di riduzione dell'inquinamento acustico e più in generale del numero dei voli;

invita il Presidente e la Giunta regionale

- a intervenire nuovamente presso il Governo affinché venga rappresentata la volontà di Regione Lombardia di impedire un ulteriore ampliamento del traffico sull'aeroporto di Linate, in considerazione anche della delicatezza territoriale dell'area contigua che già oggi richiede interventi di mitigazione ambientale;
- a ribadire in tutte le sedi opportune la strategicità dell'aeroporto di Malpensa come scalo principale del nord ovest, così come riconosciuto nel piano nazionale aeroporti recentemente approvato dal Governo;
- a vigilare che si dia pieno compimento in fase attuativa a quanto disposto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 ottobre 2014 dove si prevede che «al fine di ottimizzare la fruizione dell'aeroporto di Milano Linate e, nel contempo perseguire il pieno dispiegamento delle potenzialità di sviluppo dell'hub aeroportuale di Milano Malpensa, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è incaricato di svolgere la verifica ed il monitoraggio costante dei dati di traffico aeroportuale (...), per le valutazioni di competen-

za e l'adozione delle misure necessarie al raggiungimento delle predette finalità».

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 4 novembre 2014 - n. X/511
Mozione concernente la situazione della compagnia aerea Meridiana

Presidenza del Vice Presidente Valmaggi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 324 presentata in data 4 novembre 2014;

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 324 concernente la situazione della compagnia aerea Meridiana, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- Meridiana è il marchio commerciale nonché il nome della società capogruppo delle compagnie aeree italiane Meridiana fly ed Air Italy, attive nel trasporto aereo di linea e charter, nazionale e internazionale. La sede di Meridiana fly si trova presso l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda mentre Air Italy ha sede presso l'aeroporto di Milano Malpensa. Meridiana trae le sue origini da Alisarda, fondata nel 1963 a Olbia con lo scopo di favorire lo sviluppo della Costa Smeralda in Sardegna. Meridiana rimane tuttora di fatto la seconda compagnia aerea italiana per importanza e traffico dopo l'Alitalia;
- a seguito di un'operazione di rebranding, la compagnia ha eliminato il marchio commerciale Air Italy ed il suffisso fly di Meridiana riacquisendo il nome con il quale era conosciuta fino al 2010. Tutti i voli sono operati come Meridiana, ma sono attivi due Certificati Operatore Aereo (C.O.A.) separati intestati a Meridiana fly ed Air Italy, con le rispettive strutture operative, personale navigante e contratti di lavoro;

considerato che

- la compagnia aerea Meridiana da ormai quasi 10 anni sta subendo una grande ristrutturazione in termini societari e finanziari; nel 2010 è scattato uno stato di crisi che coinvolge numerosi dipendenti che sono stati messi in cassa integrazione o soggetti a contratti di solidarietà;
- a metà settembre Meridiana ha decretato la chiusura delle basi di Milano, Verona e Cagliari e ha chiesto la mobilità per 1634 dipendenti (di cui circa 600 impiegati nello scalo di Milano Malpensa);
- oltre al personale di Milano Malpensa, risultano ripercussioni anche per il personale impiegato negli aeroporti lombardi di Linate e di Bergamo e per l'intero territorio;
- le ultime notizie provenienti da Roma confermano la rottura delle trattative fra azienda, Governo e sindacati, pertanto Meridiana avrebbe ripreso le procedure per il licenziamento di 1634 dipendenti su un totale di 2101;

preso atto

delle risultanze dell'audizione della IV Commissione consiliare «Attività Produttive e occupazione», che in data 16 ottobre ha incontrato le organizzazioni sindacali e i sindacati per approfondire la vicenda e attivare tutte le iniziative utili alla ripresa delle trattative e al blocco dei licenziamenti;

invita la Giunta regionale

- a sollecitare il Governo affinché continui nel ruolo istituzionale di garante e promotore delle trattative fra azienda e sindacati fino alla totale sospensione delle procedure di licenziamento;
- ad attivare iniziative regionali aventi lo scopo di avviare azioni in materia di riordino aereo e di valorizzare le figure professionali nel settore dell'aviazione».

Il vice presidente: Sara Valmaggi
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 4 novembre 2014 - n. X/512
Mozione concernente la distribuzione di profilattici maschili e femminili gratuita

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 284 presentata in data 5 agosto 2014;

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 284 concernente la distribuzione di profilattici maschili e femminili gratuita, nel testo che così recita:

"Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

il Consiglio regionale con deliberazione 1 aprile 2014, n. X/351 ha approvato una mozione concernente la prevenzione HIV/AIDS in Regione Lombardia affinché si intraprenda un percorso che implementi ulteriormente, in particolare, le iniziative regionali in materia di sensibilizzazione, informazione e prevenzione in materia di diagnosi di infezione HIV e dei casi AIDS;

ricordato che

- secondo gli ultimi dati disponibili, la Lombardia si colloca al primo posto in Italia per incidenza di nuove diagnosi di infezione da HIV con 10,5 casi per 100.000 abitanti nel 2012. In particolare, nella nostra regione si registra la più alta incidenza tra gli italiani (9,5 nuovi casi ogni 100.000 italiani residenti) e un'alta incidenza tra gli stranieri (19,2 nuovi casi per 100.000);
- la Regione Lombardia, sulla base delle linee guida nazionali ed internazionali di diagnosi e cura della malattia da HIV, ha approvato, peraltro, con decreto 17 marzo 2014, n. 2265, un aggiornamento del Percorso Diagnostico Terapeutico (PDT) del paziente affetto da HIV, realizzato dal Gruppo di Approfondimento Tecnico HIV/AIDS;
- la Giunta si è espressa già favorevolmente sull'opportunità di avviare nuove e ulteriori forme di collaborazione istituzionale rispetto al tema della prevenzione della HIV/AIDS in Lombardia con iniziative informative, rispondenti a criteri di efficacia, secondo le linee d'indirizzo ministeriali, in accordo con la Commissione nazionale AIDS che si aggiungeranno a quelle già poste in essere dalla Aziende Sanitarie Locali;
- il 1° dicembre di ogni anno viene celebrata la giornata mondiale contro l'AIDS, con una serie di iniziative del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- progetti di educazione sessuale che prevedono la distribuzione gratuita di preservativi sono stati realizzati anche in altre stati europei (Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, in Italia abbiamo casi isolati nel 2001 nel liceo francese di Roma Chateaubriand e nel 1998 nel liceo scientifico «Giordano Bruno» di Torino o più recentemente nel 2013, a Modena con la distribuzione scontata di profilattici nelle farmacie o presso consultori familiari) con, in alcuni casi come nel Regno Unito a Manchester, il coinvolgimento delle famiglie nel caso di distribuzione nelle scuole secondarie e primarie (Istituti laici e cattolici con il progetto «Crescere e cambiare insieme» con la finalità della sensibilizzazione sulle tematiche delle relazioni, concepimento e nascita);

osservato che

- dalla metà degli anni '80 ad oggi è mutata la distribuzione delle modalità di trasmissione della malattia con un aumento dei casi attribuibili a trasmissione sessuale passando, per i soli casi attribuibili a trasmissione eterosessuale, dal 1,7 per cento nel 1985 al 45,6 per cento nel 2011 con una percentuale del 72,0 per cento maschi e 23 per cento persone di nazionalità straniera;
- nel 2012, le persone che hanno scoperto di essere HIV positive hanno un'età media di 38 anni per i maschi e di 36 anni per le femmine; la maggioranza delle nuove diagnosi di infezione è attribuibile a rapporti sessuali non protetti, che costruiscono l'80,7 per cento di tutte le segnalazioni;
- l'Italia, rispetto alla media europea, risulta un paese ad incidenza medio-alta, con tutte le necessità di prevenzione che questo dato comporta;

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

- secondo una recente indagine condotta da DOXA per il CESVI, in Italia sono soprattutto i giovani a sottovalutare i rischi della malattia: 1 su 3 pensa che esiste ma è tenuta sotto controllo e non fa quasi più vittime, 1 giovane su 5 è a rischio perché non ne ha sentito parlare a scuola e solo raramente sui media; solo il 35 per cento dei ragazzi e ragazze in Italia, nonostante sappiano perfettamente che la via di trasmissione principale è quella sessuale, usa abitualmente il preservativo nelle proprie relazioni e solo il 29 per cento dichiara di aver fatto il test dell'HIV;
 - questi dati dimostrano la necessità di un'adeguata forma di educazione alla sessualità soprattutto fra i giovani (quindi risulta fondamentale il sostegno a campagne di informazione e prevenzione) con una concezione, appunto, dell'uso del preservativo purtroppo ancora legata ad un tabù che di fatto ne limita l'uso, a questo si aggiunga anche che l'acquisto di profilattici non sempre è sostenibile economicamente, stante il costo, per i più giovani;
 - il preservativo maschile e femminile (condom e femidom) è un presidio sanitario utile per prevenire tutte le malattie a trasmissione sessuale e per tale ragione deve esserne garantita l'accessibilità a tutti;
- assunto che
- nell'ambito del percorso intrapreso dalla Regione Lombardia occorre anche prevedere opportune iniziative e strumenti per la distribuzione gratuita di preservativi fra i giovani nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile (si pensi ad esempio alle discoteche, alle università ed agli Istituti scolastici presenti sul territorio regionale o comunque nei luoghi istituzionali) insieme a foglietti illustrativi sulla prevenzione; tenuto anche conto che lo stesso Santo Padre Benedetto XVI nel libro-intervista «Luce del Mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi», ha aperto all'uso del preservativo sottolineando che, anche se non deve essere l'unico strumento tant'è che il percorso regionale si articola su più e diversi livelli, il profilattico «può rappresentare tuttavia un primo passo sulla strada che porta a una sessualità diversamente vissuta, più umana»;
 - come evidenziato anche da un parere del Consiglio di Stato del 2012, le amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di contrastare l'impoverimento dovuto ai tagli statali ricorrendo a contratti di sponsorizzazione esterni;

invita la Giunta regionale

a sensibilizzare le aziende produttrici di profilattici circa le iniziative di comunicazione previste in occasione della Giornata Mondiale di Lotta all'AIDS, 1 dicembre 2014, a cura delle AA.SS. LL., evidenziando la possibilità di contribuire alle stesse fornendo gratuitamente un congruo quantitativo di profilattici per una loro distribuzione nell'ambito di tali eventi.”.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
Il consigliere segretario: Maria Daniela Maroni
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 11 novembre 2014 - n. X/513

Abrogazione della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario Venatorio Regionale) - (Deliberazione di non passaggio all'esame degli articoli)

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il p.d.l. n. 142 (Abrogazione della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»), di iniziativa consiliare;

Considerato che il p.d.l. n. 142 prevede, nel suo unico articolo, l'abrogazione della l.r. 17/2004, con la quale il legislatore ha dettato la disciplina specifica in materia di calendario venatorio regionale;

Preso atto che la l.r. 17/2004 stabilisce limiti generali di durata e di orari della stagione venatoria, consentendo limitate possibilità di modifica da parte delle province (art. 1); detta misure sul limite massimo del cerniere giornaliero, sull'allenamento dei cani e sull'uso del tesserino venatorio (art. 2); stabilisce periodi di caccia particolari in relazione a determinate specie (art. 3);

Valutato che l'attività venatoria, in base all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione rientra tra le materie di competenza esclusiva delle Regioni;

Atteso che l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pur indicando l'elenco delle specie cacciabili e i periodi nei quali è consentita l'attività venatoria, attribuisce alle Regioni il compito di pubblicare il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, sentito l'INFS (ora ISPRA);

Rilevato che l'articolo 18 della l. 157/1992 non riserva allo Stato alcun potere di indirizzo nella scelta dello strumento (legislativo o amministrativo) attraverso il quale le Regioni esercitano la funzione ad esse attribuita;

Preso atto che l'articolo 1, comma 7, della l.r. 17/2004 attribuisce alla Direzione generale competente della Giunta regionale la possibilità, sentito l'ISPRA, di ridurre per determinati periodi la caccia ad alcune specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità;

Considerato che la l.r. 17/2004 reca disposizioni di carattere generale, oltre a recepire l'elenco delle specie cacciabili e i tempi del prelievo, come individuati dall'articolo 18 della l. 157/1992, demandando alle Province l'adozione della regolamentazione integrativa in base alle rispettive necessità, realtà territoriali e tradizioni venatorie, sempre, comunque, dopo obbligatoria consultazione con l'ISPRA ;

Ritenuto che il mantenimento nell'ordinamento legislativo regionale della l.r. 17/2004 costituisca idoneo strumento per una completa ed efficace attuazione dell'art. 18 della l. 157/1992 e, pertanto, di non condividere il contenuto del p.d.l. n. 142 che dispone l'abrogazione della l.r. 17/2004;

Sentita la relazione dell'VIII Commissione «Agricoltura, Montagna, Foreste e Parchi»;

Con votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 67
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 66
Voti favorevoli:	n. 53
Voti contrari:	n. 13
Astenuti:	n. 0

DELIBERA

il non passaggio all'esame degli articoli del PDL n. 142 per le motivazioni espresse in premessa.

Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

Comunicato regionale 13 novembre 2014 - n. 135
Nomina di competenza del Consiglio regionale della
Lombardia di rappresentanti regionali nel consorzio di
bonifica Oglio Mella, in sostituzione di dimissionario

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
 COMUNICA

che, ai sensi della legge regionale sotto riportata, il Consiglio regionale deve procedere alla nomina nel seguente ente:

Consorzio di bonifica Oglio Mella - Nomina del revisore dei conti.

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Durata incarico: cinque anni.

Requisiti: i candidati devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale) e, in particolare, dell'iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché dei requisiti prescritti dalle norme che disciplinano l'ente interessato.

Le **candidature possono essere proposte** dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia. **Le proposte di candidatura presentate da altri soggetti non legittimati - così come le autocandidature - sono inammissibili.**

Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro la scadenza di

mercoledì 26 novembre 2014 - ore 12.00

Le proposte di candidatura in originale devono pervenire al Consiglio regionale in uno dei seguenti modi:

1. consegna al protocollo generale del Consiglio regionale, via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano (da lunedì a giovedì, ore 9.00 - 12.00 e ore 14.00 - 16.30, al venerdì ore 9.00 - 12.00);

2. **spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento**, indirizzata a Consiglio regionale della Lombardia - UO Lavori d'Aula e Nomine - via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano;

3. **trasmissione tramite posta elettronica certificata nominativa (PEC) - in formato .pdf** - al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, include una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il candidato, attestandone la veridicità e completezza, dichiara:

- a) i dati anagrafici completi e la residenza;
- b) il titolo di studio;
- c) i rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
- d) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- e) l'inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che costituiscono cause di incandidabilità;
- f) l'inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all'art. 7 della l.r. 25/2009, che costituiscono cause di esclusione;
- g) la propria situazione in merito alle cause di incompatibilità o conflitti di interesse con l'incarico in oggetto, ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 25/2009;
- h) l'iscrizione nel registro dei revisori legali.

Devono inoltre essere allegati:

1. il curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, includente l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei 5 anni precedenti, nonché gli specifici requisiti richiesti per la nomina;

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Le candidature prive o carenti della documentazione prescritta sopra indicata sono dichiarate inammissibili. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della l.r. 25/2009, circa la possibilità di integrare la documentazione incompleta.

Per quanto non espressamente indicato nel presente comunicato si fa comunque rinvio alla l.r. 25/2009, nonché alle norme vigenti e all'ordinamento che disciplina l'ente interessato.

Gli incarichi di cui alla legge regionale 25/2009 non sono cumulabili e l'accettazione dell'annua nomina o designazione comporta la decadenza dall'incarico ricoperto, **fatta salva la possibilità di cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale** (art. 10, comma 3).

Per agevolare la presentazione delle proposte di candidatura può essere utilizzato il modulo disponibile presso la U.O. Lavori d'Aula e Nomine - Via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano - telefono 02/67482.491 - 496 - 758, ove è altresì possibile ottenere informazioni relative alle nomine.

Il presente comunicato è inoltre pubblicato sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it (link: <http://www.consiglio.regione.lombardia.it/attivitaconsiliari/lavoriassemblea/nomine>) dal quale può essere scaricato il modulo da utilizzare per le proposte di candidatura.

Il presidente
 Raffaele Cattaneo

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.c. 6 novembre 2014 - n. 10337
Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Avviso pubblico «Per l'individuazione di un partner operativo per l'avvio di un circuito sperimentale di compensazione multilaterale e complementare in Lombardia» (decreto n. 4359/2014): esiti

IL DIRETTORE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA E FINANZA AD INTERIM

Richiamate:

- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 - «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività.»;
- la d.g.r. n. X/1644 dell'11 aprile 2014 recante: «l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, art. 4 - avvio di un circuito sperimentale di moneta complementare» - (di concerto con gli assessori Cavalli, Fava, Garavaglia e Melazzini);
- la d.g.r. n. X/1849 del 16 maggio 2014 recante: «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Maroni di concerto con gli Assessori Garavaglia, Melazzini, Parolini e Fava avente oggetto: «Sostegno alla liquidità delle imprese: avvio sperimentale di un circuito di compensazione multilaterale e complementare.»;

Visto il decreto n. 4359/2014 «Attuazione delle d.g.r. nn. 1644 e 1849/2014: Avviso pubblico per l'individuazione di un partner operativo per l'avvio di un circuito sperimentale di compensazione multilaterale e complementare in Lombardia.»;

Considerato che nell'Allegato «A» parte integrante e sostanziale del sopracitato decreto è stabilito, tra l'altro, che:

- i soggetti interessati potranno presentare domanda di partecipazione a partire dal 29 maggio 2014 ed entro le ore 12.00 del 17 giugno 2014, termine successivamente prorogato al 2 luglio 2014 (Decreto n. 5204/2014);
- scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il nucleo di valutazione istituito con d.g.r. n. X/1644/2014 e costituito con specifico provvedimento direttoriale procederà, preliminarmente, a verificare il rispetto dei termini di presentazione delle domande, la completezza della documentazione inviata nonché la sussistenza dei requisiti sopra esplicitati. Successivamente, il predetto Comitato selezionerà il partner operativo tra i soggetti partecipanti sulla base di una valutazione comparativa della proposta preliminare e del profilo attribuendo un punteggio sulla base di quanto stabilito al punto 8 del già citato avviso;
- una proposta preliminare è ammissibile solo se consegue un punteggio minimo di 60 punti;

Visto il decreto n. 6699/2014 «Determinazioni in ordine alla costituzione del nucleo di valutazione interdirezionale per l'individuazione di un partner operativo per l'avvio di un circuito sperimentale di compensazione multilaterale in Lombardia di cui alla d.g.r. n. X/1644/2014.»;

Verificato che entro il termine di scadenza dell'Avviso sono pervenute n. 4 proposte preliminari da parte di quattro operatori privati e specificatamente:

- Cambiomerchi.com s.r.l.,
- Vigiliam Business Network SI (Trocobuy),
- Visiotrade s.p.a.,
- Sardex s.r.l.;

Dato atto che il suddetto nucleo di valutazione:

- ha provveduto a verificare, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 8 dell'avviso, il rispetto dei termini di presentazione delle domande, la completezza della documentazione inviata nonché la sussistenza dei requisiti formali richiesti; tali verifiche hanno avuto esito positivo per tutti gli operatori.
- al fine di approfondire in modo puntuale tutte le caratteristiche del modello operativo di realizzazione del circuito di compensazione di cui alla relativa proposta progettuale, ha ritenuto opportuno procedere, altresì, a singole audizioni - svoltesi nel luglio scorso - e ad acquisire le necessarie integrazioni in particolare:

- sulla disponibilità ad avviare la sperimentazione in parallelo o in collaborazione ad altri partner eventualmente selezionati da RL;
- sul branding con un più generale piano di comunicazione e promozione dell'iniziativa;
- sui dati storici sul circuito di compensazione già gestito;
- sulla documentazione tecnica descrittiva della piattaforma utile a valutarne esaurientemente il profilo di sicurezza informatica;
- sulla rilevazione della velocità di circolazione monetaria del circuito già gestito, (metodo di calcolo, periodo di riferimento, etc.);
- sulla struttura organizzativa prevista per la gestione del circuito lombardo, con l'eventuale evoluzione nel tempo e le caratteristiche qualitative (tipologie di posizioni/figure) e quantitative;
- sulle caratteristiche del rapporto contrattuale tra aderenti e circuito;

Valutate tutte le integrazioni istruttorie pervenute e in particolare la disponibilità di tutti gli operatori ad avviare la sperimentazione del circuito in parallelo al fine di meglio valutare le differenze tra le piattaforme e poter verificare il sistema più flessibile, semplice ed innovativo al fine di realizzare gli obiettivi strategici di Regione Lombardia;

Verificato che tutte le proposte preliminari pervenute hanno superato il punteggio minimo (60 p) come meglio specificato nell'allegato «A» unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale del 22 ottobre 2014 del nucleo di valutazione agli atti dei competenti uffici;

Dato atto che in ragione della complessità della sperimentazione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare e dell'opportunità di ottimizzare i risultati della stessa secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, il nucleo di valutazione, in data 22 ottobre 2014, stabilisce di **ammettere** tutti e quattro operatori alla fase di progettazione del circuito lombardo e al relativo percorso di adesione che si concluderà con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione da parte degli operatori stessi (come dettagliato nell'allegato «A» unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

Dato atto che il Dirigente competente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Richiamata la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa:

1. di recepire gli esiti del nucleo di valutazione di cui al decreto n. 6699/2014 e di **AMMETTERE** gli operatori :

- Cambiomerchi.com s.r.l.,
- Vigiliam Business Network SI (Trocobuy),
- Visiotrade s.p.a.,
- Sardex s.r.l.;

alla fase di progettazione del circuito di compensazione multilaterale e complementare lombardo e al relativo percorso di adesione che si concluderà con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione da parte degli operatori stessi (come dettagliato nell'allegato «A» unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale);

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3. di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli operatori interessati.

Il direttore centrale
programmazione integrata e finanza ad interim
Andrea Gibelli

VALUTAZIONE TECNICA

CRITERIO	PUNTI MAX	Sottocriteri	Sottocriteri	Cambiomerchi	Trocobuy	Visiotrade	Sardex
Anni esperienza	10			5,56	4,44	7,78	10,00
Track record	10	Aderenti 5	aziende 3	0,15	3,00	0,92	0,68
			persone fisiche 2	0,00	0,00	0,00	2,00
		Transato 5		0,15	4,88	5,00	1,88
				0,30	7,88	5,92	4,56
Piattaforma	15	9 punti max sicurezza + 6 punti max multicanalità		12,00	13,00	12,00	12,00
Coerenza con obiettivi RL (liquidità imprese locali; potere di acquisto; velocità di circolazione; localizzazione della spesa e sviluppo locale)	15	3,75 punti per ciascun obiettivo		11,25	13,25	11,25	14,00
B2C, B2E e PA	15	5 punti max per ciascuna categoria (C, E, PA)		9,00	8,00	11,00	11,00
Branding	5			3,00	3,50	4,00	4,00
Economicità	10			5,00	9,00	6,00	6,00
Compliance normativa (civilistica, finanziaria e fiscale)	10			10,00	10,00	10,00	10,00
Sostenibilità economico-finanziaria e scalabilità	10	5 punti max per sostenibilità e 5 max per scalabilità		6,00	8,00	8,00	8,00
FINALE				62,11	77,07	75,95	79,56

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

D.d.u.o. 7 ottobre 2014 - n. 10364**Direzione centrale Programmazione integrata e finanza -
Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti
degli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e del
relativo documento tecnico d'accompagnamento - 30°
provvedimento****IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA**

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente»;

Vista la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. 1176 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente»- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili -Programma triennale delle opere pubbliche 2014 - Programmi annuali di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house»;

Visto l'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni che prevede il prelievo dal fondo di riserva di cassa con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 7 del regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni

Visto l'art. 48 del d.lgs. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»e successivo d.lgs. 126/2014«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»che disciplina le fattispecie e modalità di utilizzo dei fondi di riserva iscritti a bilancio

Accertato che è necessario procedere alla liquidazione di spese i cui stanziamenti di cassa non sono stati previsti o stimati in misura inferiore in sede di bilancio di previsione;

Dato atto che la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», alla data del 06 novembre 2014 è di € 3.203.510.815,29

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dello stanziamento di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A» , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo indicato al fine di dar corso a pagamenti necessari all'adempimento di obbligazioni giuridiche sottostanti;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vista la d.g.r. 29 aprile 2013 n. 87 «Il PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2013»

Visto il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta Regionale- X Legislatura» che stabilisce la competenza all'adozione del presente decreto da parte della U.O. Programmazione e Gestione Finanziaria

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge

DECRETA

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 6.570.872,33 dal cap. 1.20.01.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare la conseguente variazione alla dotazione di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», del bilancio di previsione 2013 ed al Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo € 6.570.872,33

3. di trasmettere copia del presente atto, entro dieci giorni, al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78, e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore della funzione specialistica
u.o. programmazione e gestione finanziaria
Manuela Giaretta

PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA

Capitolo 005426 Autonome TIT: Spese in conto capitale

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO VIA GATTAMELATA/VIALE DE GASPERI/P.LE KENNEDY IN COMUNE DI MILANO

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 05 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	811.422,48
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	567.995,74
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	243.426,74

Capitolo 006258 Autonome TIT: Spese in conto capitale

RIQUALIFICAZIONE SS36 NUOVA VALASSINA: TRATTA MONZA CINISELLO

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 05 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	5.522.000,46
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	3.601.292,32
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.920.707,68

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

Capitolo 006518 Autonome TIT: Spese in conto capitale

CONTRIBUTO PER IL PROGETTO 'VARIANTE ALLA S.P. N. 28 DELLA CASCINA COSTA TRATTO CARDANO AL CAMPO - SAMARATE (DALLA S.S. N.336 ALL'ATTUALE S.P. N.28) IN PROVINCIA DI VARESE

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 05 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	0,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	0,00
RESIDUI INIZIALI	400.000,00
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	400.000,00

Capitolo 007474 Autonome TIT: Spese in conto capitale

CONTRIBUTO PER LA VARIANTE ALLE EX S.S. 343 "ASOLANA" ED EX S.S. 358 "DI CASTELNUOVO" - 2° LOTTO TRA LA S.P. N. 10 DELLA PROVINCIA DI CREMONA E LA S.P. N. 59 "VIADANESE" - 1° STRALCIO: COLLEGAMENTO TRA LOC. QUATTROCASE E LOC. C.TE CODELLA

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 05 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	250.000,10
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	0,77
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	249.999,33

Capitolo 007633 Autonome TIT: Spese in conto capitale

POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI LEGNANO (MI)

MISSIONE- 10 - PROGRAMMA - 05 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	1.200.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	840.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	360.000,00

SINTESI MISSIONE 10

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	05	2	Spese in conto capitale	3.174.133,75
TOTALE MISSIONE				3.174.133,75

Capitolo 008685 Vincolate TIT: Spese correnti

RIMBORSI STATALI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

MISSIONE- 11 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	29.648,65
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	28.268,65
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.379,71

Capitolo 008687 Vincolate TIT: Spese correnti

RIMBORSI STATALI AD IMPRESE PRIVATE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

MISSIONE- 11 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	118.805,85
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	99.879,17
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	8.962,26

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

Capitolo	008688	Vincolate	TIT: Spese correnti		Euro
RIMBORSI STATALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LE GIORNATE LAVORATIVE DEI VOLONTARI IMPEGNATI IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO					
				STANZIAMENTO COMPETENZA	52.383,14
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	49.114,14
				RESIDUI INIZIALI	
				FPV 2014	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	2.638,61

SINTESI MISSIONE 11

MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
11	01	1	Spese correnti	12.980,58
			TOTALE MISSIONE	12.980,58

Capitolo		008643	Autonome	TIT: Spese correnti
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE				
 MISSIONE- 14 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1				
<hr/>				
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				
RISPETTATO				

Capitolo 008644 **Autonome** **TIT: Spese correnti**

TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO
ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE

MISSIONE- 14 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	410.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	359.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	51.000,00

Capitolo 007050 **Autonome** **TIT: Spese in conto capitale**

CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI CARBURANTI ECO-
COMPATIBILI

MISSIONE- 14 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	650.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	640.000,00
RESIDUI INIZIALI	0,00
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	10.000,00

Capitolo 007682 **Autonome** **TIT: Spese in conto capitale**

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA E PER IL SOSTEGNO, LA SICUREZZA E LA
COMPETITIVITA' NEL SETTORE DEL COMMERCIO A FAVORE DEGLI ENTI
LOCALI

MISSIONE- 14 - PROGRAMMA - 02 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	5.350.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	3.745.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	1.605.000,00

SINTESI MISSIONE 14				
MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
14	01	1	Spese correnti	81.000
14	02	1	Spese correnti	131.700
14	02	2	Spese in conto capitale	1.615.000
14	03	2	Spese in conto capitale	776.058
TOTALE MISSIONE				2.603.758

Capitolo 006539 **Autonome** **TIT: Spese in conto capitale**

REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI PRESENTATI DAI SISTEMI TURISTICI
(AUTONOMIE LOCALI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI)FINALIZZATI ALLA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

MISSIONE- 7 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	269.552,79
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	1.025.379,63
RESIDUI INIZIALI	1.065.206,27
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	200.000,00

Capitolo 008642 **Autonome** **TIT: Spese correnti**

ACQUISIZIONE SERVIZI E PRODOTTI
MULTIMEDIALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'OFFERTA
TURISTICA LOMBARDA IN ITALIA E ALL'ESTERO

MISSIONE- 7 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 1

VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA

RISPETTATO

Euro	
STANZIAMENTO COMPETENZA	170.000,00
IMPEGNI	0
STANZIAMENTO CASSA	150.000,00
RESIDUI INIZIALI	
FPV 2014	0
INTEGRAZIONE DI CASSA	20.000,00

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

Capitolo	010155	Autonome	TIT: Spese in conto capitale	Euro	
FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LOMBARDO				STANZIAMENTO COMPETENZA	1.700.000,00
				IMPEGNI	0
				STANZIAMENTO CASSA	1.140.000,00
				RESIDUI INIZIALI	
				FPV 2014	0
				INTEGRAZIONE DI CASSA	560.000,00
MISSIONE- 7 - PROGRAMMA - 01 - TITOLO- 2					
VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA				RISPETTATO	

SINTESI MISSIONE 7				
MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
7	01	1	Spese correnti	20.000
7	01	2	Spese in conto capitale	760.000
TOTALE MISSIONE				780.000
TOTALE ALLEGATO - SINTESI PER MISSIONE E PROGRAMMI E TITOLI				
MISS.	PROG.	TITOLO	DESCRIZIONE	EURO
10	05	2	Spese in conto capitale	3.174.133,75
11	01	1	Spese correnti	12.980,58
14	01	1	Spese correnti	81.000
14	02	1	Spese correnti	131.700
14	02	2	Spese in conto capitale	1.615.000
14	03	2	Spese in conto capitale	776.058
7	01	1	Spese correnti	20.000
7	01	2	Spese in conto capitale	760.000
TOTALE VARIAZIONI AUMENTATIVE				6.570.872,33
20	01	1	TOTALE PRELIEVO FONDO CASSA (CAP.000736)	-6.570.872,33
Il dirigente della UO "programmazione e gestione finanziaria" - dott.ssa Manuela Giaretta				

D.G. Agricoltura

D.d.g. 13 novembre 2014 - n. 10588

Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di presentazione e/o aggiornamento, per l'anno 2015, della comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle d.g.r.n. 2208/2011 allegato I (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 - Allegato 2 (zone non vulnerabili) e modifiche al d.d.g. n. 386/2012 (deroga nitrati)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Visti:

- il regolamento (CEE, EURATOM) 3 giugno 1971, n.1182/71 del Consiglio delle Comunità Europee che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini;
- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- la decisione di esecuzione della Commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676 CEE del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il d.m. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152» ed in particolare gli allegati IV e V che prevedono i contenuti della comunicazione nelle sue varie forme;
- la d.g.r. 21 novembre 2007 n. VIII/5868 «Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 152/2006, art 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r.n. VI/17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. VIII/5215 del 2 agosto 2007» come modificata dalla dgr n. XI/2208/2011 ed, in particolare, il punto 4 del dispositivo in cui si demanda al Direttore Generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia;
- la d.g.r. 23 dicembre 2009 n. VIII/10892 «Modifica degli allegati 1, 2 e 3 della d.g.r.n. 8/5868 del 21 novembre 2007 << Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs.152/2006, art. 92 e del d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r.n. VI/17149/1996, approvati con d.g.r.n. 8/5215 del 2 agosto 2007>>»;
- la d.g.r. 14 settembre 2011 n. IX/2208 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in Zona Vulnerabile» ed, in particolare, il punto 5 del dispositivo in cui si demanda al Direttore Generale all'Agricoltura, tra l'altro, l'applicazione con propri atti del Programma d'azione nitrati e l'articolo 26 «Procedure» che prevede, tra l'altro, che «con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura verranno fissate le scadenze e modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa»;
- il d.d.g. 22 gennaio 2013, n. 295 «Modifica delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga nitrati ai sensi della decisione di esecuzione della commissione del 3 novembre 2011 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, approvate con decreto n. 386 del 24 gennaio 2012 con particolare riferimento all'allegato 1 «Disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione» punto 5.7 «Analisi del terreno da effettuare da parte delle aziende (dell'azoto e del fosforo dei terreni e della conducibilità elettrica)» ove si stabilisce tra l'altro che «i dati relativi alle analisi devono essere inseriti nel sistema informativo entro il 15 febbraio 2015, secondo le modalità stabilite dalla Regione»;

Preso atto della necessità, espressa dai Dirigenti della Struttura «Sviluppo agroalimentare e compatibilità ambientale» e della U.O. «Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari» competente, legata all'applicazione delle disposizioni sopra richiamate:

- di stabilire le scadenze per la presentazione delle comunicazioni nitrati e delle domande di deroga per l'anno 2015 tenendo anche in considerazione i vincoli definiti dal Regolamento (CEE, EURATOM) 3 giugno 1971, n.1182/71 del Consiglio delle Comunità Europee;
- di stabilire le modalità per la presentazione delle comunicazioni nitrati e delle domande di deroga per l'anno 2015 che tengano conto anche delle modifiche effettuate al sistema informativo regionale;
- di modificare l'ultimo paragrafo del punto 5.7 dell'allegato 1 al d.d.g. 22 gennaio 2013, n. 295 in considerazione del permanere dell'assenza di una idonea procedura informatica che consenta di inserire nel sistema informativo regionale i dati relativi alle analisi dei terreni, è necessario;

Ritenuto pertanto necessario:

1. stabilire al 16 febbraio 2015 il termine di presentazione o aggiornamento della comunicazione nitrati per l'anno 2015, in considerazione del fatto che tale periodo di presentazione è coerente con il valore preventivo della comunicazione nitrati in quando si chiude il periodo invernale e si avvia la maggior parte delle attività agricole;
2. stabilire che l'obbligo di cui al punto 1 si applichi alle imprese:
 - soggette alla presentazione della comunicazione con redazione di un PUA/PUAs secondo i parametri stabiliti dagli art. 36 e 37 dell'allegato II alla d.g.r. 5868/2007 per le zone non vulnerabili e dagli art. 24 e 25 dell'allegato I alla d.g.r. 2208/2011 per le zone vulnerabili;
 - la cui comunicazione nitrati (POA/POAS) in vigore sia stata oggetto di modifiche sostanziali come previsto dalla d.g.r. 10892/2009 e dalla d.g.r. 2208/2011, art. 26 oppure sia scaduta per decorrenza dei termini di validità che sono pari a 5 anni a partire dalla data di presentazione sul sistema informativo regionale;
3. stabilire al 15 febbraio 2015 il termine di presentazione della domanda di adesione alla deroga nitrati, concessa dalla Commissione Europea con Decisione del 3 novembre 2011, valida per il 2015, e della relativa comunicazione nitrati;
4. stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione della comunicazione nitrati e della domanda di deroga 2015, sono individuate nell'allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
5. modificare il decreto 22 gennaio 2013, n. 295 sostituendo l'ultimo paragrafo del punto 5.7 dell'allegato 1 con «Il campionamento e le analisi di cui al primo paragrafo devono essere effettuati entro il 1 giugno 2015 e i relativi risultati, comprensivi della documentazione comprovante (certificato di analisi, ecc.), devono essere conservati in azienda»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale individuate dalla d.g.r.n. 1300 del 30 gennaio 2014;

Visto l'art. 16 della l.r.n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di stabilire al 16 febbraio 2015 il termine di presentazione o aggiornamento della comunicazione nitrati per l'anno 2015, in considerazione del fatto che tale periodo di presentazione è coerente con il valore preventivo della comunicazione nitrati in quanto si chiude il periodo invernale e si avvia la maggior parte delle attività agricole;

2. di stabilire che l'obbligo di cui al punto 1 si applichi alle imprese:

- soggette alla presentazione della comunicazione con redazione di un PUA/PUAs secondo i parametri stabiliti dagli art. 36 e 37 dell'allegato II alla d.g.r. 5868/2007 per le zone non vulnerabili e dagli art. 24 e 25 dell'allegato I alla d.g.r. 2208/2011 per le zone vulnerabili;
- la cui comunicazione nitrati (POA/POAS) in vigore sia stata oggetto di modifiche sostanziali come previsto dalla d.g.r. 10892/2009 e dalla d.g.r. 2208/2011, art. 26 oppure sia scaduta per decorrenza dei termini di validità che sono pari a 5 anni a partire dalla data di presentazione sul sistema informativo regionale;

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

3. di stabilire al 15 febbraio 2015 il termine di presentazione della domanda di adesione alla deroga nitrati, concessa dalla Commissione Europea con Decisione del 3 novembre 2011, valida per il 2015, e della relativa comunicazione nitrati;

4. di stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione della comunicazione nitrati e della domanda di deroga 2015, sono individuate nell'allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;

5. di modificare il decreto 22 gennaio 2013, n. 295 sostituendo l'ultimo paragrafo del punto 5.7 dell'allegato 1 con «Il campionamento e le analisi di cui al primo paragrafo devono essere effettuati entro il 1 giugno 2015 e i relativi risultati, comprensivi della documentazione comprovante (certificato di analisi, ecc.), devono essere conservati in azienda» tutto fermo il resto;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito internet della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura.

Il direttore generale all'agricoltura
Roberto Cova

ALLEGATO A

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI 2015

Modalità di presentazione della comunicazione

La comunicazione nitrati deve essere compilata e presentata utilizzando il sistema informatico Nitrati predisposto da Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura. Di seguito le modalità applicative per il suo corretto utilizzo:

- **Accesso al sistema informatico Nitrati:** Il sistema informatico Nitrati si trova sulla piattaforma Sis.Co. (Sistema delle Conoscenze), il portale dedicato alle imprese agricole. Per l'accesso alla piattaforma digitare l'indirizzo web agricoltura.servizirl.it e, dopo aver inserito la propria CRS/CNS nel lettore di smart card, cliccare sul link LOGIN.
- **Aggiornamento dell'Asset aziendale:** prima di accedere alla sezione "Nitrati" del portale per elaborare la comunicazione nitrati è necessario aggiornare i dati contenuti nell'Asset Aziendale di Sis.Co. (ex fascicolo aziendale SIARL - Sistema Informativo Agricolo Regione Lombardia).
- **Compilazione della comunicazione nitrati:** per agevolare l'accesso al sistema informatico Nitrati e la compilazione della comunicazione nitrati sono disponibili un file di istruzioni e un manuale al seguente l'indirizzo internet:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213555027127&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213405407297&pagename=DG_AGRWrapper
- **Attestazione della presentazione della comunicazione:** dopo aver completato l'inserimento di tutte le informazioni previste, il sistema informatico Nitrati consente di firmare elettronicamente e rilasciare la comunicazione nitrati e provvede alla sua protocollazione. La data della protocollazione dimostra il rispetto dei termini di presentazione stabiliti. Il sistema informatico rilascia due numeri di protocollo: uno in fase di chiusura della domanda, un secondo in fase di caricamento della domanda firmata digitalmente per garantire il rispetto dalla data di apposizione della firma.
- **Sottoscrizione della comunicazione:** la comunicazione nitrati deve essere sottoscritta elettronicamente
 - a) dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando una delle seguenti modalità:
 - CRS/CNS e relativo Pin;
 - firma digitale;
 - altre Smart cards, con valore di CNS, e relativo PIN rilasciate da vari organismi (ad esempio CCIAA), se dotate di firma digitale;
 - b) In caso di delega, questa dovrà essere data attraverso il Sistema Deleghe presente in Sis.Co..
Le modalità di acquisizione del Pin della CRS/CNS sono riportate all'indirizzo internet www.crs.lombardia.it.

• **Allegati alla comunicazione:** devono essere allegate eventuali relazioni tecniche a supporto dei dati introdotti nel sistema.

Conservazione della copia cartacea della comunicazione: copia cartacea della comunicazione, con i relativi allegati, deve essere conservata in azienda a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Soggetti che possono predisporre e presentare la comunicazione, previa acquisizione in Sis.Co. della necessaria delega:

- le imprese agricole abilitate all'accesso al Sis.Co.
- i CAA (Centri Assistenza Agricola) delegati dall'impresa agricola;
- i liberi professionisti (dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali), abilitati all'accesso al Sis.Co., delegati dall'impresa agricola.

Precisazioni in merito alla comunicazione nitrati 2015

- a) Le imprese che hanno presentato una comunicazioni nitrati, costituita da una programma operativo aziendale semplificato (POAs), nell'anno 2010 e che successivamente non hanno presentato altre comunicazioni, sono tenute a presentare una nuova comunicazione entro i termini stabiliti per la comunicazione nitrati nel 2015 in quanto sono trascorsi i 5 anni di durata previsti dalla presentazione della precedente comunicazione.
- b) Fatti salvi gli obblighi di rinnovo della comunicazione nitrati stabiliti dalla DGR 2208/2011 e 5868/2007, l'aggiornamento relativo all'anno 2015 del fascicolo aziendale soddisfa i requisiti di aggiornamento della comunicazione nitrati semplificata (POAs), ove non sussistano modifiche sostanziali e comunque entro il periodo di validità della stessa.
- c) La comunicazione nitrati 2015, completa di piano di utilizzazione agronomica (PUA/PUAs), ha valore annuale ed è preventiva rispetto alle attività di utilizzazione agronomica dei reflui dell'anno 2015.
- d) La comunicazione nitrati 2015 prevede, come quella 2014, la possibilità di introdurre informazioni/dati previsionali. La procedura informatica consente di inserire:
 - o nuove strutture di stoccaggio che l'azienda prevede entrino in funzione entro la data limite del 30 settembre 2015;
 - o nuove strutture di trattamento che l'azienda prevede entrino in funzione entro la data limite del 30 giugno 2015;
 - o nuovi terreni che l'azienda prevede di acquisire entro la data limite del 30 giugno 2015.

Qualora si preveda che tali strutture e/o terreni entrino in funzione in tempi successivi alle date sopra riportate, non è possibile inserirle nel sistema informatico. Tali elementi potranno essere inseriti, nel corso del 2015, con un aggiornamento del

fascicolo aziendale e con un aggiornamento della comunicazione nitrati presentata.

- e) Successivamente al termine di presentazione 2015, fissato con il presente decreto, è possibile aggiornare la comunicazione nitrati presentata, anche indipendentemente dalla presenza di cambiamento sostanziali. L'aggiornamento serve ad evidenziare eventuali cambiamenti aziendali che possono incidere sullo stato di adeguamento dell'impresa. In sede di controllo sarà acquisito l'ultimo aggiornamento disponibile, ferma restando la verifica del rispetto dei tempi di adempimento dell'obbligo amministrativo di presentazione.
- f) Il sistema informativo Nitrati rimane aperto e disponibile tutto l'anno per consentire gli eventuali aggiornamenti che si rendessero utili o necessari e pertanto le imprese, possono aggiornare la propria comunicazione nitrati per evidenziare gli effetti di cambiamenti intervenuti in corso d'anno;
- g) in caso di controllo, ai fini del rispetto degli adempimenti amministrativi, vale la comunicazione nitrati presentata entro i termini stabiliti; per la verifica del rispetto degli altri adempimenti, oltre alla comunicazione presentata, il controllore acquisisce e valuta anche gli eventuali aggiornamenti disponibili sul sistema informativo regionale.

Precisazioni per i Comuni

La presentazione al Comune, ai sensi dell'art. 35 dell'allegato II della DGR 5868/2007 e dell'art. 26 dell'allegato I della DGR 2208/2011, della comunicazione nitrati da parte dell'impresa, è assolta con la compilazione e presentazione della stessa sul sistema informatico Nitrati.

Il Comune accede ai dati della comunicazione nitrati utilizzando le funzionalità del sistema informatico Nitrati, richiedendo alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia le abilitazioni necessarie. In alternativa il Comune può richiedere copia della comunicazione nitrati direttamente all'impresa.

La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia provvede a inviare, successivamente al termine della scadenza prevista, ai sindaci dei Comuni lombardi, per il tramite di ANCI Lombardia, l'elenco delle imprese che hanno provveduto ad aggiornare la comunicazione per l'anno 2015.

Tale elenco è pubblicato anche sul sito web di Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 29 ottobre 2014 - n. 10020

Conferimento del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Malpaga», in frazione Malpaga, nel territorio del comune di Cavernago, in provincia di Bergamo, a favore di Malpaga s.p.a. - Cavernago (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CAVE E MINIERE

OMISSIS

DECRETA

1. di conferire a favore di Malpaga s.p.a., con sede legale in Cavernago (BG), Piazza Castello CF e Part. IVA: 01397930163, il permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche convenzionalmente denominato «Malpaga», in Frazione Malpaga, nel territorio del comune di Cavernago, in Provincia di Bergamo, per la durata di anni 3 a decorrere dalla data del presente decreto.

2. Di dare atto che la Società permissionaria eseguirà il programma di ricerca secondo la documentazione progettuale e, in particolare, il programma dei lavori nelle premesse citati, che con il presente decreto s'intendono approvati.

3. Di dare atto che l'area entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, copre un'area di km² 2,5 ed è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:25.000, con linea continua nera passante per i 7 (sette), vertici le cui coordinate geografiche sono rilevate graficamente sullo stesso piano, come da Allegato (Tav. 1)(omissis), parte integrante del presente decreto.

4. Di dare atto che le operazioni ed i lavori in progetto, connessi alla fase iniziale del programma di ricerca di che trattasi, sono stati esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale regionale come disposto dal decreto n. 4926 del 7 giugno 2013 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di regione Lombardia, citato in premessa, con le seguenti prescrizioni:

- realizzare l'opera in modo da garantire la tutela delle acque sotterranee e il rispetto delle condizioni idrogeologiche esistenti e degli acquiferi confinati evitando la messa in comunicazione delle diverse falde acquifere;
- utilizzare, relativamente al sistema di perforazione dei pozzi, l'impiego di tecniche che non richiedano l'impiego di fluidi di perforazione potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee;
- siano adottate durante la fase di cantiere tutte le soluzioni tecniche più idonee atte a minimizzare gli impatti generati ed a garantire la massima tutela di suolo e sottosuolo, atmosfera, corpi idrici superficiali ed acque sotterranee, nonché le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori;
- siano adottate durante la fase di terebrazione del pozzo esplorativo tutti gli accorgimenti tecnici più idonei a garantire il rispetto dei limiti di emissione acustica previsti per l'area in esame dal piano di zonizzazione acustica del Comune o in mancanza dello stesso dei limiti normativi vigenti;
- l'inserimento paesaggistico dell'intervento dovrà essere verificato in sede di relativa autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 42/2004; a tale scopo il proponente dovrà redigere una relazione sugli effetti paesaggistici del progetto con indicazioni in merito alle opere di mitigazione da adottare;
- in caso di abbandono del pozzo in esame o di cambiamento della destinazione d'uso delle aree in parola, si dovrà provvedere alla definitiva chiusura delle opere di captazione adottando, ai fini della salvaguardia dell'integrità delle acque sotterranee, soluzioni tecniche tali da evitare che l'opera possa costituire un elemento di potenziale inquinamento delle acque sotterranee.

5. siano realizzate trincee esplorative allo scopo di escludere la presenza nel sottosuolo di strutture antiche e i lavori di scavo, fin dalle prime fasi di scotico del terreno, siano condotti in assistenza archeologica continuativa, da parte di ditta archeologica specializzata, che operi sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, trattandosi di un'area inserita in un contesto di interesse archeologico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.

6. Di disporre che il protocollo analitico da adottare per il monitoraggio di tipo chimico delle acque sotterranee presso il pozzo individuato (n. 102) dovrà comprendere:

- Metalli: As, Cd, Cr tot., Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Mn

- Alifatici clorurati cancerogeni
- Alifatici clorurati non cancerogeni
- Idrocarburi totali (espressi come n-esano)

e inoltre, visti gli esiti analitici, riscontrati presso i piezometri di monitoraggio della di discarica posta a monte rispetto all'area di prospezione, dovranno essere ricercati anche:

- Diclorometano: valore consigliato da ISS è di 0.15 µg/l
- Tetracloruro di carbonio: valore consigliato da ISS è di 0.15 µg/l
- Dibromoclorometano: alifatico alogenato cancerogeno (tabella 2 del decreto legislativo n. 152/2006).

7. Dovrà essere concordato con la competente ASL di Bergamo il protocollo analitico da adottare in relazione al monitoraggio di tipo batteriologico.

8. Dovrà essere concordata con ARPA Lombardia, Dipartimento Provinciale di Bergamo, prima dell'inizio delle operazioni di perforazione, la data della campagna di monitoraggio delle acque sotterranee, presso il pozzo 102 per rendere possibili i campionamenti in contraddittorio.

9. Dovranno essere trasmessi, per le successive campagne di monitoraggio, ad ARPA – Dipartimento Provinciale di Bergamo, un crono programma di massima, nonché i riferimenti del Responsabile di cantiere, con cui poter concordare eventuali controlli in fase di perforazione e i campionamenti delle acque sotterranee.

10. Dovranno essere comunicati a tutti gli Enti interessati l'inizio dei lavori di perforazione e di tutte le operazioni propedeutiche alla stessa perforazione.

11. Dovranno essere trasmesse a tutti gli Enti interessati, al termine del controllo dell'acquifero dolce, le carte del gradiente geotermico ottenute per le aree già oggetto di indagine geoelettrica.

12. Di disporre che la Società permissionaria è tenuta:

- ad eseguire i lavori di ricerca nel rispetto delle indicazioni contenute nel programma lavori allegato all'istanza di permesso di ricerca;
- ad informare ogni dodici mesi la Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;
- a conservare i campioni geologici dei terreni attraversati nella ricerca;
- a fornire ai Funzionari della Regione Lombardia incaricati dei controlli tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare tutti i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- ad attenersi a tutte le disposizioni delle leggi vigenti ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Regione Lombardia, ai fini del controllo della lavorazione e della regolare esecuzione delle ricerche.

13. Di disporre che, ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo n. 22/2010, Malpaga s.p.a. dovrà stipulare e trasmettere a regione Lombardia apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila) per le opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

14. Di disporre che a decorrere dalla data del presente decreto la Società titolare del permesso è tenuta a corrispondere alla Regione Lombardia il canone annuo anticipato pari a € 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, per un importo di Euro 812,50 (ottocento dodici/50), calcolato per una superficie del permesso di ricerca, di che trattasi, pari a km² 2,5.

15. Di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente; il presente provvedimento, inoltre, viene rilasciato sotto osservanza di quanto disposto dal d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128 e dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

16. Di disporre che il permesso di ricerca «Malpaga» è conferito senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

17. Di disporre che la trasmissione del presente provvedimento al richiedente il titolo minerario sarà effettuata da regione Lombardia successivamente alla trasmissione della garanzia fideiussoria, di cui al precedente punto 12 e al pagamento del canone annuo anticipato, il cui importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul Codice IBAN IT58 Y 03069 09790

000000001918, presso Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., intestato alla Tesoreria della Regione Lombardia, Via Pirelli, n. 12 - 20124 Milano, riportando la causale «canoni per permessi di ricerca di risorse geotermiche ai sensi dell'art. 16, comma 1 del d.lgs. n. 22/2010».

18. Di provvedere alla trasmissione del presente decreto al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche, a Finlombarda s.p.a. e a Malpaga s.p.a..

19. Di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto.

20. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente
Domenico Savoca

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 5 novembre 2014 - n. 69
Assegnazione di contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 *«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»*, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 - 29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare *«idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione»* ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis);
- è stato stabilito che i succitati Commissari delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art. 2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1°, lett. a);
- si è disposto che i succitati Commissari delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1°, lett. b);
- si è stabilito che i succitati Commissari delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1°, lett. b-bis).

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134, che, all'art. 67-septies, prevede l'applicazione del d.l. n. 74/2012 anche ai Comuni di Casal Maggiore, Casteldidone, Corte dei Frati, Piadena, San Daniele Po e Robecco d'Oglio ove risulti l'esistenza di un nesso di causalità tra danni ed eventi sismici.

Visti altresì:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2°, del succitato d.l. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le Regioni interessate per l'annualità 2012;
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 *«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»* convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014.

Preso Atto del decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2013, n. 5343 di istituzione del Comitato di Indirizzo e del Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto a supporto dello stesso Comitato, sede di confronto e valutazione delle attività finalizzate alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, alla piena ripresa delle attività economiche e al ripristino dei servizi pubblici essenziali, nonché delle azioni da intraprendere per la rapida ed efficace realizzazione degli interventi.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 con il quale è stato disposto il riparto del succitato Fondo per la ricostruzione per le annualità 2013 e 2014.

Considerato che, in armonia con le disposizioni contenute nell'art. 5 del d.l. n. 74/2012 e tenuto conto delle esigenze espressamente rappresentate dal territorio, il Commissario delegato ha programmato ed in parte già realizzato nei mesi trascorsi una serie di interventi relativi alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici destinati o utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica danneggiati o resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, utilizzando allo scopo le risorse rese disponibili a valere sul Fondo per la ricostruzione per l'esercizio 2012 dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, oltre che le risorse messe a disposizione dalla Commissione Europea a valere sul Fondo di Solidarietà.

Preso Atto che con Decreti del Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 dicembre 2013, nn. 601 e 602 è stata disposta l'assegnazione di risorse finanziarie specifiche destinate al ripristino di immobili destinati all'uso scolastico danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, per complessivi € 6.906.508,00, volti al finanziamento di interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili dal sisma.

Data Atto altresì che:

- con nota della Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, assunta agli atti della Struttura Commissariale con nota prot. n.C1.2014.0003409 del 30 agosto 2014, è stato notificato il trasferimento della seconda tranche delle risorse del succitato Fondo per la Ricostruzione per l'annualità 2014, per complessivi Euro 14.696.450,00 e
- con modello TM 68 TP del 30 settembre 2014, assunto agli atti della Struttura Commissariale con P.E.C. prot. n.C1.2014.0003636 del 1° ottobre 2014, la medesima Tesoreria dello Stato, Sezione di Milano, della Banca d'Italia ha notificato l'effettivo accreditamento, per complessivi € 6.906.508,00, dei succitati fondi del M.I.U.R. volti al finanziamento di interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili dal sisma.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla programmazione di spesa delle risorse relative agli interventi ancora necessari per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici danneggiati o resi inagibili in seguito ai suddetti eventi sismici, tenendo debitamente conto delle priorità individuate dall'art. 5 del d.l. n. 74/2012, dai citati Decreti del Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR nn. 601 e 602 del 2013.

Preso Atto delle indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto in esito alla ricognizione speditiva effettuata dallo stesso con i Sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, la quale ha rappresentato l'esigenza del territorio di dare un indice di priorità agli interventi inerenti le opere pubbliche e più

precisamente quelli destinati al ripristino, ovvero la ricostruzione, degli immobili pubblici adibiti all'uso scolastico e/o educativo, nonché ai municipi che a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, siano stati dichiarati inagibili, in tutto o in parte, e che siano tuttora inagibili.

Dato atto che tali determinazioni e priorità sono state oggetto di validazione da parte del Comitato di Indirizzo nella seduta del 2 aprile 2014.

Dato Atto altresì che con proprie precedenti Ordinanze nn. 5, 6, 22 e 26 sono stati disposti ulteriori interventi provvisori urgenti per la messa in sicurezza di edifici scolastici danneggiati e con Ordinanze nn. 11 e 12 interventi di ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili dalla crisi sismica del maggio 2012.

Ravvisata l'opportunità di destinare prioritariamente le risorse stanziati con il Decreto del Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 dicembre 2013, n. 601, pari a € 4.080.000,00 nonché le risorse stanziati con il Decreto del Direttore Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 dicembre 2013, n. 602, pari ad € 2.826.508,00 al ripristino, ovvero alla ricostruzione degli edifici scolastici resi inagibili dal sisma, rinviando a successivi provvedimenti, anche a fronte del rinvenimento di ulteriori risorse, il finanziamento degli interventi di ripristino degli edifici danneggiati, ivi compreso l'adeguamento sismico, così come valutato dal Gruppo di lavoro di lavoro tecnico ristretto a supporto del comitato di indirizzo in seduta del 10 aprile 2014.

Considerata l'opportunità, al fine di avere un puntuale quadro del fabbisogno, di incaricare la Struttura Commissariale di compiere una precisa ricognizione dei danni subiti dagli edifici destinati o utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica danneggiati o resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e non ancora sanati, dando così avvio all'attività di quantificazione degli stessi, prevendendo che la rilevazione venga articolata secondo le seguenti categorie:

- edifici destinati o utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica al momento del sisma e resi inagibili, totalmente o parzialmente, in conseguenza di questo;
- edifici danneggiati e che necessitano di riparazione con adeguamento sismico.

Considerato pertanto opportuno incaricare la Struttura Commissariale, tenuto conto dell'interesse prioritario di dare avvio con la massima speditezza agli interventi di ripristino e ricostruzione post-emergenziali ed al fine di avere un puntuale quadro del fabbisogno, di procedere all'acquisizione da parte dei soggetti interessati:

- di una precisa ricognizione dei danni subiti dagli edifici utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica;
- dell'eventuale richiesta di assegnazione dei contributi per la riparazione con adeguamento sismico o la ricostruzione degli edifici utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica danneggiati o resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ancorché sostituiti con Moduli Scolastici Provvisori.

Dato atto che, ai fini della ricostruzione degli edifici demoliti o per le nuove costruzioni, potranno essere utilizzati i finanziamenti che sarebbero stati assegnati per il ripristino degli edifici danneggiati; in tal caso ai fini della stima del costo di ripristino degli edifici danneggiati si dovrà moltiplicare la superficie complessiva dell'edificio inagibile per il costo convenzionale, al netto delle maggiorazioni previste, così come determinato per i vari livelli operativi nell'ordinanza n. 16/2012 e s.m.i., all'art.3, comma 2°, incrementato, in ragione della maggior complessità, del 25%. Ai fini della determinazione del contributo sarà preso in considerazione l'importo minore tra gli importi di progetto del nuovo edificio e il risultato del calcolo anzidetto.

Stabilito che la concessione di contributi finalizzati alla integrale ricostruzione di un edificio educativo/scolastico verrà presa in considerazione solo previo impegno del Soggetto proprietario a non richiedere in futuro ulteriori finanziamenti per il ripristino degli edifici abbandonati a valere su risorse destinate alla ricostruzione post-sismica.

Ritenuto, in considerazione delle prescrizioni in ordine agli obblighi di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni previsti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché in forza del parere del Comitato Tecnico Scientifico rilasciato nella seduta del 24 ottobre 2014, di dover richiedere ai soggetti proprietari di edifici vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., nel caso in

cui questi non optino per il ripristino ai fini scolastici/educativi dell'edificio vincolato, ma optino per la costruzione di un nuovo edificio, la consegna, al momento della presentazione degli elaborati progettuali utili all'espletamento della gara:

- tutta la documentazione utile a dimostrare l'avvenuta messa in sicurezza dell'edificio già destinato ad uso scolastico;
- uno studio di fattibilità volto al recupero conservativo e alla valorizzazione dell'edificio già destinato ad uso scolastico, completo di tutte le notizie utili a documentare l'avvenuta pubblicità/comunicazione dello stesso alla popolazione;

la consegna dei documenti di cui ai precedenti punti elenco è condizione vincolante ai fini della erogabilità del contributo per l'edificazione del nuovo edificio.

Stabilito che ai fini della valutazione di ammissibilità al beneficio, i Soggetti interessati debbano fornire alla Struttura Commissariale, con modalità meglio dettagliate nell'atto funzionale alla ricognizione:

- documentazione progettuale ove presente, ovvero studio di fattibilità;
- documentazione attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
- ordinanza di inagibilità;

ed eventualmente:

- dichiarazione di rinuncia, anche per il futuro, ai contributi previsti dal d.l. 74/2012 e/o da altre fonti inerenti la ricostruzione post-sismica da destinarsi all'edificio sul quale non si intende intervenire.

Stabilito altresì che, in esito alla raccolta delle richieste di cui sopra, la Struttura Commissariale procederà, con il supporto del CTS ed eventualmente con la collaborazione della Direzione regionale competente in materia di istruzione e formazione e/o con l'Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale, alla verifica di ammissibilità degli interventi relativi agli edifici inagibili - in tutto o in parte - e conseguentemente alla redazione del Piano complessivo di finanziamento degli interventi. A fronte dell'inserimento nel Piano, i Soggetti interessati potranno chiedere un'anticipazione pari al 5% del costo dell'intervento; detta anticipazione dovrà essere restituita in caso di mancato avvio dei lavori entro 12 mesi dalla data di comunicazione dell'effettiva copertura finanziaria dell'intervento inserito nel succitato Piano, senza però far decadere il diritto al contributo.

Valutata l'opportunità di incaricare la Struttura Commissariale di procedere alla effettiva concessione del contributo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione da parte della struttura appaltante della documentazione funzionale all'espletamento della gara di appalto e previa valutazione di congruità tecnica ed amministrativa, da attuarsi con il supporto del CTS ed eventualmente con la collaborazione della Direzione regionale competente in materia di istruzione e formazione e/o con l'Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale, e secondo criteri che saranno meglio dettagliati nell'atto ricognitivo.

Ritenuto inoltre di incaricare la Struttura Commissariale di procedere alla effettiva determinazione e conferma del contributo, così come rideterminato in seguito all'applicazione del ribasso di gara offerto, alla consegna da parte della stazione appaltante del contratto di appalto, dei verbali di consegna ed inizio lavori e del nuovo quadro economico aggiornato a seguito della gara stessa.

Stabilito infine di incaricare la Struttura Commissariale, ad ogni rideterminazione del contributo, di predisporre i necessari provvedimenti al fine di consentire il riassorbimento nella dotazione finanziaria di cui alla presente ordinanza delle economie.

Considerato opportuno stabilire sin da ora che:

- i contributi saranno concessi sulla base dei danni effettivamente verificatisi in conseguenza diretta degli eventi sismici, al fine di ripristinare le condizioni di agibilità degli stessi;
- gli interventi ammissibili a contributo potranno riguardare anche lavori già avviati, ma non ancora conclusi, alla data di promulgazione della presente Ordinanza;
- al fine di evitare sovracompensozioni, il contributo di cui alla presente ordinanza sarà concesso tenuto conto dei contributi riconosciuti da altre Amministrazioni, Enti pubblici, donazioni ed eventuali indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi;
- siano ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restan-

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

do l'importo massimo del contributo ammesso a finanziamento, così come rideeterminato in esito ad espletamento di gara.

Considerato opportuno, rinviare a successivo provvedimento le determinazioni circa la destinazione dei Moduli Scolastici Provvisori, acquisiti in fase di prima emergenza al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività educative/scolastiche in attesa del ripristino degli edifici danneggiati, che risulterebbero privi di destinazione dopo il ripristino degli edifici scolastici.

Ritenuto inoltre che l'ammissibilità al contributo degli interventi relativi agli istituti scolastici sopra elencati sia comunque vincolata al rispetto dei seguenti ulteriori requisiti:

- sia comprovato dall'Ente titolare che l'edificio oggetto della richiesta di contributo rispetti il «*Piano di Organizzazione della Rete delle Istituzioni Scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015*», di cui alla d.g.r. 20 dicembre 2013, n. X/1109, nonché le regole relative al dimensionamento ottimale delle Istituzioni Scolastiche;
- in caso di ricostruzione in particolare:
 - siano rispettate le regole costruttive specifiche per l'edilizia scolastica, anche ispirandosi alle nuove Linee-Guida «*Norme tecniche quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale*» pubblicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 11 aprile 2013;
 - sia garantito il totale abbattimento di barriere architettoniche e la piena fruibilità degli spazi anche da parte di persone con ridotte capacità motorie e alternativamente abili;
 - sia garantita la polifunzionalità dell'edificio di nuova costruzione a favore della cittadinanza, garantendo la possibilità di utilizzo autonomo ed in piena sicurezza, anche al di fuori del normale orario scolastico, degli impianti sportivi e delle palestre, dell'aula magna/auditorium, degli spazi aperti e degli altri spazi aggiuntivi per usi di «*Civic Center*»;
 - sia garantito un basso impatto ambientale dell'edificio ed un'alta efficienza energetica dello stesso;
 - sia garantito il pieno rispetto della normativa antisismica.

Ritenuto altresì che, in esito alla ricognizione di cui sopra ed alla conseguente attività istruttoria:

- qualora la disponibilità economica risulti insufficiente a finanziare completamente gli interventi, le eventuali risorse che dovessero rinvenirsi in esito a rinunce, ribassi di gara o altri risparmi debbano essere destinate a garantire l'integrale copertura finanziaria del Piano di finanziamento sopra previsto, oltre che recuperare fondi eventualmente residuati dal *Fondo per la Ricostruzione* istituito dal d.l. 74/2012;
- qualora dovessero residuare risorse in esito delle linee di intervento dedicate agli edifici municipali inagibili, le stesse potranno essere destinate a finanziare interventi inseriti nel Piano di finanziamento di cui sopra.

Stabilito altresì di rinviare a successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili, le modalità per l'eventuale riconoscimento dei danni e la concessione di contributi per ulteriori interventi sugli edifici scolastici, garantendo in ogni caso la priorità per il ripristino degli edifici scolastici in tutto o in parte inagibili inseriti nel Piano di finanziamento di cui sopra.

Dato Atto che tali determinazioni e priorità sono state sottoposte al parere del Comitato Tecnico Scientifico nelle sedute del 13 maggio, del 29 maggio e del 24 ottobre 2014.

DISPONE

1. di incaricare la Struttura Commissariale di effettuare una ricognizione puntuale degli interventi di riparazione con adeguamento sismico o di ricostruzione di edifici destinati o utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica, danneggiati o resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, redigendo apposito Avviso Pubblico deputato tanto all'individuazione del fabbisogno, quanto alla richiesta dei contributi necessari al ripristino ovvero alla ricostruzione degli edifici inagibili;

2. di destinare l'importo complessivo di € **6.906.508,00** al finanziamento degli interventi di cui al precedente punto 1 limitatamente agli edifici destinati o utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica che siano stati dichiarati inagibili, in tutto o in parte, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 entro la data del 29 luglio 2012 e che siano tuttora inagibili;

3. di stabilire che potranno essere ammessi a finanziamento, a valere sui fondi di cui alla presente ordinanza gli interventi di riparazione, con adeguamento sismico, di edifici utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ancorché sostituiti con Moduli Abitativi Provvisori, ovvero gli interventi di ricostruzione degli stessi, qualora sia comprovata la convenienza economica di quest'ultima rispetto all'ipotesi della riparazione, secondo quanto specificato nelle premesse;

4. di incaricare la Struttura Commissariale, tenuto conto dell'interesse prioritario di dare avvio con la massima speditezza agli interventi di ricostruzione post emergenziali:

- di procedere all'acquisizione da parte dei soggetti proprietari delle richieste di assegnazione dei contributi per interventi ripristino, con adeguamento sismico, di edifici utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ancorché sostituiti con Moduli Abitativi Provvisori, ovvero interventi di ricostruzione degli stessi, qualora sia comprovata la convenienza economica di quest'ultima rispetto all'ipotesi della riparazione; in tal caso, sugli edifici abbandonati già destinati ad uso scolastico non potranno in futuro essere richiesti ulteriori finanziamenti. I soggetti interessati pertanto, contestualmente alla presentazione dell'istanza di finanziamento, renderanno dichiarazione di rinuncia, anche per il futuro, ai contributi previsti dal d.l. 74/2012 e/o da altre fonti inerenti la ricostruzione post-sismica;
- di acquisire contestualmente dagli soggetti proprietari di edifici vincolati, nel caso in cui questi non abbiano optato per il loro prioritario ripristino ai fini scolastici/educativi ma optino per la costruzione di un nuovo edificio, la consegna, al momento della presentazione degli elaborati progettuali utili all'espletamento della gara di:
 - tutta la documentazione utile a dimostrare l'avvenuta messa in sicurezza dell'edificio già destinato ad uso scolastico;
 - uno studio di fattibilità volto al recupero conservativo e alla valorizzazione dell'edificio già destinato ad uso scolastico, completo di tutte le notizie utili a documentare l'avvenuta pubblicità/comunicazione dello stesso alla popolazione;

la consegna di detti documenti è condizione vincolante ai fini della erogabilità del contributo per l'edificazione del nuovo edificio.

- di procedere all'istruttoria delle istanze di cui sopra, in ordine cronologico di presentazione, provvedendo - con decreto del Soggetto Attuatore - al finanziamento degli interventi sino alla concorrenza delle risorse che sono rese disponibili con la presente ordinanza, o con le altre risorse altrimenti rinvenienti;
- che, ai fini di cui al precedente punto elenco, la Struttura Commissariale tenga conto delle indicazioni e delle modalità di assegnazione dei contributi come meglio descritte in premessa.

5. di stabilire che qualora la disponibilità economica risulti insufficiente a finanziare completamente gli interventi inseriti nel Piano di finanziamento, si dovrà procedere al reimpiego delle eventuali risorse che, in esito alla presente ordinanza, dovessero rinvenirsi in ragione di rinunce, ribassi di gara o altri risparmi e all'utilizzo delle risorse eventualmente rinvenienti a valere sull'Ordinanza 6 giugno 2014, n. 50 «*Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili*», oltre che recuperare finanziamenti dal Fondo per la ricostruzione istituito dal d.l. 74/2012;

6. di rinviare a successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili, le modalità per l'eventuale riconoscimento dei danni e la concessione di contributi per ulteriori interventi sugli edifici scolastici,

garantendo in ogni caso la priorità per il ripristino degli edifici scolastici in tutto o in parte inagibili inseriti nel Piano di finanziamento di cui sopra.

7. di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni circa la destinazione dei Moduli Abitativi Provvisori, acquisiti in fase di prima emergenza al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività educative/scolastiche in attesa del ripristino degli edifici danneggiati, che risulterebbero privi di destinazione dopo il ripristino degli edifici scolastici.

8. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato
Roberto Maroni

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) - Decreto 6 novembre 2014 - n. 491

Approvazione dell'Avviso pubblico per la ricognizione dei danni subiti dagli edifici scolastici in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, nonché per l'acquisizione delle richieste di contributo per il ripristino degli edifici scolastici totalmente o parzialmente inagibili

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 *«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»*, con la quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione.

Vista altresì la legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione con modificazioni del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Preso Atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale, tra l'altro, è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- l'ordinanza commissariale 20 giugno 2014, n. 51 «Revisione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sismi-

ca (d.l. 6 giugno 2012, n. 74, art. 1) 13 agosto 2012, n. 3 «Costituzione della struttura commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legge 6 giugno n. 74» e successive modifiche ed integrazioni», che, tra l'altro, affida, a far data dal 1° luglio 2014, tutte le attività per la predisposizione, attuazione e coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, nominato soggetto attuatore unico;

- 5 novembre 2014, n. 69, con la quale la Struttura Commissariale viene incaricata:
 - di compiere, al fine di avere un puntuale quadro del fabbisogno, una ricognizione puntuale degli interventi di riparazione con adeguamento sismico o di ricostruzione di edifici destinati o utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica, dando così avvio all'attività di quantificazione degli stessi e prevedendo che la rilevazione venga articolata secondo le seguenti tre tipologie:
 - edifici scolastici totalmente inagibili;
 - edifici scolastici parzialmente inagibili;
 - edifici scolastici danneggiati.
 - di acquisire dai soggetti proprietari, tenuto conto dell'interesse prioritario di dare avvio con la massima speditezza agli interventi di ricostruzione post-emergenziali, le richieste di assegnazione dei contributi per interventi di ripristino degli edifici scolastici totalmente o parzialmente inagibili.

Ritenuto, pertanto, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla richiamata ordinanza 05 novembre 2014, n. 69, di approvare l'avviso di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto.

DECRETA

per i motivi esposti in premessa:

1. di approvare l'Avviso pubblico per la ricognizione dei danni subiti dagli edifici scolastici in seguito agli eventi sismici del maggio 2012, nonché per l'acquisizione delle richieste di contributo per il ripristino degli edifici scolastici totalmente o parzialmente inagibili di cui all'allegato 1 di pagine 29, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito istituzionale della Struttura Commissariale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.

D'ordine del commissario delegato
Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti

ALLEGATO 1

———— • ————

**AVVISO PUBBLICO
PER LA RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI DAGLI EDIFICI
SCOLASTICI IN SEGUITO AGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012, NONCHÉ PER L'ACQUISIZIONE DELLE RICHIESTE DI
CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI TOTALMENTE O PARZIALMENTE INAGIBILI**

1. PREMESSE

Coerentemente con gli indirizzi forniti dal Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 con propria ordinanza n. 69 del 05 novembre 2014, la Struttura Commissariale, al fine di avere un puntuale e definitivo quadro del fabbisogno, intende, con il presente Avviso, procedere alla completa ricognizione dei danni subiti dagli edifici scolastici in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 e parimenti, tenuto conto dell'interesse prioritario di dare avvio con la massima speditezza agli interventi di ricostruzione post-emergenziali, di fornire le necessarie indicazioni circa la presentazione delle richieste di assegnazione dei contributi per gli interventi di ripristino degli edifici scolastici totalmente o parzialmente inagibili.

2. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla completa ricognizione degli interventi necessari al ripristino delle unità immobiliari e/o degli edifici ove hanno sede le attività educative per la prima infanzia e/o scolastica (d'ora in avanti semplicemente Scuola/e), localizzati nel territorio dei Comuni indicati nel successivo punto 3 e che, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, siano stati dichiarati:

A. totalmente inagibili;

B. parzialmente inagibili;

ovvero che siano stati dichiarati:

C. danneggiati.

Il presente avviso è altresì finalizzato ad avviare le procedure utili al finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità di quelle Scuole, che in seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, siano stati dichiarati inagibili, in tutto o in parte - entro la data del 29 luglio 2012 - e che siano tuttora completamente o parzialmente inagibili.

3. SOGGETTI INTERESSATI

Possono partecipare i soggetti proprietari di Scuole, così come definite ai punti 1 e 2 del presente Avviso, ricadenti nei seguenti Comuni:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Bagnolo San Vito | 24. Quingentole |
| 2. Borgofranco sul Po | 25. Quistello |
| 3. Borgo Virgilio | 26. Revere |
| 4. Carbonara di Po | 27. Rodigo |
| 5. Castel d'Ario | 28. Roncoferraro |
| 6. Castelforte | 29. Sabbioneta |
| 7. Castellucchio | 30. San benedetto Po |
| 8. Commessaggio | 31. San giacomo delle Segnate |
| 9. Curtatone | 32. San giovanni del Dosso |
| 10. Dosolo | 33. Schivenoglia |
| 11. Felonica | 34. Sermide |
| 12. Gonzaga | 35. Serravalle a Po |
| 13. Magnacavallo | 36. Sustinente |
| 14. Mantova | 37. Suzzara |
| 15. Marcaria | 38. Viadana |
| 16. Moglia | 39. Villa poma |
| 17. Mottegiana | 40. Villimpenta |
| 18. Ostiglia | 41. Casalmaggiore |
| 19. Pegognaga | 42. Casteldidone |
| 20. Pieve di Coriano | 43. Corte Dè Frati |
| 21. Poggio Rusco | 44. Piadena |
| 22. Pomponesco | 45. San daniele Po |
| 23. Porto Mantovano | 46. Robecco d'Oglio |

4. EFFETTI DELLA RICOGNIZIONE

Il presente avviso è finalizzato ad un'azione ricognitiva di tipo conoscitivo ai fini della quantificazione del fabbisogno economico e - per i soli edifici inagibili in totalmente o parzialmente alla richiesta preliminare di erogazione di contributo pubblico, a valere sulle risorse rese disponibili dal Commissario con propria Ordinanza n. 69 del 05 novembre 2014 e/o sulle eventuali altre risorse che saranno successivamente individuate, per il loro ripristino.

La ricognizione è altresì destinata alla definizione del «Piano degli Interventi - Scuole» deputato al finanziamento delle opere di ripristino dell'agibilità delle Scuole che siano stati dichiarati inagibili in tutto o in parte entro la data del 29 luglio 2012, a seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano tuttora inagibili completamente o parzialmente.

Al fine di poter accedere, anche per il futuro, a possibili contributi a valere sul Fondo per la Ricostruzione, i Soggetti proprietari di Scuole che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sono tenuti a manifestare il proprio interesse mediante risposta al presente Avviso.

La ricognizione è pertanto da intendersi definitiva per la specifica tipologia di edifici.

In nessun caso il presente avviso può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo per la Struttura Commissariale o per il Commissario; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine alla ipotetica assegnazione di contributi per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente.

La Struttura Commissariale ed il Commissario rimangono pienamente liberi di non dar corso agli esiti della ricognizione in argomento, senza che i partecipanti al presente procedimento possano avere nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.

Per la partecipazione all'indagine ricognitiva, i soggetti interessati dovranno redigere e trasmettere, entro i termini perentori indicati al successivo punto 5, la scheda in allegato A al presente avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Per le finalità indicate nelle premesse, con il presente avviso pubblico si intendono inoltre fornire le indicazioni relative alle procedure per il finanziamento delle opere di ripristino dell'agibilità delle Scuole che siano stati dichiarati inagibili, in tutto o in parte, a seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, entro la data del 29 luglio 2012 e che siano tuttora inagibili.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Le segnalazioni di danno e le relative istanze di contributo, qualora del caso, devono essere inoltrate dai Soggetti proprietari utilizzando l'allegata «scheda per la segnalazione e la quantificazione del danno» (Allegato A al presente avviso) e l'allegata «Istanza di contributo per il ripristino degli edifici scolastici inagibili» (Allegato B al presente avviso), alla quale potranno essere acclusi tutti i documenti esplicativi ritenuti utili ad una migliore definizione ed al corretto inquadramento dell'intervento. I documenti da allegare tassativamente all'istanza sono meglio precisati ai punti successivi.

I soggetti proprietari dovranno compilare, per ogni intervento previsto, l'allegato A, nel quale dovrà essere indicata anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa.

Dovranno altresì essere indicati la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc.); inoltre dovrà essere descritta la finalità dell'intervento (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività, etc.), nonché lo stato progettuale.

Segnalazioni ed Istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente proprietario.

Le segnalazioni/istanze dovranno pervenire, entro e non oltre il **15 dicembre 2014**, a:

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

Struttura Commissariale per l'emergenza sisma del maggio 2012

c/o Regione Lombardia – Sede Territoriale di Mantova

Corso Vittorio Emanuele, 57

46100 MANTOVA MN

mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano ad uno degli sportelli del Protocollo Federato della Giunta regionale;
- mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo: sismamn@pec.regione.lombardia.it

A prescindere dalle modalità di consegna, ai fini del rispetto dei termini di deposito faranno fede esclusivamente la data e l'ora dell'acquisizione dell'istanza al Protocollo della Struttura Commissariale, attestata dal timbro riportato sull'atto ovvero la data e l'ora di consegna attestata dal protocollo elettronico di ricezione della P.E.C..

I soggetti interessati dovranno presentare:

1. «*scheda per la segnalazione e la quantificazione del danno*» (allegato A al presente avviso);
2. «*Istanza di contributo per il ripristino degli edifici scolastici inagibili*» (solo nel caso di edifici inagibili in tutto o in parte), corredata degli allegati prescritti nell'allegato B al presente avviso.

Tutte le notizie e le dichiarazioni fornite nell'ambito della ricognizione sono rese dai legali rappresentanti in regime di certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi.

Le segnalazioni/istanze presentate al di fuori del termine perentorio sopra indicato non saranno prese in considerazione.

In caso di presentazione dell'istanza di contributo sulla busta o nell'oggetto della posta elettronica certificata dovrà essere apposta la seguente dicitura: «*Sisma Mantova: Istanza di contributo per il ripristino degli edifici scolastici in tutto o in parte inagibili*».

Per informazioni di carattere generale è possibile consultare il sito internet:

www.sismamantova.regione.lombardia.itoppure rivolgersi alla Struttura Commissariale ai seguenti numeri telefonici: **0376-232419** oppure **0376-232415**.**6. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE PER LA SEGNALEZIONE E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.**

Le *schede per la segnalazione e la quantificazione del danno*, presentate nei termini e secondo le modalità previste al precedente punto 5, devono essere redatte dai soggetti proprietari utilizzando il modulo in fac-simile di cui all'allegato A al presente avviso ed allegando a quest'ultimo:

- documentazione attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico;
- scheda AeDES (se disponibile);
- stima dei danni;
- documentazione progettuale, ove presente, ovvero studio di fattibilità.

7. DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI ALL'ATTIVITÀ EDUCATIVA PER LA PRIMA INFANZIA E SCOLASTICA, IN TUTTO O IN PARTE INAGIBILI.

Le seguenti disposizioni tecniche e procedurali regolano le modalità di ripristino delle Scuole, danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per le quali sia stato accertato il nesso di causalità fra danni ed eventi sismici e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili alla data del 29 luglio 2012 e che siano tuttora inagibili.

7.1. Soggetti attuatori

Per gli interventi di ripristino inerenti al presente avviso, il Presidente della Regione Lombardia, operando in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del succitato d.l. n. 74/2012, si avvale degli Enti interessati. I soggetti attuatori vi provvedono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore, nonché delle presenti disposizioni procedurali.

I soggetti attuatori hanno conseguentemente la piena responsabilità dell'attuazione degli interventi finanziati ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi, nel rispetto della normativa specifica di riferimento.

In particolare i soggetti attuatori provvedono:

- alla nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ovvero del responsabile dei lavori;
- all'affidamento della progettazione architettonica e strutturale, all'approvazione del progetto, all'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica, nonché dei pareri, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- all'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi;
- all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità;
- all'affidamento della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi;
- all'affidamento dell'incarico di collaudo, in particolare alla presentazione del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo;
- a trasmettere le dovute informazioni richieste dal Commissario delegato in ordine all'avanzamento degli interventi secondo le modalità che saranno stabilite;
- al pagamento, alle liquidazioni e alle rendicontazioni delle spese relative all'intervento fino all'approvazione degli atti finali.

7.2 Presentazione dell'istanza e fasi istruttorie

Le richieste di contributo, presentate nei termini e secondo le modalità previste al precedente punto 5, devono essere redatte dai soggetti attuatori utilizzando il modulo in *fac-simile* di cui all'allegato B al presente avviso ed allegando a quest'ultimo:

- i documenti previsti al punto 6;
- ordinanza di inagibilità;
- per le Scuole, dichiarazione che l'edificio oggetto della richiesta di contributo rispetti il «*Piano di Organizzazione della Rete delle Istituzioni Scolastiche*» vigente, nonché le regole relative al dimensionamento ottimale delle Istituzioni Scolastiche.

Nel caso in cui non si opti per il prioritario ripristino dell'edificio inagibile, ma per la ricostruzione dello stesso, ai fini della erogabilità del contributo per l'edificazione del nuovo edificio dovranno essere fornite:

- dichiarazione di impegno ad effettuare la messa in sicurezza dell'edificio già destinato ad uso scolastico;
- dichiarazione di rinuncia, per interventi sull'edificio ex Scuola, all'utilizzo di contributi previsti dal D.L. 74/2012 e/o da altre fonti inerenti la ricostruzione post-sismica;
- determinazione della spesa presunta del ripristino dell'edificio sul quale non si intende intervenire; a tal fine i soggetti dovranno moltiplicare la superficie complessiva dell'edificio inagibile per il costo convenzionale, al netto delle maggiorazioni previste, così come determinato per i vari livelli operativi nell'ordinanza n. 16/2012 e s.m.i., all'art. 3, comma 2°, incrementato, in ragione della maggior complessità, del 25%.

Ai fini della determinazione del contributo sarà preso in considerazione l'importo minore tra gli importi di progetto del nuovo edificio e il risultato del calcolo anzidetto.

Inoltre, in caso di ricostruzione, in particolare, dovranno essere opportunamente documentati nel progetto da appaltare:

- il rispetto delle regole costruttive specifiche per l'edilizia scolastica, anche ispirandosi alle nuove Linee-Guida «*Norme tecniche quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale*» pubblicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 11 aprile 2013;
- il totale abbattimento di barriere architettoniche e la piena fruibilità degli spazi anche da parte di persone con ridotte capacità motorie e alternativamente abili;
- la polifunzionalità dell'edificio di nuova costruzione a favore della cittadinanza, garantendo la possibilità di utilizzo autonomo ed in piena sicurezza, anche al di fuori del normale orario scolastico, degli impianti sportivi e delle palestre, dell'aula magna/ auditorium, degli spazi aperti e degli altri spazi aggiuntivi per usi di «*Civic Center*»;
- il basso impatto ambientale dell'edificio ed un'alta efficienza energetica dello stesso;
- il pieno rispetto della normativa antisismica.

I documenti allegati all'istanza costituiranno parte integrante e sostanziale della domanda e dovranno pertanto essere trasmessi contestualmente a quest'ultima e con le medesime modalità.

Gli interventi oggetto della richiesta di contributo potranno riguardare anche lavori già avviati, ma non ancora conclusi alla data di promulgazione dell'Ordinanza n. 69 del 5 novembre 2014;

Si precisa che non saranno ritenute accoglibili le istanze di contributo:

- presentate da soggetti non aventi titolo a presentarle;
- che riguardino edifici non inagibili - in tutto o in parte - alla data del 29 luglio 2012 e che non presentino tuttora carattere di inagibilità completa o parziale;
- che riguardino edifici che non siano destinati all'attività educativa per la prima infanzia e scolastica;
- che comprendano interventi non direttamente connessi al ripristino dell'immobile o relativi al ripristino di danni non causati dal sisma del maggio 2012;
- pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato.

7.2.1 Fase Istruttoria preliminare

Le domande saranno protocollate e valutate in ordine cronologico di ricevimento nel rispetto delle procedure di cui alla L. 241/90 e s.m.i..

Verificata la sussistenza dei requisiti formali di accoglibilità della domanda, la Struttura Commissariale, con il supporto del CTS, procederà alla verifica di merito tecnico-amministrativa e di congruità economica a fini dell'ammissibilità degli interventi proposti e conseguentemente alla redazione del Piano Complessivo di Finanziamento degli interventi ammessi. Il Piano sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Successivamente alla pubblicazione ed a fronte dell'inserimento del progetto proposto nel Piano di Finanziamento, i Soggetti titolari potranno chiedere un'anticipazione pari al 5% del costo dell'intervento indicato nel Piano, utile al rapido avvio delle fasi progettuali e/o realizzative. Detta anticipazione dovrà essere restituita in caso di mancato avvio dei lavori entro 12 mesi dalla data di comunicazione dell'effettiva copertura finanziaria dell'intervento inserito nel piano di finanziamento, senza però far decadere il diritto al contributo.

Qualora una domanda dovesse risultare non accoglibile o non ammissibile per carenza di requisiti formali o sostanziali, potranno essere richieste integrazioni al Soggetto proponente con l'obiettivo di pervenire ad una migliore qualificazione del progetto d'investimento proposto. L'iter potrà riavviarsi soltanto nel caso in cui le integrazioni, consegnate entro un termine congruo dalla richiesta, consentano alla domanda sospesa di conseguire i requisiti stabiliti.

7.2.2 Fase istruttoria intermedia e assegnazione del contributo

Una volta terminata la fase progettuale utile per l'espletamento della gara d'Appalto, il Soggetto richiedente è tenuto a consegnare alla Struttura Commissariale tutta la documentazione progettuale prodotta completa delle necessarie autorizzazioni, al fine di consentire, con il supporto del CTS, l'istruttoria di merito tecnico-amministrativa intermedia e di congruità della spesa, nonché la determinazione del contributo provvisorio. Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno essere coerenti con le istruzioni ed i requisiti tecnici generali per l'esecuzione degli interventi individuati al precedente punto.

Il costo dell'intervento è determinato dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, ovvero per le eventuali voci non ricomprese sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna. Per eventuali voci di spesa non previste nei suddetti elenchi prezzi si farà riferimento ad altri listini ufficiali ed in ulteriore mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto-legislativo n. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile.

Dovranno essere consegnati inoltre:

- tutta la documentazione utile a dimostrare l'avvenuta messa in sicurezza dell'edificio già destinato ad uso scolastico;
- uno studio di fattibilità volto al recupero conservativo e alla valorizzazione dell'edificio già destinato ad uso scolastico, completo di tutte le notizie utili a documentare l'avvenuta pubblicità/comunicazione dello stesso alla popolazione;

la consegna di detti documenti è condizione vincolante ai fini della erogabilità del contributo per l'edificazione del nuovo edificio.

In caso di esito positivo della succitata istruttoria, la Struttura Commissariale provvederà con decreto dirigenziale alla effettiva concessione del contributo provvisorio sulla base dell'ordine cronologico di presentazione degli elaborati progettuali da parte della struttura appaltante, fino alla concorrenza delle risorse disponibili e tenuto conto di quanto meglio specificato nell'allegato C «*Disposizioni*

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

in ordine alla copertura assicurativa dei danni occorsi agli edifici pubblici e ad uso pubblico oggetto di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione».

7.2.2.1 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo:

- tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici e per il raggiungimento degli obiettivi indicati negli articoli precedenti, oltre alle finiture strettamente connesse. Per finiture strettamente connesse si intendono tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie e da eseguire con modalità tali da consentire il pieno ripristino della funzionalità dell'opera;
- gli interventi di efficientamento energetico che consentano, se integrati con gli interventi di miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabili pari ad almeno il 20% rispetto alla condizione ex-ante;
- gli interventi di recupero degli impianti esistenti danneggiati dal sisma, ovvero in conseguenza degli «interventi di ripristino con miglioramento sismico». E' consentito il completo rifacimento degli impianti qualora si dimostri che la loro realizzazione è economicamente vantaggiosa rispetto al recupero di quelli esistenti;
- le eventuali spese per traslochi, depositi temporanei di arredi, strumentazione e archivi, qualora necessari e consequenziali alle lavorazioni previste, fino ad un importo massimo di 10 €/mq oltre ad IVA e comunque da comprendere nel 10% delle opere in economia;
- la rimozione delle macerie e il loro smaltimento, le opere di pulitura e di rimozione delle polveri causate dall'evento sismico;
- i ripristini delle aree esterne, a seguito della rimozione degli apprestamenti provvisori e degli accantieramenti necessari ad eseguire le opere;
- le prestazioni tecniche necessarie sono riconosciute con un limite contributivo massimo del 10% (Iva ed oneri compresi) dell'importo dei lavori a base d'asta IVA esclusa, purché le stesse siano strettamente legate all'intervento e siano necessarie per la sua preparazione od esecuzione. In particolare sono attribuibili alle spese tecniche queste possibili voci di spesa:
 - progetto architettonico e strutturale, compresi particolari costruttivi;
 - computo metrico estimativo;
 - redazione perizia asseverata e/o giurata;
 - direzione dei lavori architettonici e strutturali;
 - coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;
 - contabilità dei lavori;
 - asseverazione regolare esecuzione lavori e dichiarazione agibilità;
 - collaudo strutturale.

Sono invece escluse dalle spese tecniche e rientrano nell'importo dei lavori le indagini e prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione nonché le prove di laboratorio e solo nel caso in cui siano affidate esternamente, oltre al collaudo tecnico-amministrativo.

Sono inoltre ammesse a contributo, nel caso di interventi di ripristino con miglioramento sismico, tutte quelle opere previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche, qualora strettamente correlate al tipo di intervento proposto.

Per il conferimento degli «incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori» relativi all'attuazione degli interventi inseriti nel Piano, i soggetti attuatori devono applicare le vigenti disposizioni normative e regolamentari, con particolare riferimento al d.lgs. n. 163/2006 e d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i..

Nel caso di suddivisione delle prestazioni professionali, gli incarichi separati non potranno essere affidati a componenti dello stesso studio associato o della medesima società di ingegneria, nonché a componenti dell'eventuale ATI costituita per l'affidamento di parte dello stesso incarico.

La prestazione geologica è autonoma e separata e dovrà essere affidata direttamente dal soggetto attuatore e nella relazione finale dovrà aver considerato gli eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici) ed in particolare i fenomeni di liquefazione dei suoli.

Per gli interventi su opere strutturali relativi al ripristino con miglioramento sismico e per le nuove costruzioni deve essere eseguito il collaudo statico ad eccezione degli interventi locali che interessino elementi isolati e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti, ai sensi del cap. 8.4 del d.m. 14 gennaio 2008 «Norme tecniche per le costruzioni». Quanto al collaudo tecnico-amministrativo, questo viene eseguito ai sensi dell'art. 141, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti di legge in capo ai collaudatori, incaricati dai soggetti attuatori.

Copia conforme all'originale del certificato di collaudo statico, del collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione è trasmessa alla Struttura Commissariale dopo la sua approvazione.

Non sono ammesse a contributo:

- le opere di restauro pittorico e di restauro degli apparati decorativi se non dovuti a danni riconducibili al terremoto;
- le opere di sistemazione esterne se non strettamente connesse con interventi per il miglioramento sismico e a danni riconducibili al terremoto;
- gli impianti antintrusione, di diffusione sonora e di condizionamento, se non preesistenti e danneggiati dal terremoto;
- l'acquisto o la riparazione di arredi e mobilio
- eventuali oneri per l'acquisto o l'esproprio di beni immobili da parte dei soggetti attuatori.

7.2.2.2 Coperture assicurative e cofinanziamenti

Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia dotato di copertura assicurativa per il rischio danni da terremoto, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento ritenuto ammissibile al finanziamento e l'indennizzo assicurativo quantificato, al fine di evitare sovraccompensazioni. Nel caso in cui l'indennizzo assicurativo relativo all'edificio scolastico sia stato utilizzato per il ripristino di altri edifici assicurati e danneggiati dal sisma dell'anno 2012 e tale occorrenza sia opportunamente documentata non sarà effettuata alcuna decurtazione del contributo.

Qualora inoltre per la riparazione o il ripristino dell'edificio oggetto di intervento siano stati concessi altri finanziamenti (fondi propri, donazioni, altri fondi pubblici, etc.) il contributo sarà determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento ritenuto ammissibile al finanziamento ed i co-finanziamenti esistenti.

In fase di conferma del Contributo Effettivo ed in caso di interventi per i quali siano previsti cofinanziamenti (fondi propri, donazioni, assicurazioni etc.), il computo metrico del progetto esecutivo dovrà essere suddiviso in relazione alle varie fonti di finanziamento, articolandolo in:

- Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi);
- Q.T.E. relativo al finanziamento richiesto al Commissario;
- Q.T.E. relativo ad altri finanziamenti.

7.2.3 Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo

Successivamente alle procedure di gara e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione definitiva della stessa, la stazione appaltante dovrà procedere alla consegna di copia del contratto di appalto, dei verbali di consegna ed inizio lavori e del nuovo quadro economico aggiornato a seguito della gara stessa. Sulla scorta di tale documentazione, la Struttura Commissariale procederà alla effettiva determinazione e conferma del contributo provvisoriamente concesso.

Il responsabile della Stazione appaltante ha l'obbligo di comunicare alla Struttura Commissariale la data di effettivo inizio lavori, il cronoprogramma degli stessi, la data di ultimazione dei lavori e quelle delle fasi esecutive di rilevanza strutturale. Sono ammesse eventuali varianti, qualora queste si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'importo massimo del contributo così come fissato in fase di rideterminazione e conferma a seguito del procedimento di gara.

Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico-economico deve essere comunicata alla Struttura Commissariale. Sono soggette al parere favorevole da parte della Struttura Commissariale le varianti sostanziali al progetto. Le varianti indicate all'art. 132, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 163/2006, non necessitano di parere favorevole, purché risultino varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario e fatta salva la necessità di autorizzazione per le opere su edifici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004.

La Struttura Commissariale si riserva nelle varie fasi del procedimento di non ammettere a contributo gli interventi che possano apparire incongrui o non giustificati in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche.

7.3 Istruzioni e requisiti tecnici generali per l'esecuzione degli interventi

Le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle «valutazioni di sicurezza» e della progettazione degli interventi di recupero degli edifici scolastici destinati o utilizzati per l'attività educativa per la prima infanzia e scolastica danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nelle Province di Mantova e Cremona dichiarati in tutto o in parte inagibili, che possono usufruire di contributi pubblici e per i quali sono previsti interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o nuova costruzione, sono di seguito sinteticamente descritte.

Il principale quadro di riferimento è costituito dal D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, Parte II, nonché dal d.m. 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», dalla circolare n. 617 del 02 febbraio 2009, del C.S.LL.PP. 'Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008» e dalla «Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni» (d.p.c.m. 09 febbraio 2011), oltre che dalla normativa regionale vigente in materia.

L'azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici) ed in particolare dei fenomeni di liquefazione dei suoli di cui si dovrà dare evidenza con apposita relazione geologica.

Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni, andranno impostate tenendo conto dell'unità strutturale e delle possibili interazioni con unità strutturali adiacenti.

Operazione preliminare ad ogni attività progettuale sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture.

Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrare in un progetto diagnostico complessivo.

Le valutazioni di sicurezza dovranno essere restituite in termini di periodo di ritorno e della relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare un dato meccanismo di danneggiamento/collasso.

In particolare andranno:

- evidenziate le vulnerabilità non valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità (normalmente legate a problematiche di faticanza di singoli elementi strutturali, collegamenti, etc.) dando su di esse un giudizio esperto;
- eseguite le verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi statici su strutture orizzontali e verticali, evidenziando eventuali incompatibilità con le prevedibili condizioni di esercizio;
- valutati il periodo di ritorno e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale, evidenziando questi ultimi in ordine decrescente di vulnerabilità;
- valutati il periodo di ritorno e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare meccanismi di danneggiamento/collasso globale.

Il livello di approfondimento delle verifiche sarà legato alla complessità ed all'importanza della struttura oltre che al tipo di intervento: andranno comunque eseguite verifiche preliminari di tipo approssimato che consentano un agevole controllo degli ordini di grandezza.

I progetti degli interventi dovranno essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo e riferiti allo stesso immobile, con la previsione di realizzazione di eventuali stralci funzionali, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza complessiva.

Nei casi di edifici in muratura, gli interventi strutturali oggetto della procedura devono essere prioritariamente finalizzati:

- a riparare i danni e i dissesti in atto;
- ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
- ad eliminare gli indebolimenti locali;
- a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate;
- a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale, ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

Saranno, di norma, da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere trattate, con tecniche adeguate, le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

Nell'ipotizzare gli interventi, saranno da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, sarà da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidità nel piano).

Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:

- alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;
- all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;
- alla ridistribuzione in pianta e in alzata delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.

Nei casi di edifici a struttura mista varranno le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione dovrà essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.

Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire, nel caso degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione, nel caso di edifici non soggetti alla tutela del d.lgs. n. 42/2004.

Per gli edifici soggetti alla tutela del d.lgs. n. 42/2004 il livello di sicurezza della costruzione pari al 60% può non essere conseguito integralmente, fermo restando che gli interventi di miglioramento sismico dovranno comunque risultare compatibili con i valori artistici, storici e di pregio degli edifici.

7.4 Clausole contrattuali di obbligatorio inserimento

Tutti i soggetti attuatori, indipendentemente dalla natura degli stessi, sono vincolati all'applicazione della disciplina antimafia per le pubbliche amministrazioni, di cui al d.lgs. n. 159/2011 e delle Linee CASGO.

Il contratto di appalto stipulato dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

- nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'Ente attuttore attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni;
- nei contratti di appalto i soggetti attuatori devono prevedere, per i casi di cui al precedente comma a), una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno;
- nel contratto di appalto deve essere previsto altresì che l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. «white list»), ovvero da diniego di iscrizione;
- l'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

7.5 Visibilità di cantiere

I soggetti attuatori dovranno predisporre ed installare un idoneo cartello di cantiere che, oltre alle indicazioni prescritte dalla specifica normativa di settore, dovrà contenere le seguenti informazioni aggiuntive:

- il logo ed i dati relativi alla Struttura Commissariale;
- il riferimento alla tipologia (art. 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito con legge n. 122/2012) ed all'importo del finanziamento concesso.

7.6 Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale

La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per ciascun intervento a valere su dette risorse, può essere richiesta dal relativo Ente attuttore in un'unica soluzione, al termine dei lavori, oppure con le seguenti modalità:

- 1° acconto, pari al 5% della somma assegnata, all'approvazione del Piano;
- 2° acconto, fino al raggiungimento del 50% della somma rimodulata dopo il ribasso d'asta, all'inizio dei lavori;
- 3° acconto, fino al raggiungimento del 90% della somma rimodulata dopo il ribasso d'asta, all'avvenuta spesa del 60% dell'importo contrattuale complessivo;
- saldo per la quota residua, una volta presentata ed approvata dalla Struttura Commissariale la rendicontazione finale dei lavori.

La richiesta delle somme spettanti, sia come acconti che a saldo, deve essere effettuata tramite la compilazione in regime di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), utilizzando esclusivamente la modulistica che verrà predisposta dalla Struttura Commissariale e dovrà essere completa della documentazione prevista nei modelli stessi.

Le autocertificazioni dovranno essere inviate alla Struttura Commissariale secondo le modalità operative indicate dalla stessa.

La somma spettante a saldo sarà al netto di eventuali economie. In caso di cofinanziamento a valere sulle risorse stanziato dallo Stato e su altre risorse, le economie saranno accertate in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento. In presenza di eventuali indennizzi assicurativi di contro le economie saranno computate esclusivamente sulla quota di contributo a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012 assegnato.

I soggetti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema dei flussi di finanziamento sopra delineato.

Nel caso in cui si riscontrino difformità ai progetti autorizzati a seguito della comunicazione formale della competente Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC), la Struttura Commissariale procederà alla sospensione del contributo o alla revoca del finanziamento.

7.7 Controlli

La Struttura Commissariale procederà a controlli «a campione» sugli interventi, selezionando almeno il 5% delle attività finanziate, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle autocertificazioni dai soggetti attuatori e la regolare esecuzione degli interventi stessi. A tal fine i soggetti attuatori sono tenuti a conservare la documentazione, esibirla in loco o a trasmetterla, su richiesta della Struttura Commissariale. Il campione delle attività da controllare sarà individuato in base al criterio della casualità numerica, secondo le procedure definite con successivo decreto.

In sede di controllo si procederà, in particolare, all'esame della seguente documentazione:

- nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) o del responsabile dei lavori;
- procedura di affidamento all'esterno di prestazioni professionali relative ad incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, collaudo;
- atti di approvazione del progetto;
- atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori;
- verbale di consegna dei lavori;
- eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
- eventuali atti di approvazione di perizie di variante;
- certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione;
- certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo e relativo atto di approvazione;
- certificato di collaudo statico e relativo atto di approvazione;
- documentazione relative a fatture, parcelle, etc..

Un campione di almeno il 5% degli interventi sarà altresì soggetto a controllo in cantiere nel corso dell'esecuzione dei lavori, o entro un anno dall'ultimazione degli stessi, sempre a cura della Struttura Commissariale. Il campione degli interventi sarà individuato in base al criterio della causalità numerica, secondo le procedure definite con successivo decreto.

Il Commissario delegato si riserva di attivare ulteriori controlli qualora ne ravveda la necessità.

Il controllo sugli interventi, che sarà comunque disposto ed eseguito anche in caso di segnalazioni di irregolarità nell'esecuzione dei lavori, si concluderà con un processo verbale sottoscritto dai tecnici incaricati e dal responsabile del relativo procedimento.

Ove in sede di controllo fossero accertate delle irregolarità, queste saranno segnalate all'Ente attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando - in presenza di gravi irregolarità e - qualora si rendesse necessaria - la decadenza totale o parziale dal finanziamento assegnato e la restituzione di quanto eventualmente già percepito dall'Ente attuatore.

Tutti gli interventi eseguiti dovranno essere conformi ai progetti approvati ed alle autorizzazioni rilasciate.

Per tutti gli interventi sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004, la competente Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC) eseguirà controlli in corso d'opera o a lavori eseguiti.

Allegati

Costituisce allegato al presente avviso e parte integrante dello stesso:

- **Allegato A** Scheda per la Segnalazione e la Quantificazione del Danno;
- **Allegato B** Istanza di contributo per il ripristino degli edifici scolastici in tutto o in parte inagibili;
- **Allegato C** Disposizioni in ordine alla copertura assicurativa dei danni occorsi agli edifici pubblici e ad uso pubblico oggetto di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione.
- **Allegato AS-1** Dichiarazione in merito all'assicurazione contro il rischio danni da terremoto.
- **Allegato AS-2** Dichiarazione in merito all'assicurazione contro il rischio danni da terremoto.
- **Allegato AS-3** Dichiarazione in merito all'assicurazione contro il rischio danni da terremoto.

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO*(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445/2000)*

Comune di PROVINCIA
Il/la sottoscritto/a legale rappresentante di
nato/a a (.....) il
codice fiscale
residente in (.....) CAP
indirizzo n.
telefono cellulare fax
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e/o di
formazione o uso di atti falsi,

**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
DICHIARA**

1) che l'edificio scolastico destinato a sede delle attività educative per la prima infanzia e scolastica, denominato ubicato in via/
viale/piazza
in comune di (.....) CAP
alla data del 29 luglio 2012 risultava essere stato:
☐ dichiarato totalmente inagibile;
☐ dichiarato parzialmente inagibile;
e che lo stesso permane tutt'ora in condizioni di inagibilità, in tutto o in parte;
ovvero è stato:
☐ danneggiato;
(citare, ed allegare, se del caso, ordinanza di inagibilità n. del)

A. CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE

Descrizione sommaria dell'immobile

• tipologia strutturale:

cemento armato ☐ muratura ☐ altro ☐ (specificare)

• superficie mq:

• n. stanze e vani accessori:

note:

• immobile soggetto a vincolo (D.Lgs. 42/2004): ☐ SI ☐ NO

Descrizione generale dei danni

*(allegare adeguata documentazione fotografica, mappa catastale con velatura nella zona interessata dagli interventi, scheda AeDES)***B. INTERVENTI PREVISTI E FINALITA' DEGLI STESSI**

C. STATO PROGETTUALE:

- ☐ Stima sommaria
- ☐ Studio di fattibilità
- ☐ Progetto Preliminare
- ☐ Progetto Definitivo
- ☐ Progetto Esecutivo

D. COSTO STIMATO il fabbisogno complessivo per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (*strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili*) può essere così quantificato €,

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

- di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative
- di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
 - ☐ per l'importo complessivo di euro,
 - ☐ importo in corso di quantificazione
- che l'intervento
 - ☐ viene cofinanziato per un importo pari a euro:,
 - ☐ non viene cofinanziato
- che le unità immobiliari oggetto della presente segnalazione non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;
- che i danni sono stati causati dagli eventi sismici del 20 - 29 maggio 2012.

A tal fine **ALLEGA** tutta la documentazione prevista al punto 6 del presente decreto.

(luogo e data), lì/...../.....

Il Legale Rappresentante

.....

_____ • _____

ALLEGATO B

**ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DI EDIFICI
SCOLASTICI INAGIBILI**

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 D.P.R. 445/2000)

Spett.le

Struttura Commissariale per l'Emergenza Sisma 2012

c/o Regione Lombardia - Sede di Mantova

Viale Vittorio Emanuele, 57

46100 Mantova (MN)

Oggetto: **Istanza di Contributo per il Ripristino di Edifici Scolastici Inagibili in tutto o in parte ai sensi dell'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza Sisma 2012 5 novembre 2014, n. 69.**

Comune di PROVINCIA

Il/la sottoscritto/a legale rappresentante di.....

nato/a a (.....) il

codice fiscale

residente in (.....) CAP

indirizzo n.

telefono cellulare fax

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

- che l'edificio scolastico di proprietà denominato sito in (*indirizzo*) n.

ha subito danni gravi in conseguenza degli eventi sismici del 20 - 29 maggio 2012 e conseguentemente è stato dichiarato alla data del 29 luglio 2012:

- ☐ totalmente inagibile;
- ☐ parzialmente inagibile;

giusta Ordinanza sindacale del/...../....., n., che si allega alla presente istanza, quale sua parte integrante e sostanziale;

- che il succitato edificio alla data odierna risulta ancora:

- ☐ totalmente inagibile;
- ☐ parzialmente inagibile

- che nel succitato edificio scolastico, alla data del sisma, avevano sede attività educativa per la prima infanzia e/o scolastica;

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

- che l'edificio oggetto di inagibilità, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (beni architettonici e culturali):
 - ☐ è vincolato
 - ☐ non è vincolato

conseguentemente

CHIEDE

di poter ricevere un contributo pubblico di € (*spese progettuali e tecniche, IVA ed altri compresi*), così come previsto dall'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza sisma 2012, 5 novembre 2014, n. 69, al fine di poter effettuare gli interventi di ripristino dell'edificio scolastico in argomento, mediante la realizzazione del progetto allegato.

Il sottoscritto dichiara, infine:

- ☐ di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative ovvero
- ☐ di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
 - ☐ per l'importo complessivo di euro,
 - ☐ importo in corso di quantificazione

allega in tal senso la prevista dichiarazione (cfr. Allegato C)

- che le unità immobiliari oggetto della presente segnalazione non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

A tal fine **ALLEGA** tutta la documentazione prevista al punto 7.2 del presente decreto.

(luogo e data), lì/...../.....

Il Legale Rappresentante

.....

_____ • _____

ALLEGATO C

**DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI OCCORSI AGLI EDIFICI PUBBLICI
E AD USO PUBBLICO OGGETTO DI FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE**

I soggetti attuatori degli interventi, contestualmente alla richiesta di erogazione del finanziamento concesso a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione sono tenuti a dichiarare se i beni danneggiati fossero coperti alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 da polizza assicurativa contro i danni da terremoto.

Le dichiarazioni di cui ai moduli allegati AS-1, AS-2 e AS-3 rese dai soggetti attuatori e la documentazione che ne è alla base sono soggette a controllo a campione.

In assenza di polizza assicurativa, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore deve essere resa tramite il modulo allegato AS-1.

In presenza di polizza assicurativa la dichiarazione sottoscritta deve essere resa tramite il modulo in allegato AS-2 qualora al momento della richiesta di erogazione del finanziamento non sia stato ancora corrisposto l'indennizzo assicurativo.

Con tale modulo il soggetto attuatore, oltre a comunicare gli estremi della polizza, si impegna a trasmettere entro 30 giorni dall'incasso dell'indennizzo assicurativo la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante se sia dovuta la restituzione di somme o la loro decurtazione dal finanziamento concesso e non ancora liquidato e, qualora sia dovuta la restituzione, a provvedervi entro i successivi 30 giorni.

Qualora al momento della richiesta di erogazione del finanziamento sia già stato corrisposto l'indennizzo assicurativo, la dichiarazione deve essere resa con il modulo allegato AS-3.

Nel caso in cui la compagnia di assicurazioni quantifichi l'indennizzo assicurativo per più edifici assicurati e danneggiati cumulativamente e non pro quota, l'ente attuatore determinerà la quota riferita a ciascun edificio.

Non si darà luogo al recupero di somme nei soli casi in cui l'Ente attuatore abbia dichiarato le somme, tramite il modulo in allegato AS-3, e dimostri, documentandone la veridicità, che:

- a) l'indennizzo assicurativo percepito, pro quota o cumulativo, per gli edifici danneggiati sia stato o verrà utilizzato per la riparazione di danni provocati dal sisma del maggio 2012, oggetto di copertura assicurativa, diversi dall'edificio oggetto del finanziamento del commissario delegato, ovvero che l'indennizzo assicurativo percepito è stato o verrà utilizzato per la riparazione dei danni di edifici assicurati per i quali non si è beneficiato di alcun finanziamento;
- b) il finanziamento da parte del Commissario si sia rivelato insufficiente alla copertura integrale del costo dell'intervento e l'indennizzo assicurativo è stato o verrà utilizzato integralmente o parzialmente per far fronte ai restanti oneri finanziari; nel caso di utilizzo parziale dell'indennizzo assicurativo la differenza va restituita al Commissario delegato o decurtata dal finanziamento non ancora liquidato salvo che la restante somma sia stata o verrà utilizzata per edifici danneggiati per i quali non si sia beneficiato di alcun finanziamento.

Si puntualizza che la complementarietà delle diverse fonti di finanziamento (fondi commissariali e indennizzo assicurativo) è ammissibile a condizione che tali fonti di finanziamento coprano lavorazioni necessarie a far fronte alle conseguenze dirette del sisma del maggio 2012.

Si precisa inoltre che nei propri atti amministrativi i soggetti attuatori devono evidenziare in maniera analitica le diverse fonti di finanziamento. Al riguardo si precisa ulteriormente che, se l'indennizzo assicurativo è utilizzato per interventi su edifici danneggiati ed assicurati non finanziati dal Commissario, tale fonte deve essere indicata anche negli atti amministrativi di questi ultimi interventi.

Nel caso in cui l'indennizzo assicurativo sia relativo a più immobili e non pro quota, il soggetto attuatore dovrà allegare il provvedimento deliberativo con il quale è stato disposto l'utilizzo dell'indennizzo assicurativo.

_____ • _____

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO DANNI DA TERREMOTO
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Soggetto attuatore
Titolo dell'intervento
Il sottoscritto..... nella sua qualità di

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità che alla data degli eventi sismici del 20 - 29 maggio 2012.

L'immobile sito in Fg..... Map.....
con destinazione d'uso.....
danneggiato a seguito del sisma, **non era oggetto di copertura assicurativa** per il rischio danni da terremoto.

Data

(firma legale rappresentante ente attuatore)

_____ • _____

ALLEGATO AS-2

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO DANNI DA TERREMOTO
Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Soggetto attuatore
Titolo dell'intervento
Il sottoscritto..... nella sua qualità di

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità che alla data degli eventi sismici del 20 - 29 maggio 2012.

L'immobile sito in Fg..... Map.....
con destinazione d'uso.....

- **era oggetto di copertura assicurativa** per il rischio danni da terremoto come da polizza n..... del stipulata con.....
- che non essendo stato ancora corrisposto l'indennizzo assicurativo dalla Compagnia di Assicurazioni

SI IMPEGNA

entro 30 giorni dall'incasso dell'indennizzo assicurativo a trasmettere la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio in ordine all'assicurazione del rischio danni da terremoto di cui all'allegato 3 della nota commissariale attestante se sia dovuta la restituzione di somme o la loro decurtazione dal finanziamento concesso e non ancora liquidato e, qualora sia dovuta la restituzione, a provvedervi entro i successivi 30 giorni.

Data

(firma legale rappresentante ente attuatore)

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 47 - Lunedì 17 novembre 2014

ALLEGATO AS-3

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSICURAZIONE CONTRO IL RISCHIO DANNI DA TERREMOTO

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Soggetto attuatore

Titolo dell'intervento

Il sottoscritto nella sua qualità di

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità che alla data degli eventi sismici del 20 - 29 maggio 2012.

L'immobile sito in Fg. Map
con destinazione d'usoa) **era oggetto di copertura assicurativa** per il rischio danni da terremoto come da polizza n. del
stipulata con

b) La polizza assicurativa copriva danno diversi da quelli oggetto di finanziamento

SI ☐ NO ☐

a) L'indennizzo assicurativo è stato riconosciuto e corrisposto in data dalla compagnia di assicurazioni:

☐ per l'immobile in oggetto per l'importo di Euro☐ cumulativamente per più immobili danneggiati dal sisma per un importo complessivo di Euro e che la quota determinabile per l'immobile in oggetto è di Euro

Riportare eventuali ulteriori precisazioni

.....

.....

.....

Data

(firma legale rappresentante ente attuatore)